



**Stati Generali delle Donne, Sportello Donna, Fondazione Gaia**

**25 novembre 2023**

**Aula Foscolo  
Università degli Studi di Pavia  
Corso Strada Nuova 65**

# **"Violenza: Prevenzione, protezione, rispetto, educazione, politiche integrate"**

**Percorso di Formazione specifica**

**Accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di PAVIA, 3 crediti formativi  
Con il Patrocinio dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia**



**Atti del convegno**

## ATTI DEL CONVEGNO

Febbraio 2024

### Indice

Prefazione di Maria Pistorio, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pavia.....	1
Relazioni di:	
Sandro Raimondi, Procuratore della Repubblica Trento, "Indagini e metodologia investigativa".....	4
Michela Nacca, Avvocata dello Stato Città del Vaticano, Presidente Maison Antigone, "Vittimizzazione e processi civili".....	31
Franca Mina, Avvocata, Foro di Torino, "Il diritto penale nei confronti delle donne".....	56
Gabriella Ferrari, responsabile del Processo Vigilanza, Ispettorato Territoriale del lavoro di Pavia, "Le molestie sui luoghi di lavoro: la vigilanza e le ispezioni".....	64
Alessia Ruzzeddu, Responsabile Diversità Equity Inclusione & Culture Management del Gruppo Autostrade per l'Italia, "Protocollo anti molestie nei luoghi di lavoro. Le azioni del sistema delle Imprese".....	68
Melina Martello, Comitato Scientifico degli Stati generali delle Donne, Psicologa, Ordine degli psicologi della Lombardia, "Misure di prevenzione e indicatori di rischio".....	73
Elisabetta Camussi, Università di Milano Bicocca - Coordinatrice Comitato Pari Opportunità Ordine Psicologi della Lombardia e Presidente della Fondazione Professione Psicologica Adriano Ossicini, "Tra pari opportunità e violenza di genere: cosa resta alle donne?".....	80
Don Dario Crotti, Cappellano del carcere di Pavia, "La giustizia riparativa".....	85
Isa Maggi, Stati Generali delle Donne, Il programma futuro.....	87

## **Violenza: Prevenzione, protezione, rispetto, educazione, politiche integrate**

### ***Prefazione***

**Maria Pistorio**

**Presidente COA Pavia**

Gli Stati Generali delle Donne e la presidente Dott.ssa Isa Maggi hanno voluto con l'incontro di oggi fare il punto sulla prevenzione e la lotta contro la violenza domestica e i femminicidi In Italia, con particolare riguardo alle misure che possono essere adottate per assicurare la protezione dell'integrità fisica e morale delle donne. Siamo ancora tutti sconvolti dalla morte di Giulia Cecchettin, che purtroppo è solo uno degli oltre 60 femminicidi commessi in Italia in questi 11 mesi del 2023. Crescono infatti i delitti commessi contro le donne da partner o ex partner. Non solo, quello che più colpisce è la crudeltà e l'accanimento – per lo più le vittime vengono uccise a mani nude o con coltelli - con il quale i femminicidi vengono commessi.

La domanda quindi che occorre porsi è a che punto è l'applicazione della Convenzione di Istanbul alla quale l'Unione Europea ha aderito 2023? E quali strumenti legislativi, e non, sono stati adottati per scongiurare questo fenomeno?

Sotto il profilo legislativo negli ultimi 20 anni sono state assunte numerose misure, alcune delle quali particolarmente innovative, come il decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito in legge n. 38 del 23 aprile 2009, recante "*misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale*", che disciplina la fattispecie di "*atti persecutori*" e riconosce rilevanza penale a quei comportamenti, riconducibili al cosiddetto *stalking*, contribuendo ad aumentare la consapevolezza della sua pericolosità e della necessità di offrire alle vittime adeguate misure di prevenzione e di protezione.<sup>1</sup>

Nel 2019 il Parlamento ha approvato la legge n. 69 (c.d. Codice Rosso), volta a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere tramite interventi sul codice penale e sul codice di procedura penale. Il provvedimento ha introdotto una

---

<sup>1</sup> Merita una menzione anche il Decreto legge n. 93/2013 che ha introdotto il dovere per l'autorità inquirente di informare i tribunali minorili di eventuali procedimenti penali in corso per reati di maltrattamento, violenza sessuale aggravata e/o stalking commessi nei confronti del bambino o del genitore del bambino nei confronti dell'altro genitore. I canali di comunicazione tra tribunali penali e civili/minorili sono stati ulteriormente potenziati dalla legge 69 del 19.7.2019.

procedura d'urgenza che deve trovare applicazione in tutti i casi di violenza domestica, maltrattamenti familiari e *stalking*.<sup>2</sup>

Recentissima è poi la legge 24 novembre 2023, n. 168, dedicata al "*Contrasto alla violenza sulle donne e domestica*", che rafforza le misure in tema di informazione alle vittime e di ammonimento ai persecutori, potenzia le misure di prevenzione, assicura priorità nella formazione dei ruoli degli uffici giudiziari, promuove la trattazione spedita degli affari nella fase cautelare, ampliando i poteri del procuratore della Repubblica e, in conformità agli obiettivi della Convenzione Europea siglata a Istanbul, stabilisce che debbano essere predisposte apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.

Sul fronte delle politiche sociali va ricordata la Legge n. 119/2013, che sancisce il dovere da parte delle autorità di supportare e promuovere, anche mediante l'attribuzione di mezzi finanziari, una vasta rete di servizi di supporto per le vittime. Questa legge premia l'esperienza ed i risultati maturati in anni di impegno da parte delle organizzazioni di donne, che sono state le prime nel Paese a creare centri antiviolenza e comunità per dare riparo alle donne e ai loro bambini.

Purtroppo, nonostante l'impegno profuso, i reati sono in continuo aumento e crescono nuove forma di violenza come ad esempio la violenza cibernetica e quella digitale, che tra gli adolescenti ed i minori sta diventando una nuova emergenza. Sono fenomeni nuovi che richiedono nuove metodologie di approccio.

In proposito importanti spunti di riflessione sulle strategie da seguire possono trarsi dalle relazioni conclusive della *Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere* istituita nel 2021.

È evidente che per sconfiggere la violenza domestica e di genere non è sufficiente l'azione giudiziaria e non bastano le misure repressive, ma nel contempo è altrettanto chiaro che il sistema Giustizia riveste un ruolo centrale ed ha la responsabilità ed il dovere di intervenire in modo efficace ed adeguato.

E' sotto gli occhi di tutti che quanto fatto sino ad oggi non ha ancora prodotto i suoi frutti: l'auspicato mutamento culturale richiede tempi più lunghi e diversi rispetto all'incalzare della cronaca.

Il rapporto di ActionAID pubblicato quest'anno dimostra come a 10 anni di distanza dalla legge sul femminicidio (119/2013) a fronte di un aumento del 156% di risorse stanziare il numero dei femminicidi non è diminuito. Ciò sembra potersi ascrivere al fatto che le politiche antiviolenza adottate si sono per lo più incentrate su interventi di protezione delle vittime, piuttosto che su interventi di prevenzione, che non possono andare disgiunti da un'attività di formazione approfondita e costante.

---

<sup>2</sup> La legge n.122/2023 è poi intervenuta modificando il c.d. "codice rosso", aumentando i poteri del procuratore della Repubblica al fine di "*assicurare l'effettività dell'intervento del pubblico ministero a tutela della vittima dopo l'iscrizione della notizia di reato*".

Invero dal rapporto 2020 di GREVIO<sup>3</sup>, emerge un contesto culturale italiano fortemente permeato da pregiudizi e stereotipi sessisti. Le criticità riscontrate riguardano: la distanza tra le norme adottate e declamate e la loro applicazione in concreto, l'applicazione disomogenea nel territorio nazionale delle norme e dei finanziamenti per azioni/servizi di contrasto alla violenza contro le donne, con conseguente mancanza di tutela dei diritti delle vittime di violenza.

Occorre quindi investire sull'informazione e sull'educazione delle persone al rispetto del "genere"<sup>4</sup>, sulla formazione dei magistrati, sulla adozione di buone prassi giudiziarie, sul recupero dei violenti. Solo così si può sperare di sconfiggere il fenomeno e rendere davvero giustizia a tante, troppe donne vittime della violenza.

Iniziative come la giornata di oggi, rappresentano un contributo importante in questa direzione.

---

<sup>3</sup> Il Gruppo di esperti indipendenti denominato GREVIO, ha il compito di vigilare e valutare, attraverso rapporti periodici forniti dagli Stati, le misure adottate dalle parti contraenti ai fini dell'applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).

<sup>4</sup> Un esempio virtuoso è il protocollo d'intesa tra Regione Ordine Avvocati di Milano e ULOF (unione lombarda ordini forensi) siglato il 21.11.2023.

Procura della Repubblica

Presso il Tribunale Ordinario di Trento

Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo

**Linee di indirizzo in merito alla ricezione di denunce concernenti alcuni reati commessi in danno delle vittime di violenza di genere e successive indagini**

**Il Procuratore Distrettuale**

**Sandro Raimondi**

1. Premessa

In alcuni verbali redatti dalla polizia giudiziaria si ha l'impressione, a volte, che le persone offese, nella quasi totalità dei casi donne, evidenziano maltrattamenti che si protraggono da anni con la stessa attenzione con cui si denuncia lo smarrimento dei documenti.

In realtà non è difficile intuire che le approssimazioni possono riguardare non il denunciante ma il verbalizzante. È pertanto indispensabile che tutti gli uffici di polizia giudiziaria si organizzino affinché le denunce per maltrattamenti e altri reati possano essere raccolte con le necessarie cure e attenzioni.

È necessario, inoltre, che la raccolta delle denunce avvenga nel modo più accurato ed approfondito, al fine di evitare che possibili ritrattazioni della persona offesa (che ricorrono con una certa frequenza e che talora sono indotte dall'autore della violenza, ma indistinguibili da quelle vere) rendano impossibile ogni approfondimento (con conseguente immancabile archiviazione).

Esistono, infatti, senza dubbio situazioni di questo genere, nelle quali l'imputazione ex art. 572 c.p. appare eccessiva per la mancanza del requisito dell'abitudine delle condotte, ovvero perché i fatti, diminuita la tensione iniziale, possono essere suscettibili di differente lettura. Sussiste, altresì, il rischio di portare ad archiviazione anche denunce modificate o ritrattate in conseguenza di nuovi episodi di maltrattamento e,

segnatamente, di minacce poste in essere dall'indagato o da persone a questi vicine e collegate.

Non appare infondato ritenere che, almeno in alcuni casi, gli uomini violenti, ben sapendo che la ritrattazione della persona offesa assumerà una veste di garanzia della loro "innocenza", si sentano incentivati a ricorrere alla minaccia al fine di ottenere un esito della denuncia che ritengono quasi sicuro.

Nel nostro paese, troppi casi estremi si sono conclusi, come è noto, con l'omicidio della persona offesa, sempre donna, il che deve indurre alla massima attenzione nella trattazione di procedimento ed indagini di tale tipo.

L'unico modo per evitare situazioni di questo genere è quello di raccogliere, fin dall'inizio un racconto il più dettagliato possibile della persona offesa denunciante e di sottoporlo ad un vaglio accurato e rigoroso, al fine di consentire il reperimento di riscontri oggettivi, quali:

- dichiarazioni di altre persone offese: ci si riferisce in particolare ai figli che, anche se non sono soggetti diretti di violenze fisiche, sono anch'essi vittime di una violenza psicologica che assume connotazioni di autonoma rilevanza penale;
- dichiarazioni di testi possibilmente indifferenti, quali vicini di casa, conoscenti, datori e colleghi di lavoro, precedenti conviventi o coniugi, figli di precedenti matrimoni o convivenze etc...;
- dichiarazioni dei familiari della persona offesa e della persona sottoposta ad indagini: se costoro il più delle volte non sono testimoni indifferenti e vanno quindi valutati con doverosa cautela, sono, tuttavia, in grado di riferire sulla veridicità di episodi accaduti in loro presenza, ovvero di rivelazioni avvenute nell'immediatezza dei fatti;
- documentazione medica con riferimento a quella relativa sia a lesioni patite dalla persona offesa, sia a ricoveri psichiatrici eventualmente concernenti l'autore del reato;

- documentazione dei servizi sociali: è noto al riguardo che molti casi di reali e gravi maltrattamenti in famiglia nascono in situazioni multiproblematiche, nelle quali si mescolano aspetti di disadattamento sociale, disturbo psichiatrico, indigenza economica, etilismo, uso di droghe *et similia*;
- documentazione lavorativa nei casi in cui la persona offesa ha dovuto assentarsi dal lavoro a causa di fatti subiti;
- documentazioni presenti negli atti del Tribunale civile e del Tribunale per i Minorenni, quali relazioni psicologiche elaborate da parte delle ASL territorialmente competenti, relazioni psico-educative redatte dalle comunità in cui siano stati inseriti i minori del nucleo familiare problematico, consulenze tecniche sulla idoneità genitoriale etc...;
- documentazione scolastica relativa ai minori del nucleo familiare: spesso gli insegnanti sono i primi a venire a conoscenza di certe realtà, specialmente quando vi sono pesantemente coinvolti i minori, anche se non sempre sono altrettanto solleciti nel denunciarle;
- documentazione di precedenti denunce: e ciò al fine di provare l'abitudine delle condotte maltrattanti, in quanto è necessario risalire nel tempo alle precedenti denunce, anche se concluse con un'archiviazione;
- intercettazioni telefoniche, quando il reato sia connesso con reati che le consentono quali estorsione, violenza sessuale, lesioni gravi, tentato omicidio, induzione alla prostituzione *et cetera*;
- consulenze tecniche medico-legali di traumatologia, con riferimento agli accertamenti finalizzati a verificare la natura delle lesioni e la compatibilità di queste con le versioni eventualmente contrapposte di persona offesa ed autore del reato;
- consulenze psichiatriche, con riferimento ad approfondimenti sia sulle condizioni di infermità psichica della persona sottoposta ad indagini, sia su sindromi psichiatriche post-traumatiche delle persone offese.



## 2. Osservazioni sulla persona offesa

È fondamentale impostare un assetto per porre la donna in una condizione di serenità nella deposizione. Va osservato che - veri o falsi che siano i fatti riferiti - la presunta vittima si rivolge a degli sconosciuti per riferire aspetti privati ed intimi della propria vita: è sufficiente, a volte, un'inezia per bloccarla e spaventarla. Ad esempio, la presenza di un via-vai nella stanza, l'intervento di persone diverse dai verbalizzanti (colleghi d'ufficio, personale ausiliario etc.), l'interruzione determinata da telefonate e simili, vanno rigorosamente evitati.

Il verbalizzante dovrà astenersi da ogni commento che possa in qualche modo condizionare il racconto: in termini sia di suggestione positiva (indurre la persona offesa ad inventarsi fatti e circostanze che questa possa ritenere per il verbalizzante importanti), sia di suggestione negativa (dissuadere la persona offesa - anche in modo non esplicito, attraverso manifestazioni di stupore, incredulità etc. - a narrare fatti e circostanze che sembrino al verbalizzante inverosimili o poco credibili).

Quando si interrogano i minori le cautele sopra indicate devono aumentare, specialmente se il verbalizzante non ha acquisito ancora una professionalità specifica nel settore: nell'audizione dei minorenni è importante non solo il contenuto ma anche la forma della rivelazione (linguaggio utilizzato, aspetti comportamentali legati al racconto, non presenza di domande suggestive etc.): si raccomanda, nei limiti del possibile, l'utilizzo della audio registrazione, che ha anche il vantaggio di rendere il verbalizzante più libero di concentrarsi sull'ascolto. Nell'audizione di minori prepuberi, ovvero di soggetti affetti da disturbi psichici, affidarsi, in qualità di ausiliari, a specialisti quali, a seconda dei casi, psicologi, neuropsichiatri infantili, psichiatri e simili.

## 3. Tutela della persona offesa

Contestualmente alla ricezione della denuncia, deve essere ben chiaro a chi procede che la tutela della donna riveste valore prioritario rispetto alla raccolta del materiale di indagine.

Ne consegue che gli ufficiali di P.G. procedenti dovranno immediatamente attivarsi, ove ciò appaia necessario, a reperire una collocazione provvisoria della vittima nei casi in cui un suo rientro nel nucleo familiare appaia con evidenza pericoloso o comunque sia percepito come tale dalla persona interessata; ciò potrà avvenire attraverso contatti con i servizi sociali territoriali ed anche con il privato sociale, al fine del reperimento di una sistemazione immediata per la donna, e per i minori che dalla medesima dipendono.

Quando si tratta di minorenni va contattata la Procura competente per loro e, in ogni modo, non va tralasciata l'ipotesi del ricorso immediato all'allontanamento del minore ai sensi dell'art. 403 cod. civ. in base al quale "quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quanto si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione"

Sarebbe invece avventato che, al di fuori dei casi di flagranza, venga effettuato (come talora accade) l'arresto del denunciato, posticipando l'effettuazione di tutti i necessari accertamenti e verifiche: si rischia di compromettere l'esito delle indagini. In tema di allontanamento nelle situazioni di pericolo contingente ho disposto che invece di allontanare la donna dal domicilio domestico sia il maltrattante uomo ad essere collocato presso un domicilio diverso da quello in cui vivono i componenti del nucleo familiare.

#### 4. Identificazione del dichiarante

Può capitare che il coniuge che ha trovato riparo provvisorio e segreto presso qualche conoscente o parente o presso qualche associazione di volontariato desideri che tale sistemazione rimanga occulta. Allo stesso tempo è assolutamente indispensabile che la polizia giudiziaria e il pubblico ministero conoscano tale recapito per poter trovare "in tempo reale" la persona; si suggerisce che la polizia giudiziaria ne faccia annotazione separatamente dal verbale di sommarie informazioni testimoniali, in modo che l'atto

non sia inserito nel fascicolo del pubblico ministero e non venga, pertanto, a conoscenza dell'autore del reato.

Nel caso si configurino reati che consentono le intercettazioni telefoniche è importante che venga richiesto alla persona offesa di fornire tutte le utenze in uso sia a sé stessa, sia al denunciato.

#### 5. Situazione familiare e professionale del dichiarante

È importante raccogliere ogni tipo di informazione per accertare se tale persona sia coniugata, vedova, convivente, divorziata, separata et cetera; vanno altresì raccolte informazioni sul numero dei figli, conviventi o meno e sulla presenza di altre persone conviventi.

Può essere utile conoscere il nome, l'indirizzo del datore di lavoro e l'orario di lavoro.

#### 6. Identificazione del denunciato

Si richiama l'attenzione sul fatto che, talora, vengono omesse importanti indicazioni sul denunciato, rendendo le prime indagini caratterizzate da lentezza ed imprecisione. Appare opportuno raccomandare, pertanto, di raccogliere nell'immediatezza dalla persona offesa ogni indicazione utile alla identificazione del reo, nonché quelle riguardanti luoghi di abitazione diverse dalla residenza, luogo ed orari di lavoro, utenze telefoniche in uso, eventuali precedenti penali conosciuti dalla persona offesa eccetera.

Talora si constata che la polizia giudiziaria procedente provvede all'identificazione dell'indagato, ai sensi dell'art. 349 c.p.p., con l'ovvia conseguenza che il denunciato viene a sapere, o comunque è in grado di intuire, di essere stato denunciato.

Questa prassi - esclusi i casi in cui è evidente che l'indagato è già a conoscenza della denuncia - va rigorosamente evitata.

## 7. Il racconto libero

È opportuno che la donna, sia essa maggiorenne ma, soprattutto se minorenni, possa effettuare una narrazione libera e naturale dei fatti, evitando che vengano effettuate domande suggestive o fuorvianti, in modo da cogliere, nella loro spontaneità, gli aspetti che l'hanno indotta a presentare la denuncia e che, non sempre assumono rilevanza sotto il profilo penale.

## 8. Le domande di approfondimento

Il verbalizzante deve porre, dandone atto a verbale ed esplicitandone i contenuti, una serie di domande finalizzate a meglio circostanziare il racconto, specialmente quando questo si presenti lacunoso. In particolare si dovrà verificare, con riferimento ai singoli episodi, la natura delle violenze fisiche, verbali, psicologiche e sessuali, la loro frequenza, i mezzi usati, il contesto in cui si sono verificati (in privato, ovvero in pubblico, alla presenza di terzi, in particolare di minori etc.), l'eventuale presenza di riscontri documentali (certificazioni mediche, fotografie, documentazione lavorativa etc.), riscontri testimoniali, (con riferimento sia a persone della famiglia sia ad estranei), l'eventuale reazione della persona offesa (con ogni precisazione necessaria), ovvero i motivi di una mancata reazione.

Quando vi siano state precedenti denunce, la persona offesa verrà invitata a fornire immediatamente copia della documentazione in suo possesso e, comunque, a fornire indicazioni atte ad un rapido reperimento degli atti ad esse relativi.

Analogamente dovrà avvenire per la produzione di copia della documentazione di procedimenti civili avanti il Tribunale ordinario e/o al Tribunale per i Minorenni. A tal proposito sarà opportuno chiedere alla persona offesa se abbia già assunto iniziative in sede civile (separazione, divorzio, modifica delle condizioni di visita dei figli e simili) o se sia intenzionata in tal senso.

In tema di violenze fisiche dovrà essere inoltre precisato, con riferimento a ciascun episodio:

- se esse siano avvenute con schiaffi, pugni, calci, morsi, uso di corpi contundenti, armi o altri mezzi;
- per quale ragione non sia stato eventualmente fatto ricorso a cure od interventi di natura sanitaria;
- per quale motivo risulti eventualmente, nella documentazione medica, la natura accidentale delle lesioni.

In tema di violenze verbali dovranno essere precisate le espressioni usate, anche al fine di comprendere se si tratti di fatti dotati di autonoma rilevanza penale (ingiurie, diffamazione, minacce, molestie, violenze private, violenze finalizzate a far commettere un reato etc.).

Con riguardo alle violenze sessuali dovrà essere precisato:

- se vi sia stata violenza fisica o minaccia (ovviamente da riferirsi al singolo episodio e non genericamente al clima familiare), ovvero abuso delle condizioni di inferiorità fisico-psichica (ad esempio derivanti dall'abuso di alcool o dall'uso di sostanze), ovvero uso di armi o sostanze (art. 609 ter 1° c.n. 2 c.p.), ovvero ancora privazione della libertà personale della persona offesa (art. 609 ter 1° c.n. 4 c.p.);
- quale sia la natura dei singoli atti sessuali subiti, in particolare se si tratti di atti penetrativi o meno (e ciò al fine di eventuali indagini specialistiche);
- se vi sia stata l'eventuale partecipazione di più persone (art. 609 octies c.p.);
- per quale ragione non sia stato eventualmente fatto ricorso a sanitari.

Per quanto attiene alle violenze psicologiche, dovranno essere esplicitati gli episodi percepiti come offensivi o umilianti (denigrazione delle opinioni, delle azioni, della persona, dequalificazione agli occhi dei figli, di altri familiari o di terzi, ingresso di partner sessuali in ambito domestico, inviti a ritrattare precedenti accuse, limitazioni nella libertà di locomozione, privazione degli alimenti, ostacoli a svolgere attività lavorative, sociali et cetera) procedendo all'analisi del contesto sociale e culturale di appartenenza, non potendosi, al riguardo, prescindere da elementi della cultura originaria, sotto il profilo sia del dolo dell'indagato, sia della percezione, da parte della vittima, del disvalore dei fatti.

Si sottolinea come la conservazione del materiale organico sia particolarmente delicata, e in special modo per quanto attiene agli accertamenti ematologici sul D.N.A.: sarà necessario, pertanto, da parte degli operanti, prendere immediato contatto con un medico legale e comunque attivarsi affinché il materiale sia mantenuto al freddo.

Una tematica parzialmente differenziata è quella delle violenze in famiglia perpetrate da figli nei confronti di genitori e fratelli, al fine del procacciamento di denaro finalizzato all'acquisto di alcolici e sostanze stupefacenti. In casi del genere oltre al reato di maltrattamenti potrebbe ricorrere, a seconda dei casi, quello di rapina o di estorsione, fatti che andranno accertati in concreto, attraverso una ricostruzione dei singoli episodi, al fine di acclarare se vi sia un rapporto diretto fra violenza (o minaccia) e dazione del denaro, ovvero se questa sia avvenuta "pro bono pacis" e quindi in forma sostanzialmente volontaria.

Altro tema meritevole di trattazione specialistica riguarda i maltrattamenti perpetrati in famiglia da pazienti psichiatrici. Su tale argomento oltre che un'accurata ricostruzione dei fatti sarà necessario acquisire, eventualmente anche con la collaborazione delle persone offese, tutta la documentazione proveniente dai servizi sociali e sanitari al fine di inquadrare correttamente il caso. Attraverso l'azione congiunta con gli operatori dei predetti settori, si cercherà di individuare soluzioni condivise per coniugare la tutela delle vittime (talora esposte a rischi mortali) con la terapia degli autori dei reati, trattandosi, con tutta evidenza, di persone estremamente bisognose di cura.

Questa Procura Distrettuale ha incrementato il suo intervento nel contrasto del fenomeno e ha rinnovato, in data 29/05/2023, la convenzione stipulata a far tempo dal

4 novembre 2019, operativa per dare attuazione all'art. 351 c.p.p. *co 1 ter*, con riferimento alla Legge n. 62 del 19 luglio 2019 (c.d. codice rosso), accordo unico in Italia.

In virtù di tale protocollo del 2019 (che ho ritenuto opportuno estendere anche ai colleghi di Rovereto) l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, ha istituito un "numero dedicato" attraverso il quale garantisce l'ausilio tecnico medico, psicologico e psichiatrico alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero nell'ascolto, entro tre giorni dalla iscrizione nel registro notizie di reato, delle persone "minori e/o vulnerabili" offese dal reato, indicati negli artt. 1 e 2 della legge n. 172 del 1° ottobre 2012.

In forza a tale convenzione, inoltre, l'Unità Operativa di Psicologia, in collaborazione con il Servizio Formazione dell'APSS, come previsto all'art. 2 della Convenzione ha organizzato training di formazione multidisciplinare, di durata annuale, indirizzati principalmente al personale di polizia giudiziaria. Anche la Procura della Repubblica di Trento ha attivato specifici corsi di formazione rivolti alle forze di polizia giudiziaria per la prevenzione e la repressione dei reati di violenza di genere.

La Convenzione, a distanza di quasi quattro anni dalla sua applicazione iniziale, attraverso lo scambio di informazioni e competenze ha migliorato e velocizzato l'intervento degli organi proposti in favore dei soggetti vittime di violenza di genere, raggiungendo risultati indubbiamente positivi sotto plurimi aspetti, tra questi:

- l'agevolazione dell'intervento delle forze dell'ordine, che possono avvalersi dell'ausilio di professionisti nel campo medico-psicologico;
- il risparmio di spesa per l'erario, in quanto l'intervento del professionista è gratuito ed è espletato nell'orario di servizio presso la APSS;
- un patrimonio di formazione e conoscenza per gli esperti a vantaggio della loro professionalità e delle prestazioni fornite.

In data 9 novembre 2021 è stato stipulato un protocollo tra questa Procura della Repubblica, quella di Rovereto, la Procura per i minorenni e il Tribunale per i Minorenni

di Trento al fine di instaurare una collaborazione tra le due procure ordinarie della provincia di Trento e i due uffici minorili per lo scambio di informazioni e atti.

Si osserva che l' "agire comune" è stato codificato proprio con la legge 19 luglio 2019 n. 69 e che l'obiettivo della cooperazione è volto anche alla emersione di quelle forme di violenza assistita intrafamiliare - qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica che fonda le sue radici sulla negazione della dignità di persona e destinata alla distruzione psicologica - nei confronti della donna e dei figli minori - questi ultimi soggetti "vulnerabili" destinati ad assistervi direttamente (quando essa avviene nel suo campo percettivo) ovvero indirettamente (quando il minore è a conoscenza della violenza), e/o percependone gli effetti.

La posizione di "persona offesa" anche ai minori che assistono alla violenza fisica e/o psicologica - il legislatore ha espressamente previsto all'articolo 572 del codice penale il seguente comma *"il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato"* - impone di garantire loro una tutela effettiva e tempestiva, sin dal primo momento dell'emersione della *notitia criminis*, evitando la ripetizione delle loro audizioni da parte dello stesso Ufficio o da parte degli Uffici contraenti, ovvero il sovrapporsi di accertamenti psicodiagnostici, per gli evidenti rischi di vittimizzazione secondaria e compromissione dell'autenticità del ricordo.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 1 ottobre 2012 n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007) il contenuto degli articoli 351 e 362 del codice di procedura penale è mutato nel senso che quando la polizia giudiziaria ed il pubblico ministero devono assumere sommarie informazioni da persone minori, devono avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato sempre dal pubblico ministero medesimo.

Detta disposizione si applica per un determinato numero di reati in base al contenuto dell'art. 331 c.p.p. comma 1-ter: articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), 600 bis (prostituzione minorile) , 600 ter (pornografia minorile), 600 quater (detenzione di materiale pornografico), 600 quater bis (pornografia virtuale), 600 quinquies (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile),



601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609 bis (violenza sessuale), 609 quater (atti sessuali con minorenni), 609 quinquies (corruzione di minorenni), 609 octies (violenza sessuale di gruppo) e 609 undecies (adescamento di minorenni) del codice penale.

Si è provveduto, con direttive del 23 e 26 ottobre 2018 che la presenza dell'esperto psicologo o psichiatra infantile sia opportuna, se non necessaria, anche per il reato previsto dall'art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari o conviventi) in quanto si verte in una situazione di pericolo che potrebbe portare alla commissione di ipotesi di reato più gravi: anche per detto ultimo reato, pertanto, la polizia giudiziaria contatterà il magistrato di turno esterno come nelle altre ipotesi sopra descritte.

L'articolo 351 c.p.p. coordinato con l'articolo 357 comma 3 ter c.p.p. consente di verbalizzare le dichiarazioni sia dei minori sia delle donne attraverso riproduzione fonografica. Si consiglia, in certi casi, di utilizzare anche strumenti di ripresa audiovisiva.

Venendo al puro dato statistico si osserva che il fenomeno purtroppo non mostra segni di cedimento nonostante tutte le iniziative e la sensibilizzazione a livello locale ma anche di quella a livello nazionale: di seguito si evidenziano alcuni dati statistici della Procura della Repubblica di Trento.

- (art. 609 bis c.p.) violenza sessuale si è visto un lievissimo decremento passando dai 78 casi iscritti a carico di persone note dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 e a n. 60 dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023
- (art. 612 bis c.p.) "stalking" nello stesso periodo rileva invece un aumento passando dagli iscritti nel periodo 2019-2020 pari a 124 a n. 151 iscritti nell'anno successivo (+18%)
- (art. 572 cp.) maltrattamenti in famiglia, passati da 183 a 195

Pur in diminuzione (-24%) il dato statistico relativo al reato di violenza sessuale, art. 609 bis del c.p., non è affatto trascurabile.

Per quanto riguarda il flusso delle notizie di reato, nell'ultimo quinquennio, va detto che è nettamente aumentato. I dati di segreteria, li depositati, registrano un progressivo aumento, con picchi nel 2018

Nel corso del quadriennio sono state applicate 921 misure cautelari. Nell'anno 2022-2023 vi è un trend crescente delle richieste di misure cautelari. In particolare, il dato inquietante si evidenzia nella triplicazione delle richieste custodiali. Il dato è determinato sia da un aumento delle denunce ma anche in virtù delle violazioni a misure non custodiali adottate precedentemente.

#### TABELLE

<b>2019-2020</b>	<b>50</b>	<b>152</b>	<b>202</b>
<b>2020-2021</b>	<b>71</b>	<b>149</b>	<b>220</b>
<b>2021-2022</b>	<b>58</b>	<b>135</b>	<b>193</b>
<b>2022-2023</b>	<b>170</b>	<b>136</b>	<b>306</b>

A questi dati vanno aggiunti quelli relativi alle notizie di reato di cui all'art. 570/570 bis cod. pen. (omesso versamento degli assegni di mantenimento dei figli minori) che dal 1° dicembre 2022 si rimanda all'ufficio UDAS

Nel dettaglio, le misure cautelari richieste evidenziano un netto picco dal 2018 al 2019.

Le misure custodiali, pari a n. 115, rappresentano il 22,4% delle complessive richieste cautelari custodiali dell'Ufficio (n. 512 v. PT06\_07). C'è una netta prevalenza delle misure non custodiali, pari a n. 288 (70,9%).

#### 9. La querela - L'ammonimento per il reato di atti persecutori

È importante che la persona offesa sia informata del significato della querela ed invitata, ove lo ritenga, ad esplicitare la volontà di querelarsi, con riferimento ai reati non procedibili d'ufficio, inserendo sempre nel verbale l'espressione "chiedo la punizione del colpevole".

Come è noto l'art. 7 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 ha introdotto nel nostro ordinamento l'art. 612-bis del codice penale, che disciplina gli atti persecutori.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

In base ai contenuti dell'articolo 8 del medesimo decreto, sino al momento in cui non è proposta querela per il reato cosiddetto di *stalking*, la persona offesa nel riferire i fatti all'autorità può chiedere al Questore (quale responsabile della pubblica sicurezza) di procedere all'ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. In base alla legge la richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore. Quest'ultimo, espletata una breve istruttoria e se ritiene fondata la denuncia, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.

Questa possibilità operativa non deve essere sottovalutata. In primo luogo, si osserva come sia presente nello spirito della norma una conseguenza di carattere deflattivo e di prevenzione per questo reato.

In secondo luogo, giova ricordare che, se altra condotta persecutoria viene posta in essere da soggetto ammonito, il reato è procedibile di ufficio.

Si chiede, pertanto, di valutare questa possibilità e di concretizzarla il più possibile, invitando la persona offesa, nei casi di minore gravità, ovviamente (che possono coincidere con l'incensuratezza dell'autore del reato) a chiedere di inoltrare la richiesta di ammonimento alla Questura. Questo modo operativo potrà comportare i benefici di procedere più celermente nei casi più gravi, di operare una seria attività di prevenzione (l'ammonimento consente, tra l'altro, di vietare il porto d'armi), nonché di procedere d'ufficio in caso di reiterazione della condotta da parte dell'ammonito.

#### 10. Il contatto con la Procura

Appare opportuno raccomandare che le notizie di reato di maltrattamenti siano fatte conoscere alla Procura della Repubblica con la massima urgenza al fine di iniziare senza ritardo le indagini necessarie a seguito della denuncia. A parere di chi scrive si concretizza in una grave distorsione la ricezione di notizie di reato in questo settore a distanza di mesi, con l'ovvia conseguenza che, se il maltrattamento è effettivamente accaduto, il più delle volte esso continua nel tempo successivo alla denuncia stessa.

Per evitare che situazioni del genere si verificano tutte le Polizie Giudiziarie nonché gli uffici pubblici (Aziende Sanitarie, Servizi Sociali in particolare) che siano a conoscenza di fatti di maltrattamento in famiglia sono invitate a prendere, se necessario, diretto contatto con il titolare delle indagini o in sua assenza con il sostituto di turno.

### *Sintesi delle direttive sopra indicate*

1) *Persona offesa*: raccogliere, fin dall'inizio un racconto il più dettagliato possibile della persona offesa medesima, che deve essere posta in una situazione di serenità e tranquillità.

N.B.: Il verbalizzante dovrà astenersi da ogni commento che possa in qualche modo condizionare il racconto: in termini sia di suggestione positiva (indurre la persona offesa ad inventarsi fatti e circostanze che questa possa ritenere per il verbalizzante importanti), sia di suggestione negativa (dissuadere la persona offesa - anche in modo non esplicito, attraverso manifestazioni di stupore, incredulità etc. - a narrare fatti e circostanze che sembrino al verbalizzante inverosimili o poco credibili).

Identificazione del dichiarante e acquisizione segreta del luogo di domicilio se si allontana dalla residenza comune al denunciato (annotazione separatamente dal verbale di sommarie informazioni testimoniali in modo che l'atto non sia inserito nel fascicolo del P.M. e non venga, quindi, a conoscenza dell'autore del reato).

È importante raccogliere ogni tipo di informazione sulla situazione personale, familiare e lavorativa del denunciante.

Evitare che vengano effettuate domande suggestive o fuorvianti; dare atto che l'esposizione della persona offesa non è stata preceduta, almeno fino ad un certo momento, da domande suggestive e se possibile procedere a audio/video registrazione (obbligatoria con i minori).

Le domande di approfondimento dovranno essere specifiche e esplorare in dettaglio i singoli episodi denunciati e i fatti di violenza fisica o psichica. Per le violenze sessuali prestare attenzione a tutti i particolari al fine di porre in essere successivamente indagini specialistiche.

2) *reperire i riscontri oggettivi*: acquisire dichiarazioni di altre persone offese; ci si riferisce in particolare ai figli ed altri appartenenti al nucleo familiare; acquisire dichiarazioni di testi possibilmente indifferenti, quali vicini di casa, conoscenti, datori e colleghi di lavoro, precedenti conviventi o coniugi, figli di precedenti matrimoni o convivenze *et cetera*.

3) *documenti*: acquisire documentazione medica con riferimento a quella relativa sia a lesioni patite dalla persona offesa, sia a ricoveri psichiatrici eventualmente concernenti l'autore del reato; acquisire documentazione dei servizi sociali; acquisire documentazione lavorativa nei casi in cui la persona offesa ha dovuto assentarsi dal lavoro a causa di fatti subiti; acquisire documentazioni presenti negli atti del Tribunale civile e del Tribunale per i Minorenni; acquisire documentazione scolastica relativa ai minori del nucleo familiare; acquisire documentazione di precedenti denunce, ovvero segnalarle.

4) *immediata attivazione degli ufficiali di P.G. procedenti*: essi dovranno prendere contatto repentino con i servizi sociali e reperire nei casi più gravi una collocazione sicura per la vittima o le vittime dei reati, specie in presenza di minori.

5) *Misure restrittive della libertà personale*: evitare, al di fuori dei casi di flagranza, di procedere all'arresto del denunciato: occorre effettuare i necessari accertamenti per evitare di compromettere l'esito delle indagini.

6) *Identificazione del denunciato*: la P.G. procedente non deve provvedere all'identificazione dell'indagato, ai sensi dell'art. 349 c.p.p., c ciò comporta, infatti, che il denunciato venga a conoscenza o in ogni modo intuisca di esser stato denunciato. Questa prassi - esclusi i casi in cui è evidente che l'indagato è già a conoscenza della denuncia - va rigorosamente evitata.

7) *La querela*: è importante che la persona offesa sia informata del significato della querela ed invitata, ove lo ritenga, ad esplicitare la volontà di querelarsi, con riferimento ai reati non procedibili d'ufficio, inserendo sempre nel verbale l'espressione "chiedo la punizione del colpevole".

8) *Ammonimento*: favorire la richiesta di ammonimento al Questore da parte delle vittime di atti persecutori.

Appare opportuno inserire alcuni passi la direttiva dello scorso anno alle forze di polizia giudiziaria:

OGGETTO: Direttiva del Procuratore della Repubblica in attuazione della legge 19 luglio 2019 n. 69 –

A integrazione delle precedenti direttive, si provvede a dare le seguenti indicazioni investigative:

Per i Carabinieri

1) Coordinamento tra l'intervento d'urgenza e l'attività investigativa: dopo l'intervento delle pattuglie e dell'aliquota radiomobile, sarà il comandante di stazione territorialmente competente il referente qualificato per la trattazione dei casi di "violenza di genere".

Gli operatori che effettuano il primo intervento avranno cura di interfacciarsi con il predetto Ufficiale di Polizia Giudiziaria al fine di concordare eventuali azioni volte ad acquisire sin da subito ogni informazione ed evidenza di utilità per meglio inquadrare la vicenda (anche su episodi precedenti che possano avvalorare l'ipotesi di reato abituale) e comunque prima di interloquire con il P.M. di turno.

Eventuali difficoltà operative nello sviluppo delle indagini delegate o d'iniziativa a seguito dell'acquisizione della notizia di reato, andranno rappresentate al comandante di compagnia, affinché questi possa apportare la collaborazione investigativa necessaria, anche per sopperire alle carenze di organico della stazione con le unità alla dipendenza della Sez./Aliq. Op.va, potendo valutarsi la possibilità -nei casi più complessi- per l'A.G., anche su proposta, di una co-delega.

2) Personale femminile: i comandanti di compagnia assicureranno, ove possibile, la partecipazione di personale femminile in ausilio all'attività investigativa, soprattutto per la parte relativa all'audizione dei soggetti c.d. "vulnerabili", al fine di contenere quanto più possibile eventuali forme di vittimizzazione secondaria e per agevolare le denunce dei reati subiti. Si tenga presente che a causa di particolari retaggi culturali è un dato di fatto che vi sia la ritrosia delle vittime nel riferire dettagli e particolari afferenti alla sfera intima;

Per tutti gli appartenenti alla polizia giudiziaria:

3) Formazione della CNR e art. 348 cod. proc. pen.: la polizia giudiziaria, d'iniziativa, appronterà le comunicazioni di notizie di reato in materia di legge 19 luglio 2019 n. 69 - c.d. codice rosso (comprendenti i delitti previsti anche nella forma tentata e il delitto di tentato omicidio, aggravato o non aggravato dalla relazione), corredandole di plurime informazioni e documenti ed evidenze informatiche in modo tale che il PM, sin da subito, possa valutare la vicenda ed esercitare anche iniziative cautelari.

Dunque, non in via esaustiva, si indicano:

3.a) denuncia/querela dettagliata nel contesto e negli episodi, assunta dalla persona offesa con la collaborazione dell'ausiliario e videoregistrazione ove possibile.

Alla persona offesa, in sede di denuncia/querela ovvero sommarie informazioni, sarà specificamente richiesto se sia coniugata, se vi sia un rapporto di convivenza, se sia pendente causa di separazione e/o divorzio e, in caso positivo, saranno acquisiti in copia gli atti dalla medesima e/o dal suo difensore.

Sarà specificato se la persona offesa parli e comprenda la lingua italiana ovvero se sia stato necessario nominare un interprete, con la specifica della lingua d'origine;

3.b.) modalità di assunzione delle informazioni da terze persone che tenga conto dei fatti raccontati dalla persona offesa: l'incombente investigativo sia volto a corroborare il racconto di quest'ultima;

3.c.) contesto familiare e sociale nel quale si sono verificati i fatti reato e plurime informazioni sull'indagato (precedenti di polizia, condizioni psicopatologiche dell'indagato, se assuma sostanze stupefacenti ovvero abusi di sostanze alcoliche etc);

3.d.) dati reddituali/patrimoniali dell'indagato, utili ai fini della cautela patrimoniale. A tal fine il comandante di stazione può chiedere l'acquisizione dei dati al comandante di compagnia, il quale ha accesso alle banche dati;

3.e.) informazioni circa la disponibilità di armi da parte del presunto autore del reato;



3.f.) copia della documentazione acquisita presso enti/uffici vari (ospedali, strutture di pronto intervento, uffici scolastici, datori di lavori, assistenti sociali, centri antiviolenza etc);

3.g) documentazione fotografica (es. delle lesioni, fotogrammi di video registrazioni, foto estratte da device) a colori e, in ogni caso, di buona riproduzione;

3.h) *screenshot* dei messaggi leggibili, in ordine cronologico e con la specifica del collocamento temporale (con allegato specifico verbale di acquisizione, consenso della persona offesa ovvero di terzo, modalità di estrazione e risultato);

3.i) supporti informatici, da allegare alla CNR, senza alcuna riserva che può ritardare le iniziative (con allegato specifico verbale di acquisizione, consenso della persona offesa ovvero di terzo, modalità di estrazione e risultato);

3.j) copia degli atti relativi a precedenti interventi e/o denunce nei confronti delle stesse persone coinvolte (persona offesa e indagato) e, per ogni intervento, anche i report delle chiamate d'emergenza.

Nella valutazione del rischio utilizzare, anche, nell'analisi investigativa l'operato di professionisti o di personale specializzato con competenze specifiche: la polizia giudiziaria, pertanto, riferirà nella CNR sulla *potenziale pericolosità dell'indagato in termini di reiterazione delle condotte ovvero di progressiva gravità* (sulla base delle informazioni di cui sopra e in relazione alla intensificazione della sequenza di azioni violente/persecutorie in danno della vittima) e sul *potenziale pericolo dell'esposizione della persona offesa a forme di pressione e/o condizionamenti*, da parte dell'indagato e/o di terzi, finalizzate alla ritrattazione/remissione della querela (casi non infrequenti).

4) Subdelega: la sub-delega investigativa comporterà l'onere per il sub-delegante di delineare al sub-delegatario i fatti e la vicenda di interesse, indicare pedissequamente l'obiettivo dell'atto investigativo delegato, il contenuto e le modalità operative (es. specifica dei quesiti da sottoporre), onde evitare un risultato superficiale o di inutilità investigativa.

5) Art. 384 bis cod. proc. pen. e allontanamento dell'indagato: resta ferma la direttiva di allontanamento dell'indagato dalla casa familiare, incentivando il ricorso alla misura pre-cautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa.

In tale frangente la Polizia Giudiziaria redigerà il verbale di elezione di domicilio (non presso l'abitazione da cui è stato allontanato).

Nel verbale si darà atto in modo chiaro (anche con la descrizione del comportamento e della lingua parlata dall'indagato all'intervento della polizia giudiziaria ovvero nei contatti con la stessa):

5.a.) da quanto tempo l'indagato è in Italia (anche a mezzo dei precedenti di polizia, precedenti procedimenti ovvero precedenti periodi di detenzione);

5.b.) se l'indagato comprenda e parli la lingua italiana, in maniera chiara evitando formule del tipo "conosce bene", "discretamente", "sufficientemente" etc.;

5.c.) se l'indagato ha compreso le ragioni della Polizia Giudiziaria e la finalità della redazione del verbale;

5.d.) se l'indagato non parla la lingua italiana, sarà indicata la lingua d'origine.

6) Art. 387 bis cod. proc. pen. introdotto dalla l. n. 134/2021: è previsto l'arresto obbligatorio nella flagranza e quasi flagranza della violazione della misura coercitiva e delle prescrizioni imposte conseguenti dagli *"obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384 bis del medesimo"*.

Pur trattandosi di un arresto obbligatorio, a fronte di qualunque violazione agli obblighi imposti desumibili dalla misura applicata, senza alcun apprezzamento sulla gravità del fatto o sulla personalità del soggetto come viceversa avviene nel caso di arresto facoltativo, la polizia giudiziaria, in ogni caso, provvederà a:

6.a.) accertare l'esistenza della misura cautelare, allegando copia del provvedimento e/o delle successive modifiche e le condizioni dell'arresto;

6.b.) specificare la condizione abitativa, familiare, sociale e lavorativa dell'indagato;

6.c.) descrivere il tempo e le modalità della violazione (es. questa è avvenuta con il concorso della persona offesa) ovvero se trattasi della prima volta etc.;

6.d.) riferire sulla pericolosità della persona arrestata e indicare in atti se vi sia la disponibilità all'applicazione del c.d. braccialetto elettronico;

6.e.) dare immediata informativa (telefonica) al pubblico ministero di turno dell'intervenuto arresto (art. 386, comma 1, c.p.p.) e dare comunicazione al difensore d'ufficio o di fiducia dell'arresto (art. 386, comma 1 e 2, c.p.p.) e alla persona offesa e ai servizi sociali e all'autorità di pubblica sicurezza.

In base alla normativa vigente il pubblico ministero provvederà all'immediata liberazione”.

Si osserva, infine, che nei casi in cui si ritenga opportuno, considerata la particolare situazione di vulnerabilità, ovvero all'esposizione a minacce e violenza perpetrata ancora dall'uomo violento, il pubblico ministero può chiedere al giudice per le indagini preliminari di procedere ad incidente probatorio, in base ai contenuti dell'art. 392 c.p.

In tale ipotesi la donna vittima degli episodi violenti non sarà interrogata al dibattimento, svolgendosi l'incidente probatorio in contraddittorio con la difesa dell'autore del reato e condotto dal giudice.

## **UNA BUONA PRATICA: INTERVENTI PER UOMINI AUTORI DI VIOLENZA IN TRENINO**

### **1. Premessa. Istituzione di interventi per uomini autori violenti in Trentino**

I percorsi per uomini autori di violenza sono nati in Trentino come progetti promossi dal Comune di Rovereto e finanziati sulla base della legge provinciale 8/2005 (Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale). Furono realizzati in collaborazione con altri soggetti istituzionali e del terzo settore,

primi, a livello nazionale, a sperimentare il training anti violenza quale percorso innovativo di rieducazione per uomini violenti<sup>1</sup>.

La frequenza dei corsi era gratuita per tutti i partecipanti.

Dal 2014 Fondazione Famiglia Materna di Rovereto è stata finanziata in maniera dalla Provincia per la realizzazione del progetto *CambiaMenti*, in base all'articolo 38 della legge provinciale 35 del 1983 come progetto sperimentale e innovativo; nel corso degli anni Fondazione ha avviato la collaborazione con l'associazione ALFID (Associazione Laica Famiglie in difficoltà).

L'articolo 6 della legge 19 luglio 2019, n. 69, come è noto dispone che, nei casi di condanna per alcune tipologie di reati connessi alla violenza di genere, la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi rieducativi presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi di recupero, effettuata ai fini della sospensione condizionale della pena, siano a carico del condannato. A seguito della normativa in esame il finanziamento provinciale è stato interrotto.

## **2. Sviluppo del progetto CambiaMenti: servizio a pagamento e finanziamento statale (2021-2022)**

A seguito dell'interruzione del finanziamento provinciale, Fondazione Famiglia Materna e ALFID hanno avviato nel 2021 un intervento a pagamento rivolto agli uomini autori di violenza.

Contestualmente la Provincia Autonoma di Trento (PAT) ha individuato le modalità per reintrodurre il finanziamento pubblico. Di conseguenza la PAT ha proposto un progetto in partnership con l'Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento, sulla base di finalità e obiettivi condivisi con la Procura della Repubblica di Trento. Il finanziamento è stato affidato a un'associazione temporanea di impresa dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023.

---

<sup>1</sup> In particolare, la sperimentazione ha avuto avvio con i progetti "Oltre la porta chiusa" (anni 2010-2011) e "Donne sicure in una comunità attiva" (anni 2011-2013).

### **3. Finanziamento strutturale provinciale del servizio Centro per uomini autori di violenza (2023)**

Nel 2023 il servizio Centro per uomini autori di violenza CUAV è stata affidato a Fondazione Famiglia Materna ed all'ALFID investendo risorse provinciali (complessivi euro 250.000,00, onnicomprensivi degli obblighi fiscali, per 36 mesi rinnovabili di ulteriori 24 mesi).

### **4. Articolazione del servizio CUAV finanziato dalla Provincia e metodologia di intervento con gli uomini autori di violenza**

Il servizio per uomini autori di violenza si articola nelle seguenti attività:

#### **4.1 Destinatari del servizio**

Le prestazioni minime offerte ai partecipanti **non coinvolti in procedimenti giudiziari (non sottoposti a indagini e non condannati)** sono:

- a) tre colloqui individuali iniziali di valutazione, propedeutici alla partecipazione al laboratorio psico-educativo;
- b) ventotto incontri di laboratorio psico-educativo realizzato in gruppo, con cadenza settimanale, della durata di due ore;
- c) Un colloquio di valutazione finale dei risultati del percorso di ciascun partecipante;
- d) "Contatto partner". Nel periodo in cui l'uomo autore delle violenze partecipa a tale attività di prevenzione, per monitorare la sicurezza della donna e degli eventuali figli e informarla sulla rete antiviolenza e le possibili tutele legali, si effettuano tre telefonate alla partner o ex partner, una volta a inizio percorso, a metà percorso e a fine percorso. La comunicazione del riferimento telefonico della partner è obbligatoria per l'uomo che vuole partecipare a questa attività; dopo il primo contatto la donna può chiedere di non essere richiamata.

Il CUAV può valutare l'opportunità di sostituire alcuni incontri laboratoriali di gruppo con colloqui individuali, fermi restando i contenuti e gli obiettivi dell'intervento.

Il CUAV collabora con la Questura nell'ambito dei procedimenti di ammonimento che coinvolgono uomini partecipanti al laboratorio psicoeducativo di gruppo.

**Per le persone sottoposte ad indagini per i reati** della legge istitutiva del c.d. codice rosso, **e non ancora colpite da sentenza di condanna definitiva**, valgono le offerte educative appena descritte, e, in aggiunta, su richiesta dagli Uffici Giudiziari, dopo i primi tre mesi di partecipazione al laboratorio psicoeducativo di gruppo, l'equipe redige specifica relazione individuando gli elementi utili alla valutazione comportamentale dell'autore del reato, sulla base dei seguenti indicatori: assiduità nella partecipazione; atteggiamento collaborativo con i conduttori; atteggiamento nel lavoro di gruppo.

Anche in tali ipotesi, l'affidatario del servizio collabora con la Questura nell'ambito dei procedimenti di ammonimento che coinvolgono uomini partecipanti al laboratorio psicoeducativo di gruppo.

Qualora, durante il percorso laboratoriale, la persona venga condannata per reati previsti dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 potrà proseguire l'iter intrapreso, assumendo direttamente il costo della partecipazione alla parte di percorso rimanente. Verrà quindi sospeso ogni intervento di finanziamento da parte della Provincia di Trento, per il trattamento di quella specifica persona, come previsto dall'art. 6 della legge 19 luglio 2019 n. 69.

L'equipe mantiene in tutte le ipotesi i contatti con la Procura ovvero con gli altri Uffici Giudiziari e collabora con la rete dei servizi antiviolenza per evidenziare situazioni di rischio e/o la necessità di presa in carico di aspetti sanitari e sociali.

## **4.2 Metodologia**

Il lavoro con uomini violenti è volto prevenire e interrompere i comportamenti *contra legem*, riservando attenzione prioritaria alla sicurezza e al rispetto dei diritti umani della donna e dei figli minori, di limitare la recidiva, di favorire l'adozione di comportamenti alternativi da parte degli autori, di far loro riconoscere la responsabilità mediante l'acquisizione di consapevolezza della violenza e delle sue conseguenze, nonché di promuovere relazioni affettive improntate alla non violenza, alla parità e al reciproco rispetto.

Stante le predette finalità di contrasto alla violenza di genere, il CUAV agisce all'interno della rete territoriale antiviolenza, e si inserisce in un sistema di intervento integrato che prevede la collaborazione tra i diversi soggetti, e l'operare in sinergia con chi si occupa delle donne e/o dei figli vittime di violenza. Il lavoro di rete è necessario per

garantire la riduzione del rischio di recidiva, sul piano sia della prevenzione sia della protezione delle vittime. Presupposto, ovviamente, è che la violenza contro le donne e i figli è inaccettabile e che gli uomini che la praticano sono responsabili dell'uso che fanno della violenza.

Il concetto degli interventi psico-educativi in esame assume che la violenza non sia conseguenza di una patologia, ma, nella maggior parte dei casi, un comportamento appreso e una scelta, modificabile attraverso l'accompagnamento e la responsabilizzazione.

Gli uomini che si sono resi responsabili delle violenze, attraverso un percorso strutturato e qualificato, pertanto, si mettono, per così dire, in discussione, riflettendo su come modificare il comportamento nelle relazioni affettive con la partner e con i figli.

Appare necessario analizzare i fattori sociali, culturali, relazionali e individuali (cognitivi, emotivi, comportamentali).

Il CUAV adotta un intervento psico-educativo di gruppo al fine di promuovere negli uomini un processo di autocoscienza per cambiare le loro convinzioni riguardo al potere, al controllo e al conseguente atteggiamento dominante sulle partner o ex partner e sulle donne in generale. Si vuol realizzare la percezione e la consapevolezza di sé, dell'altro e della relazione per migliorare la gestione degli impulsi, degli stati affettivi ed emotivi negativi e distruttivi, per ampliare il repertorio di capacità e strumenti relazionali costruttivi e cooperativi.

Come scritto, gli interventi sono realizzati in gruppo (preceduti da colloqui individuali), per facilitare l'uscita dalla situazione di isolamento caratterizzante queste situazioni, utilizzando il confronto tra i partecipanti.

Si parte con l'adesione consapevole da parte dell'autore per ottenere il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico, ivi comprese le violenze afferenti alla fattispecie della cosiddetta cyber-violenza.

Gli obiettivi sono:

- comprendere la propria responsabilità per gli atti di violenza direttamente esercitata sulla donna e assistita da parte di eventuali figli, e ciò anche con riguardo alle funzioni genitoriali, e alla sicurezza di donne e bambini;

- ridurre i meccanismi di negazione e minimizzazione della violenza perpetrata, di colpevolizzazione della vittima;
- sviluppare la consapevolezza di sé, dell'altro e della relazione per meglio gestire gli stati affettivi ed emotivi negativi e distruttivi, per prevenire, con l'adesione del soggetto, comportamenti violenti;
- promuovere una riflessione critica sulla identità maschile e sull'idea di virilità.

Accanto ai contributi teorici si realizzano anche esercitazioni pratiche, assegnando "compiti" ed "esercizi" da svolgere nel quotidiano, che verranno riferiti ed esaminati nell'incontro successivo.

Con riferimento alla Convenzione di Istanbul, presso il servizio CUAV non sussiste una qualsivoglia tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima: nell'ipotesi in cui si realizzino attività che coinvolgono le vittime i programmi e gli ambienti sono assolutamente separati. È questo il caso del "contatto partner", che vede, previo il consenso della donna vittima di violenza, il suo coinvolgimento telefonico da parte del CUAV, con lo scopo prioritario di informarla sugli obiettivi, sul contenuto e i limiti del programma intrapreso dall'autore, sui rischi di manipolazione che quest'ultimo potrebbe agire nei suoi confronti, sulla possibilità dell'insorgere di ulteriori episodi di violenza e sull'eventuale interruzione anticipata del programma.

Il CUAV dedica particolare attenzione al riconoscimento dei danni provocati ai figli dai comportamenti violenti (direttamente o indirettamente agiti su di essi) e al recupero delle capacità genitoriali ed educative, poiché i minorenni risentono sempre della violenza cui assistono o che subiscono, causa di pregiudizi irreparabili che si ripercuotono nell'età adulta.



**La violenza istituzionale ed il mito delle denunce strumentali delle donne e dei falsi racconti di abuso dei bambini. La *parental alienation* (PAS) strategia difensiva a tutela del genitore maltrattante.**

**Avv. Michela Nacca**

**Presidente *Maison Antigone***

*“In fondo io, a parte il sostegno di chi mi voleva bene, ma che poteva darmi solo consigli di buon senso, non certo professionali, sono stata lasciata da sola dalle istituzioni e da chi avrebbe dovuto consigliarmi e aiutarmi. Erano tutti troppo intenti ad analizzarmi, a giudicarmi, a sottovalutarmi nelle mie percezioni, a far passare la Pasqua, le estati, i week end, i colloqui.”*

Patti E., *Col senno di poi. Uccisi e bruciati dal padre. La madre racconta la strage di Ono San Pietro*, (a cura di Laura Bergami) Libere ed., febbraio 2022, p. 125<sup>1</sup>.

Nel 2021-2022, in ritardo rispetto ad altri Paesi come gli USA, l’Inghilterra, l’Australia, la Spagna e la Francia, finalmente anche in Italia la ***Commissione Parlamentare di inchiesta sul Femminicidio ed altre forme di violenza***, alla luce di un attento esame avviato dal febbraio 2020 su 1.500 casi giudiziari, ha attestato la “vittimizzazione secondaria” o “violenza istituzionale” perpetrata nei tribunali italiani e dovuta alla quasi sistematica negazione/svalutazione/mancata considerazione delle prove documentali e

---

<sup>1</sup> Erica Patti è la mamma dei fratellini Iacovone, Andrea e Davide, uccisi dal padre Pasqualino il 13 luglio 2013 ad Ono San Pietro mentre pernottavano con lui così come stabilito dal tribunale: nessuno rispose alle sue richieste di protezione per i figli, costretti a proseguire la frequentazione genitoriale pericolosa nonostante le minacce di morte ed i maltrattamenti che l’uomo continuò ad agire nonostante la separazione e le denunce della donna.

testimonialiali di violenza domestica maschile e di abusi sessuali su minori nei procedimenti giudiziari di separazione, divorzio e affido dei minori.

La Commissione Parlamentare in vari Report ha precisato come tale mancata considerazione incida nel 96% dei casi, comportando gravi rischi per la amministrazione della Giustizia e la sua credibilità, per la tutela della salute e della sicurezza non solo delle donne ma anche dei minori coinvolti, costretti a contatti, collocazioni, affidi condivisi o addirittura esclusivi a uomini violenti<sup>2</sup>.

Riguardo le cause di tale distorsione, la stessa Commissione parlamentare ha verificato come essa sia stata dovuta all'applicazione del costrutto *Parental Alienation*<sup>3</sup> (già denominato *Parental Alienation Syndrome PAS*<sup>4</sup>) diagnosticato o individuato tramite CTU nonché causata da prassi giudiziarie instaurate nei tribunali – evidentemente proprio sulla base dei pregiudizi instillati da quella “*pseudoteoria*”<sup>5</sup> - che durante i primi anni

<sup>2</sup> I Report della Commissione possono essere visionati ai seguenti link <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/361580.pdf> e in <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/420984.pdf> - I Report sono stati citati dalla Relatrice Speciale sulla Violenza contro le donne e le bambine UNSRVAVG Reem Alsalem, nella sua relazione dell'aprile 2023 A/HRC/53/36, esposta al Consiglio per i Diritti Umani a luglio 2023 v. in <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5336-custody-violence-against-women-and-violence-against-children>

<sup>3</sup> Recentemente dall'Università di Ottawa ed all'interno di uno studio pluriennale, è stato accertato, con un sondaggio internazionale alla cui elaborazione la scrivente ha collaborato, che il costrutto Parental Alienation pur applicato è oggi diversamente rinominato. Gli esiti dello studio sono stati anticipati a settembre scorso all'European Conference Domestic Violence 2023 dal Prof. Simon Lapierre. Maison Antigone è stata presente a tale euro conferenza anche con un altro studio, condotto dall'Università di Bristol UK (Dottoressa R. Castiglione) a cui ha collaborato anche Anthea Di Benedetto presidente di Aurea Caritate.

<sup>4</sup> La Pas fu teorizzata da Richard Gardner nel 1985 Cfr. R.A. Gardner, *Recent Trends in Divorce and Custody Litigation*, in *The American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry's Academy Forum magazine*, 1985. Gardner era un medico americano di NYC il quale, millantando di essere un Professore docente della Columbia University, lavorò per quasi venti anni come consulente di parte “esperto sulla Pas” testimoniando dinanzi tribunali civili e penali americani costantemente in difesa di uomini accusati dai loro stessi figli di abusi sessuali o violenze. A questi minori Gardner immancabilmente finiva per diagnosticare la Pas, una presunta e infondata patologia frutto a suo dire di manipolazione materna, che avrebbe reso donne e minori non credibili agli occhi dei Giudici: in tal modo Gardner riusciva a far ottenere l'assoluzione ed addirittura l'affido condiviso o esclusivo dei figli minori a favore dei propri assistiti. “*Autentic american monster*” Gardner fu definito alla sua morte dall'Independent, v. in <https://www.independent.co.uk/news/obituaries/dr-richard-a-gardner-36582.html>. La stessa Columbia University smentì che egli fosse stato Docente e professore Universitario, pretendendo che il suo necrologio pubblicato dai famigliari sul NY Times fosse modificato.

<sup>5</sup> La Pas è stata definita *pseudoteoria* da numerosi esperti e organismi e associazioni: così il National Council of Juvenile and Family Court Judges. NCJFC, anche il The Leadership Council on Child Abuse & Interpersonal Violence <http://www.leadershipcouncil.org/1/pas/faq.htm>, v.

2000 hanno via via condotto i Giudici a delegare al Consulente Tecnico di Ufficio le istruttorie, con l'ascolto delle parti e di testimoni, dei minori coinvolti, e la stessa valutazione delle prove documentali. Professionisti che tuttavia hanno competenze totalmente diverse e seguono criteri e fini estranei a quelli giuridici sostanziali e processuali della Giustizia.

La Commissione Femminicidio ha disvelato nei propri Report come questo fenomeno distorto investe anche le Corti penali italiane e persino l'attività preliminare delle Procure e della Polizia Giudiziaria con medesimi esiti: mancanza di adeguate indagini preliminari e istruttorie giudiziali affette da pregiudizi, negazione o svalutazione delle prove della violenza domestica e degli abusi sessuali su minori, assenza di tutela delle vittime di violenza domestica e/o abusi su minori ed inversione dei ruoli tra vittima e maltrattante: anche in questo caso spesso suscitata da relazioni peritali redatte in sede civile e condizionate dai pregiudizi Pas/Pa, prodotte in ambito penale, acriticamente considerate senza tener conto né del diverso contesto e delle diverse finalità processuali né soprattutto della irrazionalità e contraddittorietà di tali valutazioni con le prove addotte, che dunque rimangono ignorate<sup>6</sup>.

A conclusioni analoghe giungeva nel settembre 2022 anche la **Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori**, disvelando e confermando una grave distorsione nelle valutazioni di CTU e servizi sociali, tese a negare la violenza domestica e gli abusi su minori, tali da influenzare negativamente il corso della Giustizia<sup>7</sup>

---

anche l'Associazione Spagnola di Neuropsichiatria (2010) [http://www.aen.es/docs/Pronunciamiento\\_SAP.pdf](http://www.aen.es/docs/Pronunciamiento_SAP.pdf) ed anche l' European Association for Psychotherapy <https://mukeshkapilablog.org/2021/10/09/the-malignant-pseudo-science-of-parental-alienation%E2%82%AC%81/>, la National District Attorneys Association (Associazione Nazionale dei Procuratori Distrettuali) e l'Istituto di Ricerca dei Procuratori Americani (American Prosecutors Research Institute) ecc. ecc.

<sup>6</sup> In occasione della presentazione del Report finale della Commissione Femminicidio e l'annuncio della Riforma Cartabia, indicata come risposta correttiva ai risultati della Commissione Femminicidio, si legga il discorso di Giuliano Amato in <https://studiolegaledonne.webnode.it/l/intervento-di-giuliano-amato-alla-presentazione-del-report-della-commissione-parlamentare-di-inchiesta-sul-femminicidio/>

<sup>7</sup> Dinanzi tale Commissione venni audita nel luglio 2022. V. Report finale al seguente link. <https://www.camera.it/leg18/491?idLegislatura=18&categoria=023&tipologiaDoc=documento&numero=031&doc=intero>

Ben due Commissioni parlamentari di inchiesta italiane dunque davano così finalmente risposta alle istanze e richieste di Giustizia di singole madri, piccole associazioni italiane, professionisti, movimenti di donne fondati dal 2019<sup>8</sup>, femministe, giornaliste, Deputate<sup>9</sup>, Magistrati<sup>10</sup> e Docenti universitari<sup>11</sup> che fin dal 2010 coraggiosamente,

<sup>8</sup> Fra le associazioni ricordo il Movimento per l'Infanzia di Andrea Coffari, la associazione *Maison Antigone* che presiedo dal 2017, nonché il movimento *Femminicidio in Vita* di Imma Cusmai, le associazioni *Movimentiamoci Vicenza* di Emanuela Natoli e *Aurea Caritate* di Anthea Di Benedetto, il movimento *Comitato Madri Unite* di Laura Massaro, l'associazione *Federico nel Cuore* di Antonella Penati mamma di Federico Barakat, ucciso dal padre durante un incontro protetto, *Verità Altre* di Giada Giunti e *Maternamente* di Manuela Bruschini e Paola Pieri a cui si è aggiunta di recente l'associazione *Minori Diritti* presieduta da Umberto Baccolo. Andrea Mazzeo è lo Psichiatra che da più tempo e con abnegazione denuncia tramite il suo blog questo sistema distorto indotto da teorie infondate proposte da una parte della psicologia giuridica (v. in <http://www.alienazionegenitoriale.org/home.htm>). Si vedano le sue pubblicazioni ed in particolare il suo blog in cui ha elencato anche la bibliografia italiana critica verso la Pas/Parental Alienation. A tal riguardo si vedano anche i seguenti testi: Pignotti M.S., *I nostri bambini meritano di più* (ed. Libellula, 2018), v. Mazzeo A., *Ragioni negatorie dell'esistenza scientifica di una sindrome di alienazione parentale e strategie per il contrasto della perizia*, in *Il minore nel conflitto genitoriale* (a cura di Cassano Giuseppe) ed. Giuffrè pag. 189-220, v. S. Vaccaro, C. Barea Payueta, *PAS: presunta sindrome di alienazione parentale*, Firenze, 2011; v. di Andrea Coffari *Rompere il silenzio. Le bugie sui bambini che gli adulti si raccontano* (Laurana ed. 2018), nonché di Rita Ferri, *Violenza istituzionalizzata contro minorenni e donne. L'occultamento per autoreferenza* (Chichy ed. 2019); v. G.A. Polizzi, *Consulenze tecniche devianti dalla scienza medica: il caso della PAS*, in *Rivista italiana di medicina legale*, n. 2, 2020, pp. 1300-1331; v. La legge dei Padri di Patric Jan, nella traduzione italiana edita da La Bussola nel 2022. Nel 2022 è stato pubblicato anche il saggio *AAVV, Senza Madre, storie di figli sottratti dallo Stato*, Ed Magi. Nel 2020 era già stato pubblicato *Finche' non sorsi come Madre* di Debora Donnini (ed. Chirico). Per capire le dinamiche di negazione della violenza domestica in ambito processuale, anche quando essa sia particolarmente pericolosa, è importante la pubblicazione di Erica Patti, *Col senno di poi* (Libere ed. 2022): la mamma dei fratellini Iacovone uccisi dal padre perché non vennero creduti dalle istituzioni.

<sup>9</sup> Tra le Deputate più attive ricordo Veronica Giannone che tra settembre 2019 ed il 2021, collaborando anche con *Maison Antigone*, presentò oltre 40 interrogazioni parlamentari e interpellanze su altrettanti casi giudiziari, suscitando la discussione – a livello parlamentare – circa l'opportunità di una indagine approfondita sul tema, così come era già stato effettuato in altri Paesi (USA, Australia, UK, Francia, Spagna). *Maison Antigone* ha collaborato alla presentazione di interrogazioni parlamentari su altrettanti casi anche con la Deputata Rossella Muroli e Maria Cecilia Guerra.

<sup>10</sup> Tra i magistrati che per primi hanno denunciato la distorsione della Giustizia dovuta a discriminazioni e stereotipi sulle donne ricordo Paola Di Nicola e Fabio Roia, da qualche giorno nominato dal CSM Presidente del Tribunale di Milano: della Di Nicola si legga *La mia parola contro la sua. Quando il pregiudizio è più importante del giudizio* (ed. HarperCollins, Italia) 2018. Di Fabio Roia si legga *Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche* (ed. Franco Angeli, Italia) 2017.

<sup>11</sup> Tra i primi ad attenzionare in Italia riguardo l'uso della "teoria" Pas ed i suoi effetti distortivi furono nel 2007 le professoresse Micaela Crisma e Patrizia Romito dell'Università di Trieste (in Crisma M., Romito P., *L'occultamento delle violenze sui minori, il caso della sindrome da alienazione parentale*, *Rivista di Sessuologia*, 31 (4): 263-270 leggi articolo in <https://docplayer.it/16974881-L-occultamento-delle-violenze-sui-minori-il-caso-della-sindrome-da-alienazione-parentale-micaela-crisma-patrizia-romito.html>) e lo psicologo Claudio Foti (in Foti C., *"Il negazionismo dell'abuso sui bambini, l'ascolto non suggestivo e la diagnosi possibile"*,

tramite la stampa ed attraverso interrogazioni parlamentari, chiedevano una simile indagine, a cui si sono affiancate via via anche le associazioni antiviolenza più rappresentative.

La Commissione Femminicidio avviò i suoi lavori dopo essere stata sollecitata da varie condanne di organismi sovranazionali: in primis la **condanna emessa il 13 gennaio 2020 dal comitato GREVIO**<sup>12</sup>, sulle ripetute violazioni della Convenzione di Istanbul accertate, avendo anche questa commissione attenzionato circa il grave rischio distorsivo della Giustizia civile e penale italiana dovuta all'utilizzo ed all'applicazione dei principi della "pseudoteoria" *Parental Alienation* (ex Pas) con una rivittimizzazione delle donne e minori già vittime di violenza domestica ed una conseguente mancata tutela. Una condanna che fu contemporanea a quella di altri Paesi europei, suscitata in particolare dall'intensa attività di denuncia svolta su questo fronte dalla comunità accademica, professionale, sociale ed associativa spagnola.

Una condanna, quella del GREVIO all'Italia, che seguiva già altre: **nel 2011 e 2017 da parte del Comitato CEDAW UN, nel 2018 l'attenzione espressa dalle Relatrici Speciali delle Nazioni Unite, Dubravka Šimonović, sulla violenza contro le donne, e Ivana Radačić**, anche presidente del gruppo di lavoro sulla questione della discriminazione verso le donne nelle leggi e nella pratica, che in una lettera di sei pagine inviata ad ottobre 2018 espressero al Governo all'epoca in carica "profonda preoccupazione" sulla proposta di Riforma del diritto di famiglia e affido minori contenuta nei ddl 735 e collegati e dinanzi il rischio di approvazione del reato di Parental Alienation proposto nel ddl 45, presentati pochi mesi prima<sup>13</sup>.

---

in Minorigiustizia n.2 / 2007. paragrafo n. 12 "Abuso della scienza e scienza dell'abuso"; ed ancora in Foti C., Viggiano D., *Psicologia forense dalla parte del bambino*, Sie edizioni, Pinerolo, 2012 ed in Foti C., Prefazione al libro di Girolamo Andrea Coffari, *Rompere il silenzio. Le bugie sui bambini che gli adulti si raccontano*, Laurana editore, Milano, 2018 e in Foti C., *Il patriarcato è vivo e sta dentro di noi*, in "Su la testa. Argomenti per la rifondazione comunista" (in corso di pubblicazione).

<sup>12</sup> V. Report in

[https://www.criminaljusticenetwork.eu/contenuti\\_img/Rapporto%20GREVIO.pdf](https://www.criminaljusticenetwork.eu/contenuti_img/Rapporto%20GREVIO.pdf)

<sup>13</sup> V. lettera delle relatrici in

[https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WG/Communications/OL\\_ITA\\_5\\_2018.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WG/Communications/OL_ITA_5_2018.pdf), si veda il ddl 735 e ddl 45 in seguenti link

[https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/50388\\_testi.htm](https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/50388_testi.htm) e <https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/48691.htm>. La Riforma proposta nel 2018 era stata anticipata negli anni precedenti, fin dalla XVI Legislatura, da altre proposte analoghe contenute in altri ddl o pdl tra cui il ddl 957 del 2008 v. testo in

Nel 2012, in prossimità della **non inclusione della Parental Alienation nel DSM 5** da parte della comunità accademica, in Italia vi fu il pronunciamento del Ministro della Salute e dell'Istituto Superiore della Sanità riportato in aula dal Sottosegretario alla Salute il prof. Adelfio Cardinale, in risposta **all'interpellanza urgente n. 2-01706** dell'Onorevole Antonio Borghesi (IdV) e conseguente al famoso caso di Cittadella (*"Elementi in merito alla sindrome di alienazione genitoriale, con particolare riferimento al suo inserimento nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali"*<sup>14</sup>) con cui fu definitivamente chiarita la infondatezza della Pas<sup>15</sup>. Il Prof. Cardinale terminò il proprio

---

[https://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/32138\\_testi.htm](https://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/32138_testi.htm) ed il pdl 3708 presentato a settembre 2010

[http://documenti.camera.it/dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando\\_wai.asp?codice=16PDL0041470](http://documenti.camera.it/dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=16PDL0041470), finalizzati a rendere automatico l'affido condiviso e la collocazione paritaria alternata dei minori, senza alcuna specifica indagine e limite dinanzi la violenza domestica, la cui previsione di valutazione veniva dunque omessa.

<sup>14</sup>V. interpellanza urgente a pag. 75 al seguente link

<https://leg16.camera.it/410?idSeduta=0706&tipo=stenografico#sed0706.stenografico.tit00090.sub00020.int00020>

<sup>15</sup> Questa fu la risposta del Sottosegretario " *Signor Presidente, onorevoli deputati, ringrazio gli onorevoli interpellanti per aver sollevato la delicata questione relativa alla sindrome parental alienation syndrome (PAS o sindrome di alienazione genitoriale), in quanto mi si consente di puntualizzare che detta sindrome è stata di recente ipotizzata da uno studioso statunitense, Gardner, e che anche negli Stati Uniti essa è tuttora soggetta ad amplissime discussioni e non ha ricevuto alcun riconoscimento ufficiale secondo i canoni della medicina delle evidenze scientifiche. Secondo Gardner, la PAS è un vero e proprio disturbo che si sviluppa prevalentemente nel contesto di controversie per la custodia dei figli e sarebbe il frutto di un condizionamento dei figli da parte di un genitore, così detto «alienante», che porterebbe i figli ad esibire astio e disprezzo ingiustificato e continuo verso l'altro genitore, così detto «alienato». Peraltro, Gardner ha ulteriormente descritto il costrutto di alienazione genitoriale in numerosi lavori autopubblicati, cioè non sottoposti alla verifica della letteratura specifica propriamente detta, ad alcun filtro di pubblicazione mediante revisione di esperti, la cosiddetta peer review, che oggi è il canone principale di valutazione delle pubblicazioni scientifiche anche nei concorsi universitari. La sindrome in **esame non risulta inserita in alcuna delle classificazioni in uso (ICD-10, ovvero International classification of diseases; DSM-IV, ovvero Diagnostic and statistical manual of mental disorders), né si è a conoscenza di un suo possibile inserimento nell'edizione del DSM-V, attualmente nella fase di definizione. In effetti, la sindrome PAS non viene considerata come un disturbo mentale, ed è stata oggetto di attenzione prevalentemente in ambito forense, più che da parte della psichiatria e della psicologia clinica. In merito alle iniziative per verificare il ricorso diagnostico alla sindrome PAS da parte di alcuni medici nel nostro Paese, è opportuno rilevare che tale aspetto rientra nell'ambito delle competenze professionali e della coscienza del medico curante. L'Istituto superiore di sanità, interpellato perché è il più alto organo di consulenza scientifica del Ministero, ha sottolineato che i fenomeni di ritiro dell'affetto da parte del bambino nei confronti di uno dei genitori, emersi in alcuni casi di affidamenti a seguito di divorzio, possono essere gestiti dagli operatori legali e sanitari senza necessità di invocare una patologia mentale per spiegare i sentimenti negativi di un bambino verso un genitore. L'inutile e scientificamente non giustificato etichettamento come «caso psichiatrico» può rendere ancora più pesante la difficile situazione di un bambino conteso. Sebbene la PAS sia stata denominata **arbitrariamente dai suoi proponenti con il termine «disturbo»**, in linea con la comunità scientifica internazionale, l'Istituto superiore di sanità non ritiene che tale costrutto abbia né sufficiente***

intervento affermando in modo significativo “...*Se posso, poi, alla fine della risposta ufficiale esprimere una mia valutazione, come medico e cittadino, credo che provvedimenti si dovrebbero prendere contro alcuni genitori che si vedono strappati i figli e non intervengono in maniera brutale.*” giustificando appieno le madri che reagiscono alle decisioni giudiziali di allontanamento dei figli tentando di sottrarre i loro bambini al trauma: un intervento che dunque avrebbe dovuto mettere a tacere anche quelle argomentazioni e richieste avanzate da psicologi, psichiatri ed avvocati che, sulla scia degli insegnamenti gardneriani, chiedevano invece la condanna penale per sottrazione di minore o inadempimento del provvedimento giudiziale o maltrattamenti o resistenza a pubblico ufficiale per quelle madri che si fossero opposte<sup>16</sup>.

Ne segui la **Ordinanza n. 7041 del 20 marzo 2013 della I sez. civile della Corte di Cassazione** che, presieduta dalla Giudice Gabriella Luccioli, affermò la infondatezza della Pas decidendo la revoca del provvedimento di allontanamento di un minore dalla madre ritenuta alienante<sup>17</sup>. Un pronunciamento che fu seguito da altre Ordinanze che, cassando i provvedimenti giudiziari delle corti di merito, ribadivano come fosse imprescindibile che il Giudice non ignorasse i fatti e le prove, richiamando dunque sia la necessità che venisse svolta indagine istruttoria giudiziale, con l’ascolto indispensabile del minore da parte del Giudice – specie se già infradodicenne e nel caso fosse stata denunciata la violenza domestica - sia richiamando alla valutazione attenta di tutti i fatti, evitando di basarsi su presunzioni, specie se illogiche, contraddittorie e incoerenti rispetto ai fatti, suggerite da teorie psicologiche non approvate dalla Comunità scientifica.

---

*sostegno empirico da dati di ricerca, né rilevanza clinica tali da poter essere considerata una patologia e, dunque, essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici. Se posso, poi, alla fine della risposta ufficiale esprimere una mia valutazione, come medico e cittadino, credo che provvedimenti si dovrebbero prendere contro alcuni genitori che si vedono strappati i figli e non intervengono in maniera brutale.”. Cfr. Camera dei Deputati, Resoconto stenografico dell’Assemblea – Seduta n. 706 di giovedì 18 ottobre 2012, Interventi relativi all’interpellanza urgente “Elementi in merito alla sindrome di alienazione genitoriale, con particolare riferimento al suo inserimento nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali”, in link indicato nella nota precedente, pag.75-76.*

<sup>16</sup> Purtroppo negli ultimi anni si stanno moltiplicando i rinvii a Giudizio e le condanne alle madri che abbiano attuato questi naturali atteggiamenti di istintiva protezione dei figli.

<sup>17</sup> E’ il caso di Cittadella V. la sentenza in

[https://www.questionegiustizia.it/data/doc/74/cassazione\\_sentenza\\_7041-2013.pdf](https://www.questionegiustizia.it/data/doc/74/cassazione_sentenza_7041-2013.pdf)

Fra queste nuove Ordinanze ricordo la **Cass. civ. n. 6919/ 2016** che riconoscendo *la parental alienation* come teoria “non scientifica” richiamava i tribunali di merito all'utilizzo dei comuni mezzi di prova tipici e specifici della materia (dunque non escluso l'ascolto diretto del minore).

Si veda altresì **l'Ordinanza Cass. civ. 5757/2016**, che indicava come, indipendentemente dalla valutazione di *parental alienation*, il minore dovesse rimanere collocato presso la madre, considerata dal CTU alienante, così ignorando la diagnosi e dando prevalenza alla volontà del minore.

Così **Cass. civ. n. 20107/2017** decideva che «*non si possono imporre incontri forzati al minore...*» e che il «*riavvicinamento solo su basi spontanee*» dovesse essere attuato, ossia con il consenso del minore.

**L'Ordinanza Cass. Civ. n° 22744/2017** ammoniva che non si dovessero interrompere i rapporti né si dovesse allontanare il figlio dalla madre, sebbene considerata dal CTU alienante: gli ermellini dunque ignoravano la CTU e ancora una volta indicavano che dovesse prevalere la volontà del minore, non legittimando prassi coercitive e dunque traumatiche!

Con **Cass. Ord. n. 21215 / 2017** veniva stabilito che non rilevasse la diagnosi di pas/pa ma i comportamenti genitoriali ingiustificatamente ostativi fossero comunque da comprovarsi e non si potessero presumere alla luce del rifiuto del minore. Così ammonendo circa le presunzioni derivate da teorie psicologiche come la Parental Alienation.

**L'Ordinanza di Cass. civ. 13274 /2019** ha ritenuto l'alienazione parentale «*deviante dalla scienza medica ufficiale*» e, pur attestando un pervicace rifiuto filiale verso il genitore, cassava la decisione della Corte di Appello che aveva confermato l'allontanamento materno, la collocazione del minore in casa famiglia per 6 mesi ed infine l'affido paterno, rinviando e censurando «*i consulenti tecnici nominati in primo grado, i quali sono stati con lei – la madre- rigidi e severi, non offrendole il necessario sostegno*». Gli ermellini indicavano che l'ascolto del minore (12-15 anni) fosse necessario da parte del Giudice a pena di nullità del provvedimento.



**Cass. civ. ordinanza n. 27207/2019** ammoniva ancora circa la prevalenza da attribuire alla volontà del minore che rifiuta incontri genitoriali forzati.

Nel 2021 e nel 2022, dopo l'ennesima bocciatura della *Parental Alienation* da parte della comunità scientifica internazionale e dell'OMS intervenuta tra il 2019 ed il 2020 che ne rigettò ripetutamente l'inserimento nell'ICD 11<sup>18</sup>, altre due ordinanze storiche definiranno la *Parental Alienation* e la *Sindrome della madre malevola* come *tatertyp*, ossia fattispecie di reato costruite sulle donne e basate su meri pregiudizi, grazie alla **ordinanza 13217/2021**<sup>19</sup>, mentre il *reset* – ossia l'allontanamento coatto dalla madre finalizzato al riallineamento paterno - fu indicato come un trattamento estraneo ad ogni *principio di uno Stato di Diritto* con l'**Ordinanza 9691 del 24 marzo 2022**, facendo ancora una volta prevalere la volontà del minore e l'esigenza di considerare ogni circostanza, caso per caso, da parte del giudice e senza valutazioni né prassi preconfezionate.

La **Dottoressa Francesca Ceroni, Sostituta Procuratrice Generale presso la Corte di Cassazione**, che ha collaborato ai lavori della Commissione Femminicidio, il 15 marzo 2021 durante l'udienza camerale aveva depositato una **importante requisitoria** dinanzi gli Ermellini di Piazza Cavour (Ricorso del gennaio 2019 R.G.n.36260/19) in cui chiedeva la riforma del Decreto della Corte di Appello di Roma che, confermando l'affido del minore ai servizi sociali, ne aveva disposto la "*parentectomia*" dalla madre e la collocazione in casa famiglia sulla base di una valutazione di Alienazione Parentale. La

---

<sup>18</sup> Nel 2019-2020 l'OMS ripetutamente bocciava la proposta di includere la Parental Alienation nell'ICD 11: non solo se intesa come sindrome, ma anche in quanto Disordine o Disturbo e persino se considerata come esempio di "*problema relazionale genitore figlio*". Nei primi mesi del 2019 fui ammessa dall'OMS a discutere ed argomentare sulla piattaforma web predisposta dal Team WHO al fine di discutere le nuove voci proposte, tra cui appunto la Parental Alienation. Scrisi di volta in volta alcuni articoli nel mio blog <https://studiolegaledonne.webnode.it/contrastiamo-la-cd-alienazione-genitoriale-o-pas/> in cui annunciavo i vari rigetti da parte del Team WHO, delle commissioni MSAC e CSAC delle varie proposte inerenti il costrutto PA, tra cui quella dello psicologo italiano Marco Pingitore che proponeva di considerare la PA come forma di problema relazionale genitore figlio che può avvenire nelle separazioni e divorzi genitoriali ad alta conflittualità. Conservo innumerevoli screenshot di tali rigetti, che iniziai a scattare quando mi resi conto che cominciavano ad essere cancellate dagli autori le proposte già rigettate. In quegli anni entrai quasi quotidianamente nella piattaforma per rispondere e argomentare sul *thema decidendum*.

<sup>19</sup> Come presidente di *Maison Antigone* il caso mi giunse a fine 2019 e, dopo averne attentamente studiato il fascicolo processuale, ritenendo ci fossero i presupposti per ottenere una risposta positiva dalla Cassazione misi in contatto la ricorrente con l'Avv. Voltaggio, che ottenne l'Ordinanza indicata.

Sostituta Procuratrice Generale nella sua requisitoria aveva stigmatizzato in modo grave ed efficace l'incostituzionalità della "pseudotheory" Alienazione Parentale, di un concetto coercitivo di bigenitorialità e della stessa "parentectomia" ossia del percorso di "cura" dalla *Parental Alienation*!<sup>20</sup>

Pochi mesi dopo, **il 6 ottobre 2021**, veniva peraltro approvata la **Risoluzione del Parlamento europeo** "sull'impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini (2019/2166(INI)" che nuovamente stigmatizzava l'uso del costrutto Parental Alienation nei tribunali europei, allarmando sui gravi effetti distorsivi della Giustizia e rivittimizzanti donne e minori<sup>21</sup>.

Ciò nonostante **Il 18 marzo 2022 la Commissione ONU sullo Status delle Donne (CSW UN)**, alla luce di innumerevoli segnalazioni di casi giudiziari giunte nel luglio 2021, di nuovo era costretta a condannare l'Italia, insieme ad altri Paesi, per la mancata tutela da parte dei tribunali italiani verso donne e minori vittime di violenza domestica e abusi sessuali paterni dovuta alla applicazione dei criteri derivati dalla teoria Pas/PA e da costrutti analoghi<sup>22</sup>.

Nei tribunali di merito dunque l'applicazione del costrutto PA e suoi "corollari" sembra tuttora non estinguersi: ciò avviene nonostante la Riforma Cartabia sia in gran parte ormai entrata in vigore, tentando di arginare la deriva giurisprudenziale a favore del costrutto Parental Alienation: ad esempio imponendo l'ascolto giudiziale del minore *ad validitatem* specie nei casi di allegazioni di violenza, ma anche prevedendo che il consulente tecnico eventualmente nominato dal giudice nel procedimento debba attenersi «ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità estranee agli stessi».

---

<sup>20</sup> V. in

<https://studiolegaledonne.webnode.it/l/una-requisitoria-in-cassazione-denuncia-la-violenza-is-tituzionale-attuata-nei-tribunali-a-causa-della-applicazione-dei-principi-della-parental-alienation/>

<sup>21</sup> V.in.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0406&from=EN>

<sup>22</sup> La notizia veniva riportata da Eleonora Francica, mia figlia, giornalista negli USA inviata da La Voce di NY presso l'ONU v. in

<https://lavocedinyork.com/en/2022/03/18/un-commission-on-the-status-of-women-pushes-against-parental-alienation/>

Sicché ad **aprile 2023 la Relatrice Speciale sulla violenza contro le donne e le bambine Reem Alsalem** sulla base di migliaia di segnalazioni giunte a dicembre 2022<sup>23</sup> ha pubblicato un Report, presentato all'Assemblea Generale ed al Consiglio per i Diritti Umani nel luglio successivo, in cui, tra gli altri Paesi, ha di nuovo condannato l'Italia per la rivittimizzazione agita nei tribunali civili e penali a causa di pregiudizi indotti a danno di madri e minori a causa della applicazione del costrutto *Parental Alienation* e da teorie similari o da corollari derivati. Nel Report la Relatrice Speciale ha chiesto agli Stati non solo di formare giudici e servizi sociali nonché valutatori della capacità genitoriali sugli abusi sessuali e la violenza domestica, ma anche di escludere i sostenitori della pas/pa dagli albi dei CTU e di non applicare i "criteri" della Parental Alienation, criminalizzandone l'utilizzo<sup>24</sup>. Il Report ha suscitato un'ondata di critiche diffamatorie da parte di alcuni sostenitori della Pas/Pa, che molto dicono del loro *modus operandi* e della loro *mens*. Il centro accademico **Rackman Center** pubblicava di seguito un documento di sostegno alla Relatrice<sup>25</sup>.

Anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo negli ultimi anni ha confermato questa distorsione della Giustizia condannando più volte l'Italia per le mancate indagini e le mancate tutele dovute sia ad una applicazione distorta del concetto di cogenitorialità, sia ai pregiudizi innescati dal costrutto pas/pa<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> Come Presidente di Maison Antigone ho inviato un Report di 800 casi giudiziari raccolti ed esaminati tra il 2017 ed il 2022, allegando 50 relazioni dettagliate su altrettanti casi, redatte da madri ed ex minori vittimizzati, chiedendone l'ascolto diretto.

<sup>24</sup> V.

<https://unwomen.de/wp-content/uploads/2023/06/G2307018-Report-of-the-Special-Rapporteur-on-violence-against-women-and-girls-its-causes-and-consequences-Reem-Alsalem-2023.pdf>

<sup>25</sup> Il documento era sottoscritto anche dalla scrivente v. in

<https://rackmancenter.com/en/collective-expert-academic-response-to-attempts-to-undermine-the-special-rapporteur-on-violence-against-women-and-girls-report-dated-13-april-2023-titled-custody-violence-against-women-and-violence-a/>

<sup>26</sup> Da ultima vedi la sentenza I.M. e altri c. Italia del 10 novembre 2022, con la quale la Corte di Strasburgo, "nell'affermare che la sicurezza del genitore non violento e dei figli deve essere un elemento centrale nella valutazione dell'interesse superiore del minore in materia di affidamento, fa propri i rilievi del GREVIO nel rapporto sull'Italia del 14 giugno 2022 e ne condivide la preoccupazione per la prassi diffusa nei tribunali civili di considerare come genitori «non collaborativi» e «madri inadatte» le donne che invocano la violenza domestica come motivo per rifiutarsi di partecipare agli incontri dei figli con l'ex coniuge e per opporsi all'affidamento condiviso" Daniela Cardamone Giudice del Tribunale di Milano v. in <https://www.questionegiustizia.it/articolo/grevio-cedu-ita>

**Ma come siamo arrivati a questo punto di distorsione della Giustizia civile e penale italiana accertata da vari organismi sovranazionali e commissioni di inchiesta parlamentari italiane?**

Come suggerito dalla Relatrice Reem Alsalem, per capire i motivi della distorsione giudiziale accertata probabilmente dovremmo indagare sulla influenza che la psicologia giuridica ha avuto nelle decisioni giudiziali, ma anche nella elaborazione delle norme sulla co-genitorialità (legge 54/2006) nonché nelle prassi giudiziarie dalla PA ispirate, inducendo i Giudici a ritenersi incompetenti nella valutazione delle capacità genitoriali materia psicologica e che dunque fosse opportuno di fatto sostituire l'istruttoria giudiziale con una attività di CTU e osservazioni di servizi sociali. Un'influenza non sempre positiva evidentemente.

Soprattutto dovremmo indagare sulla selezione e preparazione degli stessi psicologi giuridici e psichiatri forensi: quanto questi sono effettivamente preparati nel valutare gli abusi su minori ed i sintomi della violenza domestica? Quanto invece sono stati preparati sulla Pas/PA tanto da averne una adesione quasi fideistica?

Una risposta a tale argomento sembra essere fornita da un recente studio condotto dalle Dottoresse **Maria Chiara Feresin e Marianna Santonocito intitolato *How Expert Are the Experts? Child Custody Evaluations in Situations of Domestic Violence in Italy***,<sup>27</sup> in cui le due ricercatrici hanno riscontrato gravi pregiudizi sessisti nei CTU, tali da inficiarne gravemente il giudizio valutativo. Esse infatti hanno indagato le conoscenze, le opinioni e le pratiche degli esperti nominati dal tribunale (CTU) nelle controversie di custodia dei figli in casi di violenza domestica (DV). Le interviste di persona semistrutturate sono state condotte con 15 CTU; le trascrizioni delle interviste sono state analizzate con analisi dei contenuti qualitativi. I risultati hanno suggerito che nella gestione dei casi di custodia dei figli, la maggior parte delle CTU ha mostrato: forti pregiudizi contro le donne vittime di DV, che erano spesso colpevolizzate; l'adesione a modelli controversi (ad esempio, sindrome da alienazione parentale) e caratterizzazione delle madri come "alienanti"; scarsa conoscenza di DV e leggi

---

<sup>27</sup> Vedi l'articolo Feresin M., Santonocito M. , *How Expert Are the Experts? Child Custody Evaluations in Situations of Domestic Violence in Italy*, Violence and Victims, Vol 38, Issue 5, Oct 2023, DOI:10.1891/VV-2021-0041 in <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37813573/>

pertinenti. Dallo studio emerge che **le CTU trascurino i comportamenti significativi di Domestic Violence e le due ricercatrici terminano il loro studio raccomandando l'urgente necessità di sviluppare e attuare linee guida sul processo decisionale in materia di custodia dei figli nel contesto del DV**. Una problematica – quella del pregiudizio sessista degli esperti consulenti tecnici di ufficio CTU - già emersa nel settembre 2019 durante un Convegno a Roma organizzato dalla rete antiviolenza DIRE<sup>28</sup>.

Per capire i pregiudizi da cui sembrano affetti i tribunali, non solo italiani, appare necessario dunque comprendere **come e quando tale distorsione ha avuto inizio e come si è sviluppata**.

Apparentemente la Pas sarebbe stata introdotta per la prima volta in Italia nel 1997 con la pubblicazione dell'articolo di una giovane dottoranda specializzata negli USA in mediazione, Isabella Buzzi, in un libro a cura di Guglielmo Gulotta, Cigoli Vittorio e Santi Giuseppe<sup>29</sup>. Moltissimi sono stati gli psicologi, gli psichiatri, gli avvocati nonché gli assistenti sociali italiani che, formati sulla Pas, da quel momento hanno entusiasticamente aderito a tale costrutto, fondando associazioni e fondazioni a sostegno di questa nuova "teoria" psicologica e della *shared custody*, la cd "bigenitorialità", riproponendo tale costrutto per molti anni a seguire, durante innumerevoli convegni, seminari e corsi formativi destinati ad altrettanti avvocati, assistenti sociali, magistrati, forze dell'ordine, psicologi giuridici, psichiatri forensi e studenti universitari. Persino gli operatori socio sanitari sono stati formati alla Pas, risultando tale insegnamento nei testi adottati dagli istituti formativi della scuola secondaria di 2 grado<sup>30</sup> ed anche dalle domande scritte che furono poste durante l'esame di diploma dell'anno 2016-2017 in un istituto della Calabria<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> v. in

<https://www.dire.it/17-07-2019/354253-consulenza-tecnica-dufficio-parola-agli-esperti-sulla-violenza-di-genere-ce-occultamento/>

<sup>29</sup> V. in Buzzi I., *La sindrome di alienazione genitoriale*, in Cigoli V., Gulotta G., Santi G. (a cura di) *Separazione, divorzio e affidamento dei figli*, Giuffrè Milano, 1997 pagg.177-188.

<sup>30</sup> V. a tal proposito quanto scrissi in

<https://studiolegaledonne.webnode.it/l/la-pas-insegnata-nelle-scuole-secondarie/>

<sup>31</sup> V. a tal proposito quanto scrissi in

<https://studiolegaledonne.webnode.it/l/negli-istituti-per-assistenti-socio-sanitari-insegnano-la-junk-science/>

Così mentre negli USA nel dicembre 2018 il **Giudice Richard A. Dollinger** stigmatizzava in una sua sentenza come “*apice della follia*”<sup>32</sup> i criteri indicati dalla dottoressa Amy Baker ed altri due CTP, esperti di Parental Alienation, dall'altra in Italia pochi mesi prima, nell'agosto 2018, la stessa Dottoressa Amy Baker veniva invitata per insegnare i criteri della Pas/Parental Alienation in una Università italiana, al fine di formare centinaia di futuri CTU, CTP e psicologi responsabili di centri per il percorso alla bigenitorialità ecc.

Sicché non appare strano se in Italia i sostenitori della Pas e della *Parental Alienation* hanno continuato dunque fortemente a difendere le proprie convinzioni fino ad arrivare a scrivere e sottoscrivere vari Memorandum finalizzati a controbattere le critiche sempre più emergenti<sup>33</sup>.

Abbiamo a lungo e non raramente ascoltato i relatori di quei corsi e convegni formativi, intensificatisi tra il 2017 ed il 2020, spiegare la “teoria” Pas o Alienazione Genitoriale, parlando spesso anche di *Sindrome della Madre Malevola* (Turkat)<sup>34</sup> e di *Sindrome di Medea*: inizialmente presentate come forme patologiche psichiatriche tipiche femminili, così come insegnava Richard Gardner, medico americano teorizzatore della Pas fin dal 1985<sup>35</sup>, successivamente come modalità di abuso o maltrattamento su minori, tipicamente femminili, così come reinterpretato da William Bernet nel 2003, quando Gardner si suicidò.

E' anche accaduto che nei corsi, tavole rotonde e convegni sulle valutazioni delle capacità genitoriali nei casi di affidamento ad alta conflittualità giudiziale, proposti in tutta Italia, facendo esempi di inadeguatezza genitoriale non si parlasse mai o quasi mai di violenza domestica e maltrattamenti, ancor meno di abusi sessuali su minori, ma solo o

---

<sup>32</sup> *For this court, the expert's comment, at times, reached almost the apex of foolishness –*

<https://bit.ly/2G8pkCT> v. mio articolo in <https://studiolegaledonne.webnode.it/l/apice-della-follia-cosi-sono-state-reputate-le-valutazioni-di-un-collegio-di-ctp-che-hanno-diagnosticato-la-parental-alienation-tra-cui-amy-baker/>

<sup>33</sup> V. il Memorandum dei 130 “intellettuali” pubblicato il 11 settembre 2020 in <https://www.filodiritto.com/memorandum-di-130-intellettuali-accademici-e-professionisti-esperti-materia-psicoforense> e in

<https://www.alienazione.genitoriale.com/intervista-a-gulotta-il-dubbio-16-9-20/>

<sup>34</sup> “*Malicious Mother Syndrome*” in I.D. Turkat, *Divorce related Malicious Mother Syndrome*, in *Journal of Family Violence*, 10, 253, 1995.

<sup>35</sup> R.A. Gardner (1985), *Recent trends in divorce and custody litigation*, in *Academy Forum*, 29 (2), 3-7.

soprattutto della *Parental Alienation*, della sindrome della *madre malevola*, del rischio perdita della relazione genitoriale paterna innescato dalla conflittualità processuale suscitata dalle madri che denunciano maltrattamenti domestici e/o abusi su minori. Anche quando veniva affermato che la *parental alienation* potesse essere agita sia da madri che da padri, tuttavia gli esempi forniti finivano per essere solo femminili<sup>36</sup>.

In questi corsi formativi e convegni – a centinaia ne ho trovati nella mia attività di ricerca come Presidente di *Maison Antigone*- per molti anni si è dunque fatto esplicitamente o implicitamente riferimento alla “teoria” inventata nel 1985 dal medico americano Richard Gardner, in cui si affermava che ben nel 93% - 96% dei casi – quindi quasi sempre - le denunce per abusi sessuali incestuosi e/o reati spia di violenza domestica sporte dalle madri in fase di separazione e divorzio sarebbero false, strumentalmente depositate a scopi sottrattivi ed a danno dell’altro genitore: il padre denunciato.

La *Parental Alienation* è una “teoria” che Gardner ed i suoi successivi sostenitori hanno continuato a difendere ed usare come strategia processuale – purtroppo con successo nei tribunali di tutti i Paesi occidentali – nonostante il discredito espresso da eminenti professori e accademici nonché da associazioni di magistrati, psichiatri e pediatri<sup>37</sup>: ciò è avvenuto nonostante i tanti gravissimi e ripetuti “**errori giudiziari**” verificatisi nel tempo a causa della applicazione di questa “teoria” e dei suoi irrazionali assunti, verificati dalla Commissioni parlamentari di vari Paesi, tra cui l’Italia.

Innumerevoli sono stati infatti gli omicidi di bambini e ragazzi ad opera di padri con cui sono stati costretti a mantenere una relazione nonostante le denunce e le richieste di protezione materne, non solo rimaste inascoltate ma viceversa ritenute sintomo o

---

<sup>36</sup> Ho conservato varie registrazioni di tali convegni e tavole rotonde, molte delle quali pubblicate sul web negli anni della Pandemia.

<sup>37</sup> Fu definita *junk science* ossia scienza spazzatura dallo Psichiatra americano, Professore Universitario e Presidente dell’APA Paul Fink, nonché già’ Presidente della associazione The Leadership Council già’ nominato in precedente nota. Anche altre associazioni importanti, oltre l’APA e l’APSAC, il National Council of Juvenile and Family Court Judges (NCJFC) il National District Attorneys Association e l’American Prosecutors Research Institute, condannarono la Pas e il suo uso, definendolo “*pseudoteoria*” ed atenzionando sui suoi effetti rivittimizzanti per i minori. In anni recenti l’Associazione dei Pediatri di base spagnoli Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria AEPap ha non solo denunciato la pericolosità e infondatezza della Parental Alienation, ma anche promosso la riforma che ha portato alla criminalizzazione del suo uso e all’obbligo di ascolto giudiziale dei minori di qualsiasi età.

espressione di una psicopatologia materna delirante, psicotica o di una precisa volontà “alienante” o “ostativa” e “manipolativa” della donna<sup>38</sup>.

Non rari anche i casi di suicidio da parte di ragazzi allontanati dalle loro madri protettive e affidati in via esclusiva a padri di cui lamentavano i maltrattamenti o abusi<sup>39</sup>.

Innumerevoli i casi di rivittimizzazione ad opera del padre, a cui era stato permesso di continuare a frequentare i figli minori sebbene rinviati a Giudizio e persino condannati, nonostante prove inequivocabili della loro violenza<sup>40</sup>.

Per anni ci è stato dunque implicitamente suggerito –vogliamo credere certamente in buona fede - di diffidare di quasi tutte le denunce materne e dei racconti di maltrattamento e abuso dei bambini e persino di quelli dei ragazzi.

Nel tempo ci siamo consequenzialmente convinti che tali denunce potessero esprimere quasi sempre un atteggiamento materno maltrattante che, secondo quei relatori, fosse da ritenere un abuso su minori tra i più gravi e, come tale, dunque da denunciare, perseguire e condannare alla detenzione ed al risarcimento danni, in modo anche più esemplare di quello che non andrebbe fatto riguardo i maltrattamenti commessi dai padri e condannati: lesioni e maltrattamenti paterni che comunque, anche quando accertati e gravi, secondo questa “teoria” dovrebbero essere valutati come reattivi al *conflitto genitoriale* innescato dalla donna “*conflittuale*” o addirittura “*malevola*” e dalla “*madre alienante*” o “*ostativa*”, ritenuta tale per il fatto stesso di aver denunciato. Maltrattamenti paterni dunque da condannare molto raramente e blandamente, accogliendo le attenuanti contestate e la sospensione condizionale della pena, tuttavia adottando un atteggiamento decisamente contrario per le madri “ostacolanti la relazione paterna”.

---

<sup>38</sup> Fra loro il caso italiano emblematico di Federico Barakat ma anche quello della piccola Gloria Danho, dei fratelli Iacovone e dei fratelli Pontin nonché quello delle sorelle Capasso a Cisterna di Latina.

<sup>39</sup> Emblematico il caso di Nathan Grieco, un adolescente che fu affidato contro la sua volontà al padre, grazie alla testimonianza come CTP di R. Gardner, nonostante il rifiuto ed i racconti di maltrattamento del ragazzo, che si suicidò poco dopo l’allontanamento materno lasciando una lettera in cui rivendicava il fallimento della giustizia americana.

<sup>40</sup> Vedi i casi raccolti sul blog Protective Mother Italy <https://protective-mothers-italy.webnode.it/storie-dallitalia/> e il caso di Robert, uno fra migliaia, in <https://www.businessinsider.com/parental-alienation-syndrome-father-alleged-child-abuse-wi-n-custody-case-2023-5?r=US&IR=T>



Così è accaduto che a padri condannati per maltrattamenti sia stata accolta la istanza di sospensione condizionale della pena detentiva ed addirittura siano stati beneficiati della collocazione o dell'affido condiviso o in via esclusiva dei figli minori allontanati da madri considerate "ostacolanti", mentre a madri "ostacolanti" ritenute responsabili di "sottrazione di minore" per non aver favorito i contatti paterni è stata rifiutata la applicazione di attenuanti e la sospensione condizionale della pena, nonostante fossero donne incensurate, docenti e concertiste.

**Se da una parte la violenza domestica maschile e paterna è stata progressivamente ridotta ad espressione di un conflitto genitoriale, spesso suscitato dalla donna, dall'altra il conflitto materno è stato dunque viepiù dipinto come maltrattamento e criminalizzato ex art. 572 c.p.**

### **Con esiti paradossali.**

In quei convegni ed in quei corsi ci è stato per anni descritto, esplicitamente e più frequentemente in modo implicito, che infatti la paura verso i contatti paterni manifestata da un bambino (paura presto ridenominata anaffettivamente "rifiuto") o quella rabbiosamente espressa da un ragazzino o un ragazzo che non si vede difeso, da parte delle istituzioni, da un padre denunciato per maltrattamenti o abusi, e persino i racconti di violenza e di abuso sessuale ripetuti coerentemente da questi minori, potessero essere considerati quasi sempre sintomo della Pas/Alienazione Genitoriale. Sia quando si fosse trattato di racconti ripetuti coerentemente, in tal caso considerati espressione di "ricordi ricostruiti o costruiti", sia quando i ricordi fossero stati imprecisi ed i racconti stentati, senza alcuna considerazione dello stato d'animo, dell'età del bambino presunta vittima di abusi e delle modalità precise di racconto di un abuso da parte di un minore, non raramente espresso con il linguaggio del corpo più che verbale<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> ho potuto esaminare più casi in cui, nonostante i bambini avessero confermato durante le operazioni peritali o in incidente probatorio gli abusi subiti e lo avessero fatto in modo chiaro, preciso e coerente verbalizzando, oppure - se più piccoli di età - utilizzando le mani e mimando i gesti di abuso subiti, non sono stati comunque considerati e le denunce sono state archiviate, nonostante lesioni - reinterpretate con stipsi - infezioni veneree - giustificate con scarsa igiene - ed altri sintomi coerenti con l'abuso.

Secondo la “teoria” di Gardner del resto **un bambino abusato e maltrattato desidererebbe ugualmente vivere con il genitore maltrattante e abusante, perché lo amerebbe comunque: dunque, in base a tale assunto, il “rifiuto” e la paura del minore dovrebbe essere sempre considerata espressione della manipolazione materna, in qualsiasi modo definita** (intrusione, condizionamento, influenza ecc.) perciò anche quando i maltrattamenti e gli abusi siano veri e fondati!

Non v'è chi non veda la irrazionalità e infondatezza di un tale ragionamento, *ictu oculi* di mancato buon senso e non corrispondente alla realtà. Tenuto peraltro conto che - anche nel caso di inconsapevolezza o addirittura complicità e favoreggiamento da parte della madre- i mass media, la tv e la scuola stessa oggi (e per fortuna!) rendono consapevoli i minori dei loro diritti e dunque degli abusi subiti invitandoli a denunciare al Garante dell'Infanzia o altre associazioni. Dunque appare del tutto irrazionale che le Istituzioni da una parte promuovano eventi per sensibilizzare contro la violenza domestica invitando i minori a denunciare ma dall'altra, quando i bambini ed i ragazzi denunciano, vengano non creduti, evitando di attivare indagini più approfondite anche utilizzando intercettazioni telefoniche, ambientali ecc<sup>42</sup>.

Per Gardner e secondo la sua “pseudoteoria” del resto un bambino sessualmente molestato dal padre, anche se piccolo e di età inferiore ad un anno, dovrebbe sentirsi - e dunque essere reputato anche dagli altri - “fortunato”: perché, egli scriveva, un padre che abusa sessualmente del figlio non creerebbe danni ed in realtà predisporrebbe il figlio ad una futura capacità sessuale e procreativa maggiore rispetto ad altri bambini non molestati e non abusati<sup>43</sup>.

Alla luce di quanto insegnato da Gardner, talvolta ancora oggi citato in studi e relazioni di CTU, dunque la valutazione della violenza domestica e persino i rinvii a Giudizio e le condanne penali già definitive diventano “irrilevanti”!

---

<sup>42</sup> A tal riguardo si vedano le indicazioni suggerite invece dalla Procura di Tivoli, che raccomandano di dare credibilità alle denunce delle donne ed ai racconti di abuso da parte dei minori.

<sup>43</sup> Gardner nei propri libri autopubblicati sosteneva che i bambini abusati sessualmente “*si possono considerare fortunati per aver avuto un genitore che ha donato loro una tale gratificazione*” v. in Gardner R., *The Parental Alienation Syndrome and the differentiation between fabricated and genuine child sex abuse*, Creative Therapeutics (1987) , pag.145 e v. in Gardner R., *True and False accusations of child sex abuse*, Cresskill, NJ, Creative Therapeutics, (1992) pag. 572, 670-672.

Sicché è accaduto che, proprio grazie all'influenza di tali costrutti, un Tribunale veneto qualche anno fa ha ritenuto che la violenza paterna, sebbene nel caso già accertata con condanna penale definitiva, sarebbe stata "irrilevante" nella decisione circa l'affido dei minori, come riportato nel provvedimento e riferito dall' articolo della giornalista Francesca Visentin del giugno 2021<sup>44</sup>. Non fu l'unico caso: molti sono stati elencati nel sito Protective Mothers Italy in un archivio redatto in base alle notizie degli organi di stampa<sup>45</sup>.

Insomma non solo la paura ("rifiuto") è stata, grazie alla pseudoteoria Pas / PA, reinterpretata come sintomo di alienazione parentale, anziché di violenza domestica fisica, psicologica o abusi sessuali subiti, ma anche i sintomi di abuso sessuale sul minore (attività masturbativa e sessuale ossessivo compulsiva del minore) sono stati da Gardner giustificati e reinterpretati come sintomo di benessere fisico e mentale del bambino, con le immaginabili conseguenze distorsive in ambito giudiziale ed investigativo che tali reinterpretazioni comportano, quando accolte acriticamente dai Giudici.

Per la verità non ho mai sentito fare esplicita menzione in quei corsi e convegni di queste ultime esplicite idee pedo-criminali di Gardner, pur riscontrabili nelle sue conseguenze in moltissimi provvedimenti giudiziari, italiani e non: ignorate o sostituite invece da disquisizioni su quanto la pedofilia, anche incestuosa, sia stata storicamente fenomeno diffuso – dunque "normalizzato" - in determinate società. Di Gardner del resto venne tradotto un solo testo in Italia<sup>46</sup>, ignorandone decine di altri più espliciti. Ignorandone purtroppo anche le condanne che già dai primi anni '90 molti accademici e associazioni di professionisti e Magistrati statunitensi espressero dapprima contro la Pas e poi contro la *Parental Alienation*.

Ciò che tuttavia rimane di quelle idee filo pedofile gardneriane è l'idea, ancora oggi difesa, secondo la quale mai un bambino dovrebbe essere allontanato da un genitore, anche se violento, neanche quando abusante: perché l'allontanamento provocherebbe

---

<sup>44</sup> V. in [https://27esimaora.corriere.it/19\\_giugno\\_21/ti-faccio-sfregiare-condannato-poi-un-altra-giudice-affida-figli-c929ecc6-93a8-11e9-ba7a-83e003df18c5.shtml](https://27esimaora.corriere.it/19_giugno_21/ti-faccio-sfregiare-condannato-poi-un-altra-giudice-affida-figli-c929ecc6-93a8-11e9-ba7a-83e003df18c5.shtml)

<sup>45</sup> V. in <https://protective-mothers-italy.webnode.it/storie-dallitalia/>

<sup>46</sup> Gardner R., *L'isteria collettiva dell'abuso sessuale. Una rivisitazione dei processi alle streghe di Salem*, a cura di F. Ricca (Quattroventi ed. 2013).

gravi pregiudizi e danni al minore, più di quanti non ne provochi l'abuso sessuale stesso! E, per avvalorare ciò, vengono indicati studi in cui è stato accertato il danno provocato ai minori dall'allontanamento genitoriale, ma senza specificare che tali studi si riferiscono non ad allontanamenti da genitori violenti ed abusanti ma da genitori protettivi e curanti, non rifiutati da quei minori!

Secondo questa "teoria" dunque l'unico caso che sembrerebbe giustificare l'allontanamento di un minore dal contesto familiare sarebbe quello in cui le madri si oppongono alla co-genitorialità, denunciando e chiedendo la protezione del figlio minore dal genitore violento o per quelle madri che non impongano ai figli "rifiutanti" contatti paterni anche a costo di usare la forza: quindi sono ancora oggi loro le genitrici indicate come pregiudizievoli, anche quando sinceramente convinte dei comportamenti abusanti paterni raccontati dai loro figli. A questi casi si aggiungono quelli in cui le madri si allontanano dal domicilio familiare portando con sé i figli minori, senza una previa autorizzazione giudiziale: non raramente anche se necessitate vengono considerate "ostative" e talvolta anche solo la richiesta di autorizzazione al trasferimento ha comportato l'avvio di una CTU e dunque una valutazione di inadeguatezza genitoriale.

Durante quei Convegni e corsi italiani è stato anche affermato che, nei casi di più grave rifiuto paterno espresso da bambini e ragazzi affetti da Pas, fosse necessario ricorrere a quel trattamento chiamato fino al 2019 comunemente *reset* ossia all'allontanamento coatto del minore dalla pregiudizievole e pericolosa *madre malevola*: un allontanamento radicale che coinvolge non solo la relazione materna ma di norma anche la relazione con fratelli maggiori e minori nonché tutti i familiari del ramo materno, comportando spesso anche un cambio della scuola, la sospensione dello sport praticato e di tutte le amicizie frequentate legate al contesto materno. Una "*parentectomia*" che, come indicato dai sostenitori della Pas/PA dovrebbe durare mesi, ma più spesso perdura addirittura anni: cioè fino a quando la *madre malevola* non abbia ammesso le proprie presunte responsabilità (psichiche o criminali) ed il minore non si sia riavvicinato al padre temuto<sup>47</sup>.

---

<sup>47</sup> Ancora oggi troviamo provvedimenti giudiziari che acriticamente confermano valutazioni di servizi sociali che impediscono la liberalizzazione di contatti materni, nonostante si tratti di donne mentalmente sane, incensurate, adeguatamente inserite da sempre nella società con normali capacità sociali, affettive, relazionali, professionali e familiari. Madri idonee a crescere

Eppure le sentenze della CEDU che hanno condannato l'Italia per non aver assicurato una continuità di contatti genitore figlio in casi di Pas /PA o rifiuto genitoriale o di prolungata sottrazione di minore, tuttavia non hanno mai indicato l'allontanamento coatto dal genitore preferito/sottrattivo come rimedio, ma sempre e solo rimedi soft come la mediazione, gli incontri protetti, i percorsi alla genitorialità ecc.: così in *Piazzi c. Italia*, del 2.11.2010, ric. n. 36168/09, così in *Strumia c. Italia* n. , v. sentenza del 29.1.2013, ric. n. 25704/11, *Lombardo c. Italia*, v. anche in *Affaire A.T. c. Italie* Ricorso 40910/2019 sentenza del 24 giugno 2021 sub n.67-68.

Nella “teoria” della Pas/PA non trova spazio la riflessione autocritica sulla ragionevolezza e fondatezza di quanto sostenuto circa il reset, l'allontanamento coatto ed i danni producibili sulla salute mentale e fisica innescati da un tale trattamento traumatico, ne' la compatibilità di questa prassi con la Convenzione di Istanbul, la Convenzione di Lanzarote e la Convenzione di Oviedo, riguardo il consenso libero e informato del paziente sottoposto al trattamento sanitario, di cui quello psicologico fa parte. Nessuna domanda sulla approvazione o disapprovazione del trattamento psicologico reset da parte delle autorità sanitarie competenti, mai indagato né verificato<sup>48</sup>.

Chi ha sostenuto e sostiene ancora oggi questa “teoria” e la prassi di allontanamento derivata- ridenominata in altri modi - sembrerebbe non porsi domande sul grave rischio di sistematica violazione di diritti umani, di norme di rango costituzionale, civili penali e processuali, poste a fondamento di uno Stato di Diritto, indotte dalla

---

figli di altri padri o ad insegnare a figli altrui. Donne colpevoli in definitiva per aver denunciato per maltrattamenti il padre dei loro figli e di non aver costretto questi ultimi con la coercizione e persino la brutalità, affinché frequentassero i loro padri, così come consigliava Gardner che le “brave madri” quelle “adeguate” facessero.

<sup>48</sup> Come Presidente di *Maison Antigone* scrissi nel giugno 2021 al Ministero della Salute per chiedere lumi su tale trattamento e se avesse ricevuto l'approvazione o fosse stato validato dal Ministero stesso o da altro organismo sovranazionale competente. La risposta ricevuta il 21 giugno 2021 tramite PEC avvisava che fossero stati annunciati dal Ministro Speranza “studi empirici” sulla *Parental Alienation* e sul suo trattamento. Studi che, se effettuati, in realtà avrebbero costituito probabilmente un mero danno erariale in quanto solo l'anno precedente già l'OMS aveva bocciato ogni proposta di inserimento della *Parental Alienation* nell'ICD 11 confermandone la ascientificità. Ad ogni modo non si è avuta notizia ne' dell'avvio ne' dell'eventuale esito di tali studi empirici e la risposta implicava chiaramente che il reset non fosse validato dal Ministero.

applicazione della “pseudoteoria” di Gardner<sup>49</sup>. Né pare venga data importanza al fatto che il bambino o il ragazzino sottoposto a reset potrebbe finire, durante gli anni in cui è sottoposto al trattamento, per soffocare le proprie emozioni e paure, subendo più gravi danni psicologici, fino ad arrivare alla **depressione** o potrebbe subire una **scissione** e dunque innescare ulteriori disturbi psichiatrici e nel tempo agire egli stesso violenza su sé e gli altri: danni tutti attestati in vari studi dalle ricercatrici Dallam e Silberg<sup>50</sup>.

Questo trattamento, oggi ridefinito in altro modo, continua tuttavia a trovare applicazione nonostante tutto: in quanto presentato come misura a tutela della salute e della sicurezza del minore, motivando in diverso modo la presunta inadeguatezza genitoriale materna a cui ancora si tende ad imputare il rifiuto del minore, nonostante tutto<sup>51</sup>.

Ne' sembrano ancora oggi sortire effetto le ordinanze di Cassazione, le sentenze di condanna della CEDU e dei vari organismi ONU e UE succedutisi, ne' gli esiti della Commissione Femminicidio, già sopra indicati. La stessa Riforma Cartabia, che ha

<sup>49</sup> Fra le tante relazioni sulla pas/pa vedi quella pubblicata dall'Ordine forense di Asti in <https://www.ordineavvocatiasti.it/wp-content/uploads/articolo-PAS.pdf>

<sup>50</sup> Stephanie Dallam e Joyanna L. Silberg nell' ottobre 2016 pubblicano un articolo scientifico intitolato Recommended treatments for "parental alienation syndrome" (PAS) may cause children foreseeable and lasting psychological trauma, Journal of Child Custody, 13(2-3):134-143, 2016 v. in <https://doi.org/10.1080/15379418.2016.1219974> v. in <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15379418.2016.1219974> E' uno studio condotto su 27 bambini portati via dalla madre con diagnosi di Pas con cambio di custodia al padre. Bambini che sono rimasti con il padre in media 3.2 anni. Quali gli effetti? Deterioramento mentale, Ansia, depressione, elementi dissociativi, PTDS (disturbo post traumatico da stress), autolesionismo, propositi suicidari, il 33% dei bambini ha tentato il suicidio, ripetuti tentativi di fuga, ricoveri in ospedali psichiatrici, inferiori possibilità di essere visitati e curati, sentimenti di tradimento da parte delle autorità. Si veda anche in Silberg & Dallam, Abusers gaining custody in family courts: A case serie of over turned decisions Journal of Child Custody, 16(2):140-169, 2019 e Dallam & Silberg , Myths that place children at risk during custody disputes. Sexual Assault Report, 9: 33-48, 2006.

<sup>51</sup> Sempre più frequentemente mi giungono casi giudiziari di madri a cui viene diagnosticata in sede di CTU una psicosi o un qualche disturbo di personalità, facendo intendere che le denunce per maltrattamenti o altri reati spia di violenza domestica da esse sporte, siano da ricondurre a stati psichici alterati della donna e non ad atteggiamenti realmente accaduto dell'ex partner ma impossibili da provare in quanto non tempestivamente registrati ed agiti in assenza di altri testimoni, al di fuori dei figli minori. Si tratta di diagnosi talvolta emesse nonostante i test psicodiagnostici somministrati su questi padri confermino l'aggressività e le modalità violente o coercitive raccontate, e nonostante le denunce siano state esitate in rinvii a Giudizio e, quando archiviate, l'archiviazione sia stata motivata non “per infondatezza” dell'accusa ma per ritenuta “tenuità del fatto”. Psicosi e disturbi che vengono diagnosticati su queste donne in base ad atteggiamenti diversamente reinterpretabili e pur non trovando riscontro nella storia, nei comportamenti sociali, professionali, famigliari agiti da queste donne, né in valutazioni psicologico/psichiatriche pregresse e/o successive.

imposto l'ascolto *ad validitatem* del minore specie nei casi in cui siano state allegate prove documentali e testimoniali di violenza domestica e abusi su minori, anche la prevista esclusione dell'affido e collocazione del minore a genitori violenti e abusanti, prevista dalla Riforma in ottemperanza a quanto disposto dalla Convenzione di Istanbul, sembra ancora non sortire l'efficacia che si sperava, posto che ancora oggi nei fatti ancora ci giungono casi in cui si impongono incontri paterni pericolosi ai minori, perseguendo il ripristino della cd "bigenitorialità" anche in presenza di rinvii a Giudizio e condanne, con prove evidenti di maltrattamenti o abusi<sup>52</sup>.

Gardner del resto raccomandava anche che i Giudici, i servizi sociali incaricati di monitorare i minori ed altri operatori chiamati nei processi di affido ad alta conflittualità giudiziale ad attuare il "riallineamento" paterno, non temessero di giungere a "minacciare" in vario modo i bambini ed i ragazzi che avessero raccontato abusi e rifiutato i loro padri, così da vincerne le resistenze: es. minacciando di allontanarli dalle loro madri, di essere messi in specie di orfanotrofi (case famiglia o strutture diversamente nominate), privati della loro libertà, persino di poter provocare la carcerazione delle loro madri, per mesi o anni, o condannate a somme di risarcimento esorbitanti<sup>53</sup>. Gardner infatti riteneva e affermava apertamente che la "minaccia" e le "punizioni", persino le condanne penali, costituissero delle valide modalità pedagogiche assolutamente lecite affinché un bambino non perdesse la relazione paterna, ritenuta preziosa anche quando gravemente abusante. Un metodo che, in base a quanto

---

<sup>52</sup> Così in un caso giudiziario italiano, tra le molte centinaia che ho raccolto, sono stati imposti per anni gli incontri di una minore con il padre, già condannato in primo e secondo grado per abusi sessuali sulla stessa. Per anni la ragazzina ha soffocato le sue profonde paure e la madre ha evitato di riferire che durante gli incontri il padre pretendesse di far sedere sulle sue ginocchia la figlia, nonostante la presenza indifferente del servizio sociale, così come riferitole, persuasa che sarebbe stata punita come "ostativa" e allontanata dalla figlia. Quando la ragazzina prossima ormai ai dodici anni ha iniziato a rifiutare gli incontri imposti e la mamma a riferire quanto accadeva in tali incontri, puntualmente le valutazioni sulla madre precedentemente sempre positive sono improvvisamente divenute negative e attestanti una sopraggiunta ostatività materna, paventando un allontanamento della figlia. Il rischio di *parentectomia* nel caso è stato evitato solo perché nel frattempo è sopraggiunta la sentenza confermativa della condanna da parte della Cassazione.

<sup>53</sup> Di recente è giunta notizia di una condanna emessa da una Corte di Appello di Milano per aver la donna, in un processo di affido di minore, oltrepassato i limiti imposti dal Decreto 110/2023 agli atti difensivi delle parti, senza tener conto del fatto che tali limiti fossero stati oltrepassati data la complessità del caso, il valore non quantizzabile e l'esigenza di argomentare e provare le richieste limitative della relazione genitoriale paterna.

testimoniato anche in altri Paesi da ex minori e dinanzi Commissioni di inchiesta, sarebbe stato utilizzato anche dai padri rifiutati e dagli operatori durante il reset.

*"Insight, tenderness, sympathy, empathy have no place in the treatment of Pas. Here you need a therapist who is hard nosed, who is comfortable with authoritarian, dictatorial procedures, who has the authority of the Court to, and is Court appointed— and hopefully the Court will give up some of its power and designate, and give and empower that [reunification] therapist out there to modify, to expand, or contract the visitation in order to protect the children from exposure to the indoctrinations, who can have the power to stop the telephone communications as warranted, to reduce opportunities to indoctrination. . . . One of the problems is getting such a therapist."* "Intuizione, tenerezza, simpatia, empatia non hanno posto nel trattamento di Pas. Qui c'è bisogno di un terapeuta che abbia il naso duro, che sia a suo agio con procedure autoritarie e dittatoriali, che abbia l'autorità della Corte e sia nominato dalla Corte - e si spera che la Corte rinuncerà a parte del suo potere e designerà, e darà potere a quel terapeuta [della riunificazione] di modificare, espandere o contrarre le visite al fine di proteggere i bambini dall'esposizione all'indottrinamento, che possa avere il potere di interrompere le comunicazioni telefoniche, per ridurre le opportunità di indottrinamento. . . . Uno dei problemi è trovare un terapeuta del genere" (R.A.Gardner). Così Gardner consigliava di selezionare i professionisti per il trattamento della Pas: devono essere persone anaffettive ed acritiche<sup>54</sup>.

Quello della minaccia è un metodo che, lungi dal tranquillizzare un bambino o un ragazzo già timoroso per degli atteggiamenti aggressivi o abusanti paterni, viceversa susciterà una maggiore paura o una più intensa rabbia in quel ragazzino, e quindi un maggiore e più radicale rifiuto che, in base ai protocolli della *Parental Alienation*, verrà

---

<sup>54</sup> Durante un convegno registrato e ancora on line Gardner disse *"This is not a case for any old therapist, this is not a situation where a traditional approach, Mr & Mrs 'nice guy', or 'nice woman' applies. This is one of the biggest problems we have with psychiatrists, and psychologists, and social workers involved in therapy. Insight, tenderness, sympathy, empathy, have no place in the treatment of PAS [parental alienation syndrome]. . . . Here you need a therapist who is hard nosed, who is comfortable with authoritarian, dictatorial procedures, who has the authority of the Court to, and is Court appointed— and hopefully the Court will give up some of its power and designate, and give and empower that [reunification] therapist out there to modify, to expand, or contract the visitation in order to protect the children from exposure to the indoctrinations, who can have the power to stop the telephone communications as warranted, to reduce opportunities to indoctrination. . . . One of the problems is getting such a therapist."* v. in <https://www.instagram.com/reel/CsuugTQAQNZ/>



“trattato” con l’allontanamento materno. Quindi è chiaro che il metodo della minaccia non sia finalizzato alla soluzione del “rifiuto” ma al contrario alla sua esasperazione!

Del resto sul sito del Pa Study Group, fondato da W. Bernet allievo di Gardner e sostenitore della Parental Alienation – un sito che raccoglie tutti i sostenitori internazionali di tale “teoria” - viene affermato che *“Alienators are predictable characters and the signs of Parental Alienation (the duck) in the most part will conform to a pattern.”* Ossia *“Gli alienatori sono personaggi prevedibili e i segni di Parental Alienation (l’anatra) nella maggior parte dei casi si conformeranno a uno schema”* (PASGroup, W.Bernet) quindi è evidente come basti adattare i protocolli a determinati e prevedibili comportamenti delle vittime, per inquadrarli come maltrattanti o viceversa.

**Ciò che dunque Giudici, Magistrati e Procuratori dovrebbero chiedersi è: risulta opportuno continuare a seguire degli schemi preconfezionati o peggio delegare operatori senza alcuna competenza in ambito giuridico processuale, e non invece tornare a preferire un ascolto giudiziale attento e diretto del minore, andando ad indagare prima di tutto gli atteggiamenti del genitore rifiutato, senza pregiudizi, piuttosto che presumere un atteggiamento manipolatorio del genitore “preferito”?<sup>55</sup>**

---

<sup>55</sup> Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in diverse sentenze di condanna nei confronti dell’Italia per violazione in particolare dell’art. 8 e dell’art. 14 della CEDU, ha osservato come non debbano essere adottate misure stereotipate. Si vedano ad esempio le sentenze R.B e M. contro Italia del 22 aprile 2021; Endrizzi contro Italia del 23 marzo 2017; Improta contro Italia del 4 maggio 2017; Strumia contro Italia del 23 giugno 2016; Lombardo contro Italia del 29 gennaio 2013.

## **Il diritto penale nei confronti delle donne**

**Maria Franca Mina, avvocatessa in Torino**

L'impegno dei movimenti femminili e femministi per il riconoscimento e la tutela dei diritti delle donne ha visto, a partire dagli anni settanta del secolo scorso, la nascita dei centri antiviolenza, cui si deve il riconoscimento della violenza di genere come fenomeno sociale grave e trasversalmente diffuso nella società.

L'ascolto da parte delle volontarie dei problemi posti dalle donne e le carenze di tutela giudiziale, evidenziate anche dalle avvocatessine di riferimento delle associazioni, hanno fortemente motivato i centri a insistere per ottenere misure giuridiche di protezione.

E' stato sull'onda della pressione della società civile egemonizzata dalle donne coalizzate in gruppi spontanei, associazioni, centri di ascolto e assistenza legale, che sono state introdotte nell' Ordinamento Giudiziario misure cautelari volte a rispondere ai bisogni di sicurezza delle persone offese da crimini intenzionali violenti, consumati in ambito familiare.

Con la legge 154/ 2001 vennero introdotti gli ordini di protezione disciplinati dall'art 342 bis CC e, in ambito penalistico, la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare in presenza di reati significativi di violenza domestica.

Si trattò di un primo passo - dettato dalla necessità di proteggere la popolazione femminile, colpita dalla violenza ( maschile) in modo preponderante- compiuto nel quadro ed in applicazione dei principi solidaristici della Costituzione e delle convenzioni europee sulle vittime di reato, che suggerivano la necessità di un intervento di protezione dello Stato.

Negli anni a seguire lo stalking divenne reato , accompagnato dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento e dall' ammonimento del questore, istituti nuovi che si rivelarono utili strumenti di prevenzione generale e protezione, nei casi concreti, delle donne colpite dalla violenza dei *partners*, nel momento in cui decidevano di por fine alla relazione.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> decreto-legge 11/2009, convertito dalla legge 38/2009, al fine di fornire una risposta più concreta nella lotta contro la violenza sulle donne, ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di atti persecutori, detto anche stalking, inserendo nel codice penale l'art. 612-bis.

Successivamente la tutela delle vittime di reato ha visto aprirsi nuovi orizzonti, correlati agli interessi/ bisogni individuati, anche in base alla diversa tipologia di reati/ persone offese, nelle statuizioni degli organismi sovranazionali universali ( ONU) e regionali ( Consiglio d'Europa e UE), che, nella loro attività, hanno coltivato, sin da epoca risalente ( Convenzione Europea risarcimento alle vittime di reato<sup>2</sup> ) l'interesse per la tutela della vittima.

Ed invero la firma delle convenzioni internazionali ( CEDAW, Istanbul, per il tema della violenza di genere) ovvero l'appartenenza alla UE vincolano gli stati sottoscrittori/ membri al rispetto delle disposizioni sovraordinate.

La Convenzione Cedaw ( ONU ) , firmata dall'Italia e resa esecutiva con legge 132 del 14 marzo 1985 obbliga gli Stati a prendere ogni misura adeguata a *“..modificare gli schemi ed i modelli di comportamento sociali e culturali degli uomini e delle donne, al fine di ottenere l'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso, o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne”*.

La Direttiva 2012/29 UE del 25 ottobre 2012 del Parlamento e del Consiglio europeo istituisce norme minime in materia di assistenza e protezione delle vittime di reato. Al fine di adeguarsi agli standard europei è stato varato il Decreto legislativo 212/ 2015 entrato in vigore il 20 gennaio 2016.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica ( Convenzione di Istanbul) approvata nel 2011- vigente dal 2014, firmata dall'Italia, ha il seguente Preambolo: *“la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro emancipazione”*.

L'adeguamento del codice penale e di procedura penale alle disposizioni della Convenzione è stato intrapreso con la legge 119/ 2013 e proseguito con la legge 69/ 2019 ( Codice Rosso).

Si tratta delle note disposizioni processuali e sostanziali volte a rendere più performante il processo rispetto agli interessi delle persone offese ( *introduzione di misure precautelari/ cautelari e di prevenzione più incisive, oneri di informativa/ audizione a favore delle persone offese durante il processo, necessità di confronto con le medesime rispetto alle modifiche delle misure cautelari adottate e comunicazioni in caso di*

---

<sup>2</sup> Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti Conclusa a Strasburgo il 24 novembre 1983. Approvata dall'Assemblea federale il 20 giugno 1991, strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 7 settembre 1992 . Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1993.

*scarcerazione/ evasione del condannato*) e a stigmatizzare, creando nuove fattispecie criminose, le offese basate sulla discriminazione di genere: mutilazioni genitali femminili, *revenge porn*, matrimoni forzati e lesioni permanenti al viso nonché la serie di aggravanti conseguenti alla violazioni della fiducia nelle relazioni strette.

Entrambi i sovradetti strumenti europei hanno aperto il nostro Ordinamento ad una prospettiva nuova basata sulla considerazione che un reato non costituisce soltanto un torto verso la società ma anche una violazione dei diritti umani delle vittime, che debbono essere riconosciute come tali, protette dalle recidive e dalla vittimizzazione secondaria; esse dovrebbero poter accedere adeguatamente alla giustizia e ottenere una decisione sul risarcimento del danno in tempi ragionevoli in ambito giudiziario.

Il preambolo della Direttiva 29/ 2012 / UE definisce la violenza di genere come condotta discriminatoria e violatrice dei diritti fondamentali delle vittime e , elencati gli ambiti/ fatti in cui si manifesta ( *violenza nelle relazioni strette, violenza sessuale, matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, reati di onore*) pone l'accento sul danno provocato alle vittime e specifica, espressamente, a titolo di conseguenze del reato : il danno fisico, sessuale emotivo o psicologico o la perdita economica della vittima.

Nel nostro ordinamento il novello reato di stalking ( atti persecutori – art 612 bis cp), costruito come fattispecie di evento necessario, prevede tra le conseguenze rilevanti il danno emotivo/ psicologico, provocato alla vittima (stato d'ansia o di paura) dalla condotta illecita.

In relazione alle conseguenze del reato sulle persone offese, la Direttiva sottolinea come le donne vittime di violenza di genere risultino soggetti particolarmente vulnerabili e pertanto debbono essere destinatarie di una protezione speciale a scampo dell'elevato rischio di vittimizzazione ripetuta e secondaria.<sup>3</sup>

Gli stereotipi ed i pregiudizi di genere favoriscono il rischio di vittimizzazione secondaria ( *Es tipico: te la sei andata a cercare, oppure scrivere o parlare di litigi in famiglia o conflitto tra coniugi in situazioni di violenza domestica*) che ha il fulcro nella sottovalutazione/ svalutazione/incomprensione della realtà della lesione subita dalla

---

<sup>3</sup> Preambolo Direttiva Vittime- Considerando 17 Violenza di genere: "le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di una assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesse alla violenza" e nei successivi Considerando 18 e 38 è stigmatizzata la speciale vulnerabilità delle vittime di violenza nell'ambito delle relazioni strette; Direttiva vittime art. 18 : - Diritto alla protezione: "*Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri garantiscono l'esistenza di misure per proteggere la vittima e i suoi familiari dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per proteggere la dignità della vittima durante l'audizione e la testimonianza. Se necessario, tali misure includono anche procedure stabilite dal diritto nazionale per proteggere l'integrità fisica della vittima e dei suoi familiari.*"

vittima (*particolarmente vulnerabile nei casi di crimini intenzionali violenti come lo stupro*), nel colpevolizzarla anche strumentalizzando fatti della sua vita privata (*altro es. tipico: modo di vestire, relazioni anteatte, promiscuità sessuale della vittima di reati sessuali*), nel delegittimare il suo racconto ostentando incredulità senza che vi siano elementi a giustificazione dello scetticismo ostentato.

Anche nelle sedi istituzionali deputate alla tutela delle persone offese da crimini, nelle stesse sedi giudiziarie può nascere la vittimizzazione secondaria delle persone sopravvissute a crimini che ne hanno colpito interessi primari.

Fattori di ulteriore disagio e disorientamento possono derivare da audizioni ripetute, ovvero effettuate senza la dovuta specializzazione, nel corso delle indagini, per la mancata protezione dalle recidive o dai rischi per l'incolumità personale, connessi alla qualità di testimone nonché in conseguenza della violazione indebita della vita privata nella *cross examination*.

La riparazione del danno subito dalle vittime appare necessaria anche al fine di ricucire la lacerazione che il fatto criminale infligge alla società, di conseguenza la Direttiva 80 / 2004 CE ha vincolato gli Stati membri a costituire un fondo per garantire un indennizzo "*equo ed adeguato*" alle vittime di crimini intenzionali violenti, nei casi in cui sia impossibile che esse lo ottengano dall'autore del delitto.

Nel nostro paese il fondo venne istituito con notevole ritardo e dopo l'intervento della Corte Europea di Lussemburgo, che espose il nostro governo a rischio di sanzioni. Il suo funzionamento, anche per quel che riguarda il risarcimento dei reati di stupro e femminicidio non sembra, a tutt'oggi, andare esente da critiche anche per la rigidità dei criteri di liquidazione.

Né si può dire che, nel nostro ordinamento, in concreto, le persone offese di crimini intenzionali violenti riescano, nella generalità dei casi, ad ottenere una decisione in merito al risarcimento del danno da parte dell'autore del reato, entro un ragionevole lasso di tempo, nell'ambito del processo penale, come previsto dall'art 16 della Direttiva 29/ 2012 UE. Tale situazione si prospetta in peggioramento a seguito delle limitazioni sulla pronuncia sul danno, nel processo in sede di appello, introdotte dalla recente riforma ( *Cartabia*), che impone la devoluzione della decisione sul danno al giudice civile, ove appellante risulti la sola parte civile.

La direttiva Europea appare evidenziare altresì l'importanza del riconoscimento della vittima in quanto tale, non solo a mezzo della creazione di fattispecie criminose, che stigmatizzino il disvalore delle singole offese e attraverso il risarcimento del danno, in via specifica o per equivalente, ma anche attraverso l'esplicazione di condotte più ampiamente riparative. In tale ottica, spicca il riconoscimento del torto offerto alla vittima dall'autore del reato stesso.

In vista di tale possibilità, la Direttiva europea ha previsto la possibilità che gli ordinamenti degli Stati membri instaurino servizi di giustizia riparativa, come la mediazione vittima/ autore di reato, pur con le dovute cautele in ragione della gravità del reato e delle condizioni delle vittime stesse.

Di recente, la mediazione (*accesso ai programmi di giustizia riparativa- art 129 bis cpp*) è stata introdotta in via generale per tutti i reati, tuttavia rimangono molte perplessità in ambito dei reati espressivi di violenza nelle relazioni strette. Criticità si ravvisano in ordine alla libertà del necessario consenso alla pratica ed alle incognite rispetto ai soggetti deputati alla gestione della procedura ed alle competenze da mettere in campo, in un settore ancora marcatamente segnato da pregiudizi e stereotipi di genere.

Gli strumenti europei sovraordinati creano obblighi non solo in relazione all'ambito legislativo ma anche a quello interpretativo, in sede giudiziaria, in forza dell'art 117 della Costituzione, come evidenziato espressamente anche dalla Corte di Cassazione a sezioni Unite in una vicenda di stalking.<sup>4</sup>

La rilevanza del contesto normativo europeo ha fortunatamente contribuito a propugnare, quanto meno in sede di giudizio di legittimità, un'interpretazione dell'art. 609 bis cp coerente con il disposto dell'art. 36 della Convenzione di Istanbul, che ritiene criminoso qualunque atto sessuale non consensuale.<sup>5</sup>

Ciò avviene, peraltro, in dissonanza con il testo dell'art 609 bis cp che criminalizza espressamente l'atto sessuale perpetrato con "*violenza o minaccia*" ed in controtendenza alla giurisprudenza precedente, che, forte della lettera della norma, finiva per ravvisare il reato limitatamente ai casi in cui la persona offesa dimostrava di aver subito una violenza ovvero una minaccia cui non aveva potuto resistere.

---

<sup>4</sup> Cassazione penale sez. un. n. 10959 del 29/01/2016: Le norme convenzionali recepite attraverso legge di ratifica sono infatti sottoposte, anche alla luce del comma 1 dell'art. 117 Cost., all'obbligo di interpretazione conforme che impone, ove la norma interna si presti a diverse interpretazioni o abbia margini di incertezza, di scegliere quella che consenta il rispetto degli obblighi internazionali.

<sup>5</sup> Articolo 36 – Violenza sessuale, compreso lo stupro : 1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali: atto sessuale non consensuale ... 2 Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.

La correttezza dell'interpretazione attualmente propugnata dal Supremo Collegio trova conforto nella superiore giurisprudenza della CEDU che ha valorizzato anche gli articoli 3 e 8 della Convenzione dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.<sup>6</sup>

Ciò in un' evidente interpretazione evolutiva che vede l'Europa come un territorio di libertà e sicurezza per le persone, nel quale le donne possono godere dei diritti umani in condizione di parità con gli uomini.

Gli Stati membri debbono, quindi, garantire con le loro istituzioni la realizzazione di tale alto obiettivo anche dotandosi di istituti di diritto penale coerenti e di mezzi di indagine e di protezione dei cittadini e delle cittadine dai crimini intenzionali violenti.

In tale ottica, benché alla luce del contesto normativo europeo non si possa dubitare che il fulcro del processo per violenza sessuale debba essere volto all' accertamento del consenso e non alla prova del dissenso da vittima basata su elementi eccentrici (*quali i classici tradizionali segni di violenza*) rispetto consenso stesso (*liberamente formatosi, espressosi e mantenutosi durante il rapporto*) appare auspicabile una riforma dell'art. 609 bis cp che delinea la fattispecie a tenore di atto sessuale perpetrato in mancanza del consenso della persona offesa.<sup>7</sup>

Del resto, la giurisprudenza della Cedu è intervenuta, in più di un caso, a condannare l'Italia per aver mancato al compito di proteggere dalla violenza di genere le cittadine.<sup>8</sup>

Un ostacolo ricorrente, rilevato anche nei rapporti annuali GREVIO, sembra essere la mancanza di formazione a carico delle agenzie su cui impattano le donne vittime di violenza, che in tal modo subiscono una vittimizzazione secondaria indebita, riscontrata anche, in sede giudiziaria, negli atti del processo, compresa la sentenza.

Significativa delle criticità emerse, risulta essere la condanna dell'Italia resa il 27 maggio 2021, sul caso di J.L. , dalla Corte di Strasburgo, al riguardo del processo per una vicenda di violenza sessuale di gruppo.

---

<sup>6</sup> sentenza M.C. contro Bulgaria, 4 dicembre 2003, condannata in quanto in applicazione del codice penale dello Stato veniva indebitamente accollato alla vittima di stupro un onere di resistenza di cui dare dimostrazione nel processo. La Corte ha osservato che in base agli artt 3 e 8 gli Stati membri sono tenuti ad adottare norme penali che stigmatizzino e sanzionino efficacemente gli atti sessuali non consensuali, indipendentemente dal fatto che la vittima non abbia opposto resistenza fisica. Essi debbono poi operare affinché le indagini ed i relativi procedimenti siano efficaci e idonei a proteggere le donne che hanno sporto denuncia.

<sup>7</sup> Cassazione penale, sez. III, sentenza 15.10.2019 n. 42118

<sup>8</sup> Per tutte si citano la nota sentenza Talpis / Italia C EDU 2/03/ 2017- n° 41237/14 e la più recente IM/ Italia del 10/11/ 2022, quest'ultima a proposito della violenza domestica misconosciuta nelle cause di separazione che ha ritenuto a torto le madri che hanno sporto denuncia come genitori "non collaborativi" e "madri inadatte".

I giudici della Corte adita dalla vittima hanno motivato la condanna statuendo che la sentenza italiana fosse infarcita dei lamentati stereotipi di genere e di pregiudizi nei confronti del genere femminile, tali da aver causato la vittimizzazione secondaria della ricorrente.<sup>9</sup>

In conclusione, le direttive europee costituiscono, indubbiamente un elevato *standard* di tutela dei diritti umani e per la protezione delle donne dalla violenza di genere, cui il nostro ordinamento, nell'ambito del diritto penale, si sta adeguando in misura sostanziosa, anche se restano ancora delle zone di ombra ( *Es. resta ancora da perfezionare la protezione dalle recidive dopo la sentenza di condanna, affidata limitatamente ai reati di cui all'art 572 e all' 612 bis cp, alle tradizionali misure di prevenzione destinate alla criminalità organizzata ma poco adatte alla violenza di genere; manca un reato che sanzioni le molestie sessuali, come richiesto espressamente dalla Convenzione di Istanbul* ).

Alla luce delle suesposte considerazioni, si auspica che prosegua il cammino intrapreso di applicazione delle disposizioni europee, ove del caso anche con le necessarie modifiche/ integrazioni del diritto penale e processuale interno. L'evoluzione, tuttavia, va sostenuta, in parallelo, attraverso la propugnazione di un' idonea formazione/ specializzazione, non solo nell'ambito della magistratura ma anche delle agenzie su cui le donne vittime di violenza impattano.

Vengono in considerazione *in primis* le forze dell'ordine, gli enti assistenziali e sanitari, ma la adeguata formazione dovrebbe riguardare anche gli ausiliari del giudice nelle vicende separative/ di affidamento della prole, tra cui precipuamente i CTU, che allorché non tengono conto della violenza denunciata dalle madri ovvero la sminuiscono riferendo di "*conflittualità accesa*" violano le disposizioni europee e causano una vittimizzazione secondaria istituzionale delle donne.

All'uopo va ricordato che nel Documento redatto 13-15 maggio 2018, la stessa Scuola Superiore della Magistratura ha evidenziato la necessità di non confondere "*il conflitto familiare*" con "*la violenza domestica*", in quanto, nel primo caso le parti sono su posizioni paritarie, mentre nel secondo c'è la sopraffazione di una parte sull'altra, che può essere evidenziata non solo da comportamenti di violenza fisica ma anche attraverso condotte "*sintomatiche*"<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> La sentenza ha condannato l'Italia per violazione art 8 della Convenzione in relazione agli obblighi positivi degli Stati a garanzia del rispetto dell'integrità personale della persona offesa dal reato durante il processo- ed ha rilevato la ricorrenza della vittimizzazione secondaria in danno della vittima di violenza sessuale a causa di affermazioni colpevolizzanti, moralizzanti e stereotipate contenute nella motivazione della sentenza.

<sup>10</sup> Tribunale di Roma - ORDINANZA della Giudice per le indagini preliminari Paola Di Nicola - 16 marzo 2020 - in cui si enuncia che: a) la Direttiva, e la Convenzione di Istanbul, mirano ad imporre allo Stato e alle sue Autorità di ovviare al rischio che le vittime di violenza di genere possano provare timore e sfiducia proprio nei confronti di chi è deputato istituzionalmente a



Si confida che la specializzazione richiesta dalle recenti novelle intervenute anche in materia civile, anche per consulenti nominati dal giudice, promuova la conoscenza del fenomeno della violenza nelle relazioni strette favorendo, anche in ambito tecnico/psicologico un approccio alle vicende di causa coerente e rispettoso delle persone e dei minori coinvolti, in situazione di particolare vulnerabilità.

---

proteggerle. b) Le Autorità, ivi compresa quella giudiziaria, sono tenute, in forza delle disposizioni delle direttive europee e delle convenzioni ratificate ad evitare la vittimizzazione secondaria ( Cass. sentenza n. 47572/19) c) la condizione di vulnerabilità è una categoria giuridica di tutela e non di colpevolizzazione (preambolo della Direttiva vittime in cui vengono elencate le condizioni da cui desumere la vulnerabilità e tra queste sono indicate specificamente *“le persone vittime di violenze reiterate nel relazioni strette”* e dall’ articolo 90 quater cpp *“Condizione di particolare vulnerabilità”*.

## Le molestie sui luoghi di lavoro: vigilanza e ispezioni

Gabriella Ferrari, ITL Pavia

Fornirò un approfondimento della normativa antidiscriminatoria, al fine di inquadrare giuridicamente il complesso fenomeno delle molestie nei luoghi di lavoro ed indicherò le tutele esperibili e le competenze dell'Ispettorato del Lavoro, istituzione che io rappresento.

Indubbiamente il silenzio di chi subisce molestie sul lavoro è il principale ostacolo alla lotta contro tali comportamenti violenti e per consentire alle vittime di chiedere sostegno è fondamentale la consapevolezza da parte delle vittime stesse, che le istituzioni non intendono avallare né sottovalutare tali situazioni ed è questa, principalmente, la riflessione che vorrei stimolare, trasmettere, diffondere, oggi con il mio intervento.

Normativa antidiscriminatoria

Il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, il D.lgs. 11.4.2006 n. 198, ha introdotto nel nostro ordinamento una normativa ad ampio raggio finalizzata alla prevenzione e alla rimozione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso in tutti i campi della vita civile e quindi anche nell'ambito dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione.

In particolare, ai sensi dell'art 25 D.lgs. 198/2006:

- Costituisce discriminazione diretta qualsiasi disposizione, che produca un effetto pregiudizievole discriminando, le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso;
- Si ha discriminazione invece indiretta quando una disposizione, o un comportamento, apparentemente neutri, mettono i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell'altro sesso;
- Sono considerate come discriminazioni anche le molestie e le molestie sessuali disciplinati dall' articolo 26; le molestie sono quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, e le molestie sessuali quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi, entrambe, lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

La novità più rilevante introdotta dal nuovo diritto antidiscriminatorio è data dall'equiparazione alla discriminazione delle molestie. La nozione di molestie e molestie sessuali acquisisce infatti una sua peculiare struttura che la distingue dalle altre forme di discriminazione, ferma restando, tuttavia, l'applicazione dell'intera disciplina sanzionatoria e protettiva prevista per le discriminazioni.

Le molestie sui luoghi di lavoro sono comportamenti illeciti di per sé, anche se non qualificabili come discriminazione in senso stretto, purché abbiano violato un diritto fondamentale della persona, e nel qual caso sorgerà una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. o una responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. in tutti i quei casi in cui la molestia sia riconducibile direttamente o indirettamente al datore di lavoro.

L'importanza dell'equiparazione delle molestie alle discriminazioni si comprende, con riferimento al particolare regime probatorio contenuto nel Codice delle pari opportunità. L'art. 40, infatti, pone a carico del convenuto nel giudizio, l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della discriminazione, mentre la lavoratrice o il lavoratore che si affermino molestati assolveranno al loro onere probatorio allegando e dimostrando fatti dai quali possa presumersi l'esistenza della molestia come fatto storico.

Un aspetto specifico della tutela contro le discriminazioni nel rapporto di lavoro è il divieto di licenziamento per causa di matrimonio della lavoratrice nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio ad un anno dopo la celebrazione della stessa (articolo 35 decreto legislativo 198), analogamente sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel suddetto periodo se non sono confermate entro un mese dinanzi alla sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro.

Inoltre, la lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestie o molestie sessuale non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi determinati dalla denuncia stessa come previsto dall'articolo 26 c. 3 bis.

In generale, le vittime di molestie sul posto di lavoro possono contattare il medico competente dell'azienda, il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, i rappresentanti sindacali e/o il consulente di fiducia ove presente.

Alla vittima generalmente è riconosciuto il danno biologico che incide sull'integrità psicofisica della vittima, economico quando e/o se dall'evento delle molestie sono sorte ulteriori conseguenze come la perdita del lavoro o le dimissioni, morale per la violazione della sua dignità.

Infine, il datore di lavoro deve adottare misure per proteggere la personalità morale dei lavoratori, ad esempio provvedendo al licenziamento dei dipendenti responsabili delle molestie sul posto di lavoro, mentre il licenziamento nei confronti di un dipendente che rifiuta le molestie sessuali è considerato illecito previa valutazione della veridicità delle presunte prove dei comportamenti molesti.

Legge n.4 del 15/01/2021

Per completezza di trattazione, segnalo che la recente legge n.4 del 15 gennaio 2021 di ratifica ed esecuzione della convenzione dell'OIL n. 190 del 2019 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro ha ampliato il concetto stesso di violenza e molestie integrandolo con la fattispecie dello stress lavoro correlato, riconoscendo, infatti che la violenza e le molestie nel mondo del lavoro possono tradursi in danni per la salute psicologica, fisica e sessuale della persona.

L' articolo 9 L. citata, prevede l'inclusione della violenza e delle molestie e dei rischi psicosociali correlati, nella valutazione dei rischi contenuta nel DVR, documento di valutazione dei rischi, che il datore di lavoro deve redigere ai sensi dell'articolo 28 c.1 del TU della Salute e Sicurezza, D.lgs. n.81/2008.

Organizzazione amministrativa per la promozione delle pari opportunità

Il decreto legislativo 198 del 2006 disciplina le istituzioni che presiedono alle politiche delle pari opportunità e tra queste

Il comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 198 del 2006 ha la facoltà di richiedere all'ispettorato territoriale del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile.

Notevoli compiti sono riconosciuti ai consiglieri/e di parità i quali ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 198 del 2006 hanno, tra le altre, la facoltà di rilevare le situazioni di squilibrio di genere con la collaborazione dell'ispettorato territoriale del lavoro, al fine di svolgere funzioni di garanzia contro le discriminazioni nel mondo del lavoro

Nello specifico, l'ispettorato nazionale del lavoro ha sottoscritto con la consigliera nazionale di parità un protocollo d'intesa, al fine di dare nuovo impulso alla consolidata collaborazione tra queste istituzioni, in particolare attraverso una pianificazione degli accessi ispettivi, al fine di coordinare la rispettiva attività di repressione e disincentivare qualsiasi forma di discriminazione di genere nei luoghi di lavoro. I contenuti del protocollo nazionale sono stati diffusi a livello territoriale, e quindi anche nella nostra provincia, vengono attuate le suddette previsioni già indicate a livello nazionale.

Il ruolo dell'ispettorato del lavoro

L'ITL si schiera contro le violenze, le molestie e le discriminazioni di genere in tutte le loro forme, ed opera in collaborazione non solo con gli organismi di parità, ma anche con tutte le altre istituzioni ed Enti del settore. In particolare, l'ispettorato supporta i lavoratori attraverso il rilascio di informazioni in materia di tutela della maternità e paternità, e con l'adozione dei provvedimenti di interdizione dal lavoro, fornisce

supporto durante le dimissioni dei lavoratori e lavoratrici, procede all'attivazione in caso di controversia sul lavoro per motivi discriminatori delle procedure di conciliazione monocratica ex articolo 11 D.lgs. 124 /2004 e del tentativo di conciliazione ex articolo 410 cpc, provvede all' emanazione di diffida accertativa per crediti patrimoniali ex art. 12 D.lgs. 124/2004, alla segnalazione alla procura delle fattispecie di reato, all'irrogazione di sanzioni e disposizioni, oltre ovviamente a svolgere ispezioni dei luoghi di lavoro.

### Casi pratici

Non si registra un numero significativo di segnalazioni per molestie. Tuttavia, questo dato non rispecchia verosimilmente la reale dimensione del fenomeno; le molestie sono infatti una realtà tipicamente sommersa poiché la denuncia costituisce per la vittima un tabù difficile da superare, trattandosi di violazione della propria sfera intima, che suscita sempre disorientamento e vergogna o timore di ritorsioni sul lavoro, poiché questo genere di molestie si verifica spesso in un contesto connotato da disparità di potere.

Ciò premesso, per quanto a mia conoscenza, un solo caso di molestia è stato trattato un militare del NIL, ora in servizio a Pavia, ma i fatti sono avvenuti nel territorio di Milano, mentre appunto il militare titolare dell'indagine prestava servizio presso l'Ispettorato del lavoro di Milano. Si è trattato di un caso di molestia sessuale ai danni di una lavoratrice da parte del datore di lavoro, il quale aveva addirittura predisposto un impianto di videosorveglianza che controllava locali non autorizzati. I militari hanno ovviamente sequestrato tale impianto e notificato provvedimenti penali con contestazione del reato di violenza privata.

### Conclusioni

Come abbiamo visto, la presenza di molestie sul luogo di lavoro costituisce una vera e propria violazione dei diritti della persona, un fattore di grave malessere, ma si tratta di una discriminazione che deve essere affrontata in modo tempestivo ed adeguato a tutti i livelli. La promozione di un ambiente di lavoro sano ed esente da violenze e molestie richiede necessariamente l'impegno congiunto di vari attori, oltre agli ispettorati del lavoro, sicuramente i governi, le parti sociali, tutte le istituzioni ed enti potenzialmente coinvolti ed interessati a questa tematica.

## **Protocollo anti molestie nei luoghi di lavoro. Le azioni del sistema delle Imprese**

**Alessia Ruzzeddu**

**Responsabile Welfare Diversity Equity Inclusion & Culture Management Gruppo  
Autostrade per l'Italia.**

Nella giornata del 25 Novembre 2023 abbiamo ricordato le 107 vittime da inizio anno, una ogni 72 ore che ancora riempiono le pagine delle nostre cronache! Abbiamo ricordato l'efferato omicidio della giovane Giulia Cecchettin riportando con forza al centro del dibattito la violenza maschile contro le donne, un tema che in questo periodo dell'anno, da oltre un ventennio, è affrontato con crescente consapevolezza.

Sulla spinta emotiva suscitata dal femminicidio di Giulia Cecchettin, il Senato, nel mese di novembre, ha finalmente approvato all'unanimità una nuova legge sul contratto alla violenza sulle donne promossa dalla Ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, che dovrebbe rafforzare le misure già in essere e favorire la prevenzione dei fenomeni più gravi. In particolare è prevista una maggiore severità, con l'inasprimento delle misure cautelari, verso i cosiddetti "reati spia", cioè quelli che sono indicatori di violenza di genere (percosse, lesioni, minacce, atti persecutori, etc.).

Ma che cosa manca ancora al nostro Paese per fare il salto di qualità su queste tematiche? La sinergia tra istituzioni Aziende e Associazioni a prendere parte al necessario cambiamento culturale, questa è la vera chiave!

Autostrade per l'Italia è un grande Gruppo industriale con circa 10.000 lavoratori coinvolti nella progettazione, gestione, manutenzione e innovazione tecnologica della rete a pedaggio più estesa d'Europa, che persegue l'obiettivo di diventare un leader riconosciuto a livello europeo della mobilità sostenibile e innovativa e che fonda la propria strategia sul benessere delle proprie persone. Il Gruppo pone una grande attenzione a garantire un ambiente di lavoro sempre più ispirato al rispetto, alla tutela della dignità e inviolabilità delle persone, un tema su cui insiste molto oggi anche la certificazione di parità con l'obiettivo di supportare l'empowerment femminile rimuovendo tutti gli ostacoli e i bias che ancora si insinuano nelle culture organizzative. Favoriamo e promuoviamo una cultura della diversità, valore fondativo del concetto di uguaglianza e inclusione, che sosteniamo nel nostro modello di fare impresa e rifiutiamo con fermezza qualunque forma di discriminazione

Il nostro Codice Etico prevede un richiamo esplicito ai temi legati alla violazione della dignità, al contrasto di abusi in termini di discriminazione e molestie, di sfruttamento del lavoro forzato, obbligato o minorile, e al contempo mette a disposizione di tutti i lavoratori un solido sistema di segnalazioni allineato alle normative e agli standard internazionali in materia di whistleblowing per contrastare tutti quei comportamenti ritenuti non conformi al Codice Etico o che potrebbero mettere a rischio il nostro

Gruppo e le nostre persone che tutti hanno il dovere di segnalare al fine di tutelare la reputazione aziendale.

Ma per rafforzare l'attenzione alle molestie nei luoghi di lavoro in applicazione di normativa nazionale e internazionale il 12 ottobre 2023 il Comitato Bilaterale di tutela ed inclusione delle diversità, composto da 5 rappresentanti aziendali e 5 rappresentanti sindacali, istituito con l'Accordo Quadro del 19 aprile 2021, ha pubblicato un Protocollo di contrasto alla violenza allo scopo di prevenire, individuare e gestire i comportamenti molesti, violenti, mobbizzanti e che, più in generale, ledono la dignità della persona, definendo un Codice di Comportamento e le misure concrete volte a sostenere e implementare la cultura del rispetto della dignità della persona. L'impegno del Comitato è quello di estenderlo a tutte le aziende controllate che dovranno "sottoscriverlo", e per la sua "distintività" sarà esteso anche a tutto il comparto trasporti. Il protocollo nasce allo scopo di prevenire, individuare e gestire i comportamenti molesti, violenti, mobbizzanti e che, più in generale, ledono la dignità della persona. Ma ha altresì lo scopo di diffondere consapevolezza sensibilizzando tutti sulla necessità di denunciare anche nel caso di molestia o discriminazione assistita. Con l'introduzione del protocollo l'Azienda oltre a rafforzare i canali di segnalazione aziendali offre la possibilità, con la costituzione di uno Sportello Ascolto e prima assistenza, di un primo punto di contatto esterno all'azienda cui la vittima potrà affidarsi per chiedere supporto psicologico e per conoscere quali canali adire (aziendali o legali) per denunciare il fatto.

Diversi i riferimenti normativi nazionali ed internazionali che hanno ispirato il protocollo e soprattutto le fattispecie previste nel codice di comportamento che andrà ad arricchire il corpo normativo aziendale rappresentando un'indicazione concreta di tutte le casistiche denunciabili in un contesto professionale.

Il protocollo richiama chiaramente il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.lgs. 198/2006) che, all'articolo 26, comma 1, definisce "molestia sul lavoro" ogni comportamento indesiderato, posto in essere per ragioni anche connesse al sesso e avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Sono considerate "discriminazioni" le molestie sessuali e i comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo stesso scopo. Integrano una discriminazione anche i comportamenti meno favorevoli subiti in conseguenza al rifiuto o alla sottomissione rispetto ai comportamenti indesiderati.

Il Codice per le pari opportunità equipara le molestie sessuali alle discriminazioni di genere. Alla luce di questa parificazione, alle molestie sessuali sono applicabili le norme antidiscriminazione in materia processuale, sanzionatoria e probatoria. Dunque, chi agisce in giudizio deve fornire elementi di fatto (anche attraverso dati di carattere statistico) idonei a fondare la presunzione dell'esistenza di comportamenti discriminatori, mentre spetta al convenuto la prova dell'insussistenza di essi.

Inoltre, l'articolo 26, comma 3 bis) prevede che nei confronti di chi agisca in giudizio per discriminazioni o per molestie, le sanzioni, i demansionamenti, i licenziamenti, i trasferimenti o le altre misure penalizzanti (in modo diretto o indiretto) conseguenti della denuncia debbano considerarsi illegittimi. In particolare, il licenziamento ritrosivo

o discriminatorio è nullo, e il lavoratore ha diritto al risarcimento dei danni e alla reintegra nel posto di lavoro.

Rilevante per la tutela di chi segnala molestie o violenze, subite da sé stesso o da altri sul luogo di lavoro, è anche la normativa in materia sul c.d. “whistleblowing”, recentemente innovata (D. Lgs 24/2023, che recepisce la Direttiva UE 2019/1937). In particolare, la legge prevede che i lavoratori possano segnalare condotte illecite commesse nell’ambito aziendale, in un regime di tutela. In particolare, la segnalazione è garantita da adeguati standard di riservatezza rispetto all’identità del segnalante, dell’identità della persona segnalata o comunque citata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata. Anche tale normativa prevede misure di protezione del segnalante da qualsiasi ritorsione, e cioè da qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato (ad esempio: licenziamenti, sospensioni o misure equivalenti; retrocessioni di grado o mancate promozioni; mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell’orario di lavoro, etc.).

Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l’onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.

L’introduzione del Protocollo di contrasto alla violenza è stata anticipata già a partire dal 2020 dall’introduzione nel contratto collettivo di comparto della previsione esplicita del fenomeno molestie, prevedendo al contempo anche tutte le azioni necessarie da mettere in campo per reprimere tali comportamenti lesivi della dignità della persona.

Nel protocollo altri importanti richiami normativi nazionali e internazionali sono rappresentati dalla Convenzione ILO n. 190 e dall’Accordo Quadro Europeo e il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che supportano l’adozione di codici etici/di condotta all’interno dell’azienda, ad integrazione e affiancamento delle previsioni di legge e dei contratti collettivi ritenendoli idonei a regolare quelle situazioni di rischio (individuate nel DVR) proprie del contesto lavorativo di riferimento, nell’ottica della loro prevenzione.

In tal senso il protocollo con l’introduzione del Codice di comportamento si pone le seguenti finalità:

- informare i dipendenti del Gruppo Autostrade per l’Italia sui loro diritti e sui loro obblighi in merito alla prevenzione e alla rimozione dei comportamenti definiti nel codice di comportamento e rappresentanti da: molestie, molestie sessuali, violenze sessuali, mobbing, condotte mobbizzanti, stalking;
- garantire ai dipendenti un organo di ascolto e di prima assistenza, attraverso uno Sportello telefonico e telematico al quale la lavoratrice/il lavoratore potrà rivolgersi per



richiedere supporto psicologico a valle di un comportamento che possa ledere la dignità della propria persona. Il personale dello Sportello avrà il compito di raccogliere le segnalazioni, fornire assistenza psicologica, ed informare sulla possibilità di trasmettere la segnalazione ai canali ufficiali interni per opportuna gestione. Il personale dello Sportello potrà altresì, nei casi previsti dalla normativa, indirizzare i dipendenti sui possibili canali esterni di denuncia.

Oltre l'introduzione del codice di comportamento il protocollo di contrasto alla violenza introdotto dal Gruppo Autostrade per l'Italia introduce quindi un organo di ascolto e prima assistenza terzo (Sportello Ascolto) a rafforzare i canali di segnalazione aziendale, presidiato da psicologi opportunamente formati per accogliere la denuncia ed indirizzare ai canali aziendali per la gestione del caso nel pieno rispetto della privacy del denunciante e del denunciato. Lo Sportello antimolestie e discriminazioni accoglierà anche denunce di violenze domestiche garantendo al dipendente un primo supporto ed indirizzandolo ad adire le vie legali per la gestione del caso.

Altre novità introdotte riguardano il riconoscimento di un periodo di congedo retribuito di ulteriori 60 giorni, rispetto a quanto già previsto dal Ccnl (3 mesi), per le donne vittime di violenza di genere.

Infine nel protocollo si evidenzia, tra le misure necessarie per contrastare ogni forma diretta o indiretta di molestia, violenza, discriminazione e lesione della dignità della persona, stalking, nonché di comportamenti mobbizzanti, l'inclusione del rischio di violenza e molestia sul lavoro e i rischi psicosociali correlati nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il tema della prevenzione di molestie sul luogo di lavoro è stato oggetto dell'attenzione dei legislatori dell'ultimo ventennio, che hanno predisposto un apparato normativo idoneo a proteggere le lavoratrici e i lavoratori da comportamenti discriminatori e degradanti.

Imprescindibile però è la predisposizione, all'interno delle aziende, di meccanismi e procedimenti che implementino tale regolamentazione. Per questo il nostro Gruppo in ottemperanza anche del dovere generale di sicurezza in capo al datore di lavoro, ha deciso di promuovere azioni positive che creino un ambiente di lavoro esente da discriminazioni e sicuro per tutti con previsioni contrattuali e protocolli integrativi.

È bene ricordare, infatti, che le molestie risultano particolarmente dannose in primis per le vittime che le subiscono, ma altresì per il contesto lavorativo nel suo complesso, in quanto impediscono la creazione di un ambiente di lavoro sano, privo di forme di discriminazione e violenza, tanto fisiche quanto psicologiche e nei confronti di tutti i generi.

L'azienda sta lavorando sul tema delle molestie e violenze con grande determinazione cercando di diffondere cultura anche fuori dal contesto professionale. Per questo abbiamo lanciato nel marzo 2023 un progetto che nasce dall'idea di sfruttare le oltre 200 aree di servizio di cui dispone Autostrade per l'Italia con l'obiettivo di sensibilizzare i fruitori di tali spazi con le 'Panchine rosse parlanti', un progetto realizzato in

partnership con Stati Generali delle Donne che già oggi ha visto l'installazione di alcune panchine nelle più grandi e trafficate Aree di servizio della rete.

La violenza di genere è un problema sociale che parte da un retaggio culturale della società; per questo abbiamo reso 'parlanti' le panchine rosse, da sempre simbolo contro la violenza sulle donne, applicando un Qr code da cui ascoltare la storia di 10 donne vittime o sopravvissute a episodi violenti. La serie si chiama Donne interrotte, perché pensiamo che tramite l'ascolto di queste storie sia possibile contribuire a sensibilizzare gli ascoltatori. L'installazione è avvenuta simbolicamente l'8 marzo 2023 e ha visto il coinvolgimento anche delle scuole del territorio.

Il nostro impegno in tal senso continua con il coinvolgimento della Polizia di Stato che nell'anno 2024 contribuirà al progetto Panchine Rosse Parlanti dimostrando di essere sempre in prima linea per difendere donne vittime e contrastare il fenomeno.

## **Prevenire la violenza sulle donne: identificare e affrontare gli Indicatori di rischio**

### **Si può uscire dalla violenza e dal silenzio?**

**Melina Martello**

**Psicologa-Psicoterapeuta, Comitato Scientifico degli Stati Generali delle Donne**

Parlare di violenza sulle donne proprio dopo gli ultimi fatti di cronaca, efferati e terribili, dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, non è per niente facile, perché ci pone interrogativi molto pesanti, soprattutto quando ad uccidere una donna è un giovane uomo di 22 anni, nato e cresciuto in una società in cui apparentemente alla donna viene riconosciuta pari dignità a quella maschile; un giovane uomo che ha studiato assieme alle donne, che si laureano e che accedono anche ad importanti posti nella società. Eppure, il giovane uomo di 22 anni, di cosiddetta buona famiglia, il "bravo ragazzo" non ha saputo e potuto reggere il rifiuto di Giulia. Dobbiamo interrogarci tutti, donne e uomini sui valori che stiamo trasmettendo, dalla famiglia alla scuola ed alla società tutta. Dobbiamo chiederci se fin dai primi anni di vita stiamo educando i bambini e le bambine verso i valori di rispetto. Il Ministro dell'istruzione sta emanando delle direttive sull'educazione affettiva da impartire nelle scuole superiori, quando i nuclei di personalità sono già ben formati: ma che senso ha? Oppure si pensa di inasprire le pene per chi commette questi reati: ma pensiamo davvero che la pena sia un deterrente al reato? E' solo la risposta emotiva di una politica che fa slogan e non approfondisce il problema. Comunque, ritorniamo al tema della mia relazione.

Per cercare di rispondere alla domanda "Si può uscire dalla violenza e dal silenzio", dividerò questo intervento in quattro paragrafi:

- 1) il tema della violenza di genere;
- 2) gli indicatori di rischio;
- 3) la prevenzione possibile;
- 4) gli interventi psicologici.

#### **1- LA VIOLENZA DI GENERE**

Si tratta di un fenomeno costantemente alla ribalta, di un problema grave e diffuso in tutto il mondo. Per combatterla efficacemente, è essenziale non solo intervenire quando si verifica, ma soprattutto prevenirla identificando gli indicatori di rischio. Dei femminicidi abbiamo un dato certo, comunicato dall'ISTAT: fino al 19 novembre u.s.si

sono verificati 106 femminicidi ossia 1 donna ogni 3 giorni è stata uccisa e nella stragrande maggioranza dei casi per mano di un uomo che è stato in stretta relazione affettiva con lei, un uomo che diceva anche di amarla, il marito, l'ex marito, il fidanzato, compagno ecc. Dunque il tema va inquadrato all'interno della relazione affettiva e della personalità dell'uomo. Se sui femminicidi abbiamo un dato certo per ovvie ragioni, non così è per le situazioni di violenza (psicologica, verbale, fisica, sessuale, economica) perpetrata ai danni delle donne. Non lo è perché non sempre, anzi raramente le donne denunciano, eppure questo tipo di violenza può accadere in qualsiasi ambiente: a casa, sul posto di lavoro, in pubblico o online. Quello della violenza di genere, infatti, è un fenomeno in larga parte sommerso. Ma anche se non sappiamo con certezza l'ampiezza del fenomeno, dagli ultimi dati ISTAT rileviamo che il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Per altri approfondimenti, vi rimando al sito dell'ISTAT. Sono dati indicativi, perché si riferiscono alle denunce, dunque dobbiamo prevedere che il dato reale sia molto più ampio. E soprattutto sono molto datati perché gli ultimi risalgono ad una indagine del 2014, cioè quasi 10 anni fa: questo sta ad indicarci quanta poca attenzione ci sia sul fenomeno. Dunque, una prima domanda che dobbiamo porci è: perché le donne fanno fatica a denunciare o, se denunciano, a volte ritrattano? Non c'è una sola risposta, perché le motivazioni sono varie e toccano aspetti diversi, alcuni più esteriori, altri legati al proprio vissuto emotivo. Non si denuncia perché: non si ha fiducia nella capacità di ascolto e di comprensione degli interlocutori a cui ci si può rivolgere o, addirittura, perché non si trovano gli interlocutori; si tende a giustificare il comportamento violento dicendo che in fondo lui è stato provocato oppure era molto stanco oppure che non succederà più; in altri termini perché da un lato c'è una sottovalutazione del rischio e dall'altro una scarsa considerazione del proprio valore e una bassa autostima insieme ad una tendenza salvifica del partner violento; ci sono situazioni in cui la donna si sente sola a dover affrontare un dramma che, se portato allo scoperto, sconvolgerebbe anche gli equilibri di vita di altre persone care, come ad esempio i figli, che tra l'altro sono le vittime secondarie; si inserisce una serie di dinamiche proprie del ciclo di violenza in cui la donna è confusamente inglobata, come ad esempio la dispercezione del sé a causa di un'effrazione del campo psicologico che blocca la possibilità di rappresentazione della situazione e della sua gravità; si ha paura di essere vittimizzate una seconda volta. D'altronde, la sola denuncia non aggredisce il problema se non si mettono in atto successivi comportamenti virtuosi, se essa non è accompagnata da un'attenta valutazione - con la donna - del rischio, tale per cui si possa garantire una incolumità e soprattutto una maggiore consapevolezza e autodeterminazione, nonché la messa in atto di un adeguato piano di sicurezza. Ecco perché le iniziative di denuncia dovrebbero entrare a far parte a pieno titolo delle strategie di intervento e di prevenzione nonché delle materie di studio nelle scuole, dovrebbero entrare nella quotidianità di uomini e donne per promuovere un vero cambiamento culturale. Lavorare con e sulle donne è importante per aiutarle a leggere con maggiore attenzione i segnali di pericolo, ma

abbiamo bisogno anche degli uomini, e sono tanti, che esprimono sensibilità sul tema e che possono aiutarci a veicolare il messaggio di rispetto reciproco.

## 2- GLI INDICATORI DI RISCHIO

Fatte queste premesse, è utile vedere quali possono essere gli indicatori di rischio che possano orientare tutte le donne verso una migliore consapevolezza, sia per intervenire prima che la violenza si verifichi che per evitare le recidive, nell'intento di essere più pronte nel riconoscere le situazioni pericolose.

1. Storia di violenza precedente Le donne che hanno subito violenza in passato sono a maggior rischio di diventare vittime di violenza futura. È importante prestare attenzione ai segnali di abusi precedenti o a relazioni abusive passate.
2. Controllo e isolamento Un partner che cerca di controllare e isolare una donna dai suoi amici, familiari o reti sociali è un indicatore di rischio significativo. Il controllo e l'isolamento sono spesso precursori della violenza fisica o emotiva.
3. Gelosia e possessività eccessiva La gelosia e la possessività eccessiva possono essere segnali di un partner potenzialmente violento. Questi comportamenti possono evolvere in violenza fisica o verbale.
4. Minacce o intimidazioni Le minacce o le intimidazioni verbali, come la promessa di violenza o l'uso di linguaggio aggressivo, sono chiari segnali di rischio.
5. Abuso di sostanze L'abuso di alcol o droghe da parte del partner può aumentare il rischio di violenza domestica, poiché queste sostanze possono diminuire l'autocensura e aumentare l'aggressività.
6. Isolamento finanziario La dipendenza finanziaria dal partner può aumentare la vulnerabilità delle donne alla violenza. Le donne che non hanno accesso ai propri mezzi finanziari sono più esposte al controllo e al ricatto.

## 3- QUALE PREVENZIONE POSSIBILE?

Ma ora parliamo di prevenzione perché solo con una seria, continuativa e adeguata strategia di prevenzione è possibile innescare un cambiamento culturale che porti a considerare la violenza di genere come conseguenza di una determinata mentalità sociale e non solo legata a singoli tratti di personalità del maltrattante. Dobbiamo infatti tener presente che fino a quando la società tollererà messaggi di comprensione e non di condanna nei confronti del maltrattante, o tollererà gli stereotipi di genere o giustificherà nei vari modi possibili la posizione di dominio dell'uomo sulla donna, non potremo assistere ad una inversione di tendenza. La prevenzione è cruciale per garantire che le donne possano vivere vite libere da paura e abuso, ma richiede un impegno collettivo per riconoscere gli indicatori di rischio e adottare strategie efficaci. La sensibilizzazione, il supporto legale e sociale e l'educazione sono strumenti cruciali nella lotta contro questo problema globale. Solo lavorando insieme possiamo sperare di porre fine alla violenza di genere e creare un mondo più sicuro per tutte le donne. Essendo dunque di fronte ad un fenomeno che presenta una complessità di fattori, da quelli individuali a quelli sociali e psicologici, l'approccio più vincente è quello

sistemico. L'approccio sistemico al contrasto della violenza di genere, infatti, si basa sull'idea che la violenza di genere sia il risultato di un complesso sistema di fattori sociali, psicologici, culturali ed economici, dunque è necessario intervenire su molteplici livelli e in diverse aree, lavorando non tanto e non soltanto per trattare i cosiddetti sintomi, ma affrontando le radici profonde della violenza di genere. Esso richiede una risposta integrata, che combini le diverse strategie e interventi in modo coordinato. Ecco come funziona un approccio sistemico: 1) Analisi delle Radici del Problema: un approccio sistemico inizia con l'analisi delle cause sottostanti della violenza di genere. Queste possono includere disuguaglianze di genere, stereotipi culturali dannosi, norme sociali che giustificano la violenza e la mancanza di risorse per le vittime. 2) Coinvolgimento delle Parti interessate: è essenziale coinvolgere una vasta gamma di parti interessate, tra cui governi, organizzazioni non governative, istituzioni educative, media e comunità locali. Queste parti devono collaborare per affrontare la violenza di genere da molteplici angoli. 3) Leggi e Politiche protettive: l'implementazione e l'applicazione di leggi e politiche protettive sono fondamentali. Ciò include leggi contro la violenza domestica, la tratta di esseri umani e l'abuso sessuale, nonché politiche che promuovono l'uguaglianza di genere. 4) Educazione e Sensibilizzazione: i programmi educativi mirati in scuole, luoghi di lavoro e comunità possono contribuire a sensibilizzare sulle questioni di genere e a promuovere comportamenti rispettosi. 5) Supporto alle Vittime: è importante fornire supporto alle vittime, inclusi servizi di consulenza, rifugi sicuri, assistenza legale e assistenza medica. Questi servizi devono essere facilmente accessibili. 6) Promozione dell'Uguaglianza di Genere: l'uguaglianza di genere è un obiettivo centrale. Promuovere la parità di diritti, opportunità ed accesso alle risorse è un modo cruciale per prevenire la violenza di genere. 7) Media e Comunicazione Responsabile: i media svolgono un ruolo significativo nella formazione delle percezioni culturali e sociali. Promuovere una rappresentazione responsabile dei generi nei media può influenzare positivamente le norme culturali. 8) Monitoraggio e Valutazione: è necessario un monitoraggio costante e una valutazione delle politiche e degli interventi per assicurarsi che siano efficaci e adeguati. 9) Partecipazione Comunitaria: coinvolgere attivamente le comunità nella lotta contro la violenza di genere può contribuire a cambiamenti culturali significativi. Questo può essere fatto attraverso programmi di formazione e attività di sensibilizzazione. Andando poi più nel dettaglio, dobbiamo, infine, distinguere la prevenzione primaria e quella secondaria. Nel primo caso le azioni messe in atto hanno lo scopo di evitare che la violenza accada, mirando a ridurre le radici profonde della violenza di genere; nel secondo caso si agisce offrendo supporto e protezione alle vittime, con interventi che evitino le possibili recidive. Alcuni aspetti della prevenzione primaria sono così riassumibili: 1) Educazione e consapevolezza: promuovere l'educazione di genere a partire dalle famiglie e poi nelle scuole e nella società per sensibilizzare sulle questioni di violenza di genere e sui diritti delle donne. La prevenzione inizia infatti con l'educazione. È fondamentale sensibilizzare le persone su cosa costituisce la violenza contro le donne e perché sia

inaccettabile. Bisognerebbe che programmi di educazione al rispetto e all'uguaglianza di genere entrassero nei curricula scolastici fin dai primi anni di scuola. 2) Promozione dell'uguaglianza di genere: sostenere la parità di genere attraverso politiche e programmi che riducono le disuguaglianze tra uomini e donne. Quando le donne sono trattate con parità e rispetto, è meno probabile che diventino vittime di violenza. 3) Campagne di sensibilizzazione: condurre campagne pubbliche per combattere stereotipi di genere dannosi e promuovere il rispetto reciproco. In ogni caso occorre lavorare con le comunità locali per promuovere valori di rispetto, tolleranza e consapevolezza dei segnali precoci di violenza. La prevenzione secondaria, fa invece riferimento a: 1) Supporto alle vittime: fornire servizi di supporto e consulenza alle vittime di violenza per aiutarle a uscire da situazioni pericolose. Offrire un supporto sicuro e accessibile alle vittime è cruciale. Ciò include servizi di consulenza, rifugi e linee telefoniche di emergenza. Le vittime devono sapere che non sono sole. 2) Formazione per operatori sanitari e polizia: addestrare professionisti del settore sanitario e delle forze dell'ordine per identificare e gestire casi di violenza sulle donne. La formazione può contribuire a una risposta più efficace. 3) Leggi e politiche protettive: implementare leggi che puniscano gli autori di violenza sulle donne e mettano in atto politiche per la protezione delle vittime. Gli interventi legislativi sono importanti anche nella logica della prevenzione primaria perché devono mirare all'educazione, alla sensibilizzazione, al riconoscimento e alla realizzazione delle pari opportunità in ogni ambito della vita pubblica e privata. 4) Rete di rifugi e centri di ascolto: creare luoghi sicuri in cui le donne possano cercare rifugio e assistenza quando sono in pericolo; tali interventi possono aiutare a rompere l'isolamento. Gruppi di supporto e servizi di consulenza sono risorse importanti.

#### 4 - GLI INTERVENTI PSICOLOGICI

Vediamo infine quali possono essere più specificamente gli interventi psicologici per prevenire la violenza sulle donne tendenti a dare un supporto emotivo, a promuovere migliore consapevolezza e ad evitare che accadano ancora nel futuro della donna. Prendo a prestito quanto proprio in questi giorni espresso dal CNOP (Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi) a proposito di questo tema: "Come psicologhe e psicologi dobbiamo imparare a riconoscere tutti i segnali della violenza di genere anche se insegnare a farlo è un'operazione difficile perché impatta su una cultura che questa violenza la usa da sempre e la trova "normale". Una volta per tutte abbiamo bisogno di nuovi occhiali che ci consentano di riconoscere la violenza degli uomini sulle donne e di farla vedere: è un nostro compito di professioniste e professionisti "ampliare" di default la nostra percezione e rovesciare la narrazione negazionista di chi riduce la violenza ad un conflitto fra pari poteri. E lavoriamo senza stancarci affinché il NO ad una relazione sia percepito come un diritto, anche se doloroso, da accettare. Tutte le donne devono poter guardare al futuro senza più paura." Per cercare di raggiungere questo obiettivo la nostra valigetta di strumenti comprende vari supporti:

1. **Consulenza individuale** La consulenza individuale offre alle donne vittime di violenza uno spazio sicuro per esplorare le proprie esperienze, emozioni e pensieri. Gli psicologi specializzati nella violenza di genere possono aiutare le donne a comprendere meglio la situazione, a sviluppare strategie di coping e a prendere decisioni informate sulle loro relazioni e il loro benessere. L'educazione alla consapevolezza emotiva può aiutare sia le vittime che gli aggressori a comprendere e gestire le proprie emozioni, riducendo così il rischio di esplosioni violente.

2. **Terapia di gruppo** La terapia di gruppo riunisce donne che hanno vissuto esperienze simili di violenza. Questo ambiente di supporto offre un'opportunità per condividere storie, sentimenti e strategie di affrontamento. La partecipazione a gruppi di supporto può ridurre l'isolamento e fornire un senso di comunità.

3. **Terapia familiare** In alcuni casi, è necessario coinvolgere la famiglia nel processo di prevenzione e recupero. La terapia familiare può aiutare a identificare le dinamiche familiari disfunzionali e promuovere relazioni più sane all'interno del nucleo familiare.

4. **Psicoeducazione** La psicoeducazione è una componente cruciale nella prevenzione. Gli psicologi forniscono informazioni alle donne sulle dinamiche della violenza di genere, sugli indicatori di rischio e sulle risorse disponibili. Questo aiuta le donne a riconoscere segni precoci di violenza e a prendere decisioni informate.

5. **Interventi per i partner violenti** Nonostante l'attenzione principale sia rivolta alle vittime, è importante anche intervenire con i partner violenti. Programmi di terapia o consulenza per gli aggressori possono contribuire a ridurre la probabilità di recidiva della violenza. Gli uomini che presentano problemi di rabbia e impulsività possono trarre beneficio da programmi specifici volti a gestire queste emozioni in modo sano ed efficace.

6. **Terapia basata sul trauma** Le donne che hanno subito violenza possono sviluppare sintomi di disturbo da stress post traumatico (PTSD). La terapia basata sul trauma aiuta a gestire questi sintomi e a promuovere la guarigione.

7. **Interventi di prevenzione nelle scuole e nelle comunità** Gli interventi psicologici non si limitano alle vittime, ma si estendono anche alla prevenzione primaria. Le scuole e le comunità possono offrire programmi di sensibilizzazione che insegnano alle giovani donne e agli uomini rispetto reciproco, consapevolezza delle dinamiche abusive e abilità di comunicazione efficaci.

A fronte di queste considerazioni, si ritiene non più rimandabile l'istituzione dello psicologo scolastico nonché la presenza dello psicologo delle cure primarie nelle istituende Case di Comunità. E dunque, posso concludere rispondendo alla domanda con cui ho aperto questo intervento, ossia si può uscire dalla violenza e dal silenzio?



Rispondo SÌ, se riusciamo a mettere in atto le azioni preventive necessarie per favorire un vero cambiamento culturale e se riusciamo ad essere solidali tra donne e con gli uomini "illuminati". Mi viene in mente l'ultima scena del film "C'è ancora domani", di Paola Cortellesi, quando l'uomo violento e aggressivo, pronto a picchiare ancora una volta la moglie che aveva avuto l'ardire di uscire per andare a votare, va via di fronte all'alleanza delle donne che hanno espresso anche con quel loro primo voto la determinazione a cambiare le cose!

E per finire, leggo una piccola parte di una bella poesia di Alda Merini, dal titolo "Canto alle donne"

*Io canto le donne prevaricate dai bruti la loro sana bellezza, la loro "non follia" il canto di Giulia io canto riversa su un letto la cantilena dei salmi, delle anime "mangiate" il canto di Giulia aperto portava anime pesanti la folgore di un codice umano disapprovato da Dio, Canto quei pugni orrendi dati sui bianchi cristalli il livido delle cosce, pugni in età adolescente la pudicizia del grembo nudato per bramosia, Io canto l'impudicizia di quegli uomini rotti alla lussuria del vento che violentava le donne.*

## **Tra pari opportunità e violenza di genere: cosa resta alle donne?**

**E. Camussi**

**Università di Milano Bicocca, Coordinatrice Comitato Pari Opportunità Ordine Psicologi della Lombardia e Presidente Fondazione Professione Psicologica  
Adriano Ossicini.**

Analizzando i dati nazionali e internazionali sull'accesso alle cure psicologiche, si scopre che la maggior parte delle richieste di consulenza provengono da donne (seppur vada ricordato che in Italia non accedono alle cure psicologiche tutte le persone che lo richiedono, né tutte coloro che ne avrebbero bisogno). Le donne manifestano infatti più sintomi di ansia e depressione, che in letteratura risultano essere principalmente collegati alla fatica dei carichi di cura e all'impossibilità della conciliazione famiglia/lavoro, mentre il disagio psicologico maschile resta principalmente dipendente dall'insoddisfazione lavorativa.

Se si guarda poi complessivamente ai cosiddetti "fattori di rischio" per il genere femminile, ossia a quelle dimensioni che hanno potenzialmente più impatto dal punto di vista statistico su una persona perché appartiene ad un gruppo o categoria sociale, si scopre che, oltre ai carichi di cura, sulla salute psicologica delle donne incidono in modo stabile le seguenti condizioni:

- la discriminazione,
- l'esclusione dallo spazio pubblico,
- la povertà,
- la solitudine,
- la violenza di genere,
- la vittimizzazione secondaria.

Si tratta, come noto, di fattori che dipendono fortemente dalla visione stereotipata dei ruoli di genere condivisa nel contesto sociale, e sui quali è necessario intervenire con un approccio sistemico e sistematico: le iniziative singole, anche di eccellente qualità, producono infatti impatti che rischiano di essere poco trasformativi, anche nella tenuta sul medio e lungo termine.

Basti pensare ai dati sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro: in Italia lavora poco più della metà delle donne (e resta aperto l'interrogativo di come viva e da

chi dipenda l'altra metà...), con conseguenze sul benessere psicologico che nei fattori di rischio appaiono molto chiare. E certo vale la pena di ricordare, in particolare quando parliamo di violenza, quanto l'indipendenza economica sia un fondamentale fattore di protezione, come sottolineato anche dalla Convenzione di Istanbul. A proposito di lavoro va aggiunto poi un ultimo elemento: le ricerche internazionali mostrano che quanto più un contesto lavorativo è iniquo e sessista, tanto più le donne che ne sono parte vivono un disagio psicologico, mentre gli uomini che operano in quella stessa organizzazione in media non ne risentono, né percepiscono il contesto come disfunzionale.

Dai "fattori di rischio" che minacciano il benessere psicologico delle donne discendono inevitabilmente i "fattori di protezione", ossia le dimensioni strutturali sulle quali occorre investire per promuovere la salute psicologica femminile:

- l'incremento della partecipazione delle donne allo spazio pubblico (attraverso il lavoro, la rappresentanza politica, le responsabilità in ambito decisionale, il reddito),
- la condivisione (non fittizia) dei carichi di cura tra i partner,
- l'autostima come risorsa interna (il cui accrescimento è favorito dalla realizzazione delle esperienze indicate sopra),
- il supporto sociale percepito,
- la complessiva riduzione delle disuguaglianze tra i generi: al lavoro, in famiglia, nella società.

Quanto detto rende dunque evidente, a partire dal disagio psicologico sperimentato dalle donne, il legame tra le pari opportunità tra i generi, i processi di discriminazione a sistematico svantaggio delle donne e le dinamiche di violenza di genere. Come peraltro indicato anche dalla Convenzione di Istanbul, che riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei Diritti Umani e come un atto di discriminazione, e non ultimo anche dalla Convenzione ILO (International Labour Organization) 190 inerente la violenza di genere nelle organizzazioni.

Sui "fattori di rischio" che si manifestano nelle situazioni di violenza lavorano in Italia i Centri Antiviolenza, che utilizzano spesso strumenti internazionali standardizzati per la misurazione del rischio come la DASH Check List e il SARA Survey, supporto insostituibile su cui basare le azioni di prevenzione secondaria e terziaria che seguiranno (presa in carico, denuncia, allontanamento, separazione etc.).

Come noto, la violenza di genere ha costi individuali molto alti, il primo dei quali è la perdita di controllo sulla propria vita e dunque sul lavoro, sulla salute, sulle relazioni familiari e quelle sociali. Ma ha anche enormi costi sociali, calcolati dall'ONU nel 2% del PIL mondiale ogni anno (39 miliardi per l'Italia), derivanti dai costi di salute, dalle spese

per i servizi dedicati, da quelle per la giustizia e dalla perdita di produzione economica che alla violenza di genere si associa.

Tutti costi rispetto ai quali un investimento economico adeguato in termini di prevenzione (primaria) avrebbe ricadute positive sia in termini di risparmio che di promozione del benessere psicologico.

Di questo mi sono occupata sia nel Piano Colao, in quanto componente della "Commissione di esperti in discipline economico sociali" istituita presso la Presidenza del Consiglio (2020)<sup>1</sup>, sia come psicologa sociale nella Cultural Change Commission del Women20, l'Engagement Group del G20 durante la presidenza italiana del 2021. Con l'obiettivo di promuovere un approccio sistemico e sinergie multidimensionali, ovvero tra tutti i soggetti e gli ambiti di riferimento (sociali, economici, lavorativi, pubblici e privati)<sup>2</sup>.

Chiedendo che i governi stanziino fondi e risorse umane per Piani Nazionali che favoriscano nella popolazione la consapevolezza della asimmetria tra i generi, e della distorsione della realtà che ne deriva in tutti i campi: dai percorsi scolastici e formativi, ai ruoli lavorativi e familiari, allo sviluppo di sistemi di Intelligenza Artificiale. In questa prospettiva i Piani Nazionali devono essere ad approccio sistemico, ed intervenire contemporaneamente sui tre livelli Micro, Meso e Macro (come Bronfenbrenner e Bandura, tra gli altri, hanno da tempo teorizzato). Più specificamente è necessario investire su:

1. Programmi di Educazione permanente, a partire dalla scuola dell'infanzia e fino all'università (con corsi dedicati in tutti i curricula), con strumenti adeguati alle diverse età ed incremento progressivo degli apprendimenti, rivolti a maschi e femmine. I temi: educazione ai diritti, alla parità, alla cultura del rispetto opposta a quella del possesso, all'autonomia finanziaria, alla cura, alla corretta gestione delle relazioni. In parallelo occorre prevedere:

- a. interventi di revisione dei testi scolastici per l'eliminazione degli stereotipi di genere dai libri di studio, per tutti gli ordini di scuole;
- b. interventi di educazione civica finalizzati anche al corretto utilizzo dei social media, su contenuti, linguaggi, modalità di relazione;

---

<sup>1</sup> Camussi E., Rella R., Grigis P., Sassi C. & Annovazzi C. (2021) "Women and Covid19: how the Italian Government Task Force fostered Gender Equity". Front. Hum. Dyn., 10 September 2021 . <https://doi.org/10.3389/fhumd.2021.704727>

<sup>2</sup> Sassi, C., Camussi, E., Visintini, L., Sbarra, M. L. (2022) Disuguaglianze e violenza di genere ai tempi del Covid-19 : attualità delle proposte dal Piano Colao. in "Terapia familiare : rivista interdisciplinare di ricerca ed intervento relazionale : pp. 29-50, 129, 2, 2022, Milano : Franco Angeli, - Permalink: <http://digital.casalini.it/10.3280/TF2022-129003> - Casalini id: 5378447.

- c. azioni di *empowerment* e di *role modeling*, che arricchiscono le modalità di rappresentazione del genere femminile e maschile, offrendo a maschi e femmine un più ampio spettro di possibili identificazioni (in atteggiamenti, comportamenti, ruoli, professioni non solo tradizionali e *genderizzate*);
- d. percorsi di orientamento alle scelte formative e professionali, che supportino in giovani e adulti di entrambi i generi una “visione di sé nel futuro”, anche attraverso un’educazione alle STEM e la riduzione del *gender digital divide*.

2. Programmi di “Formazione formatori” sul tema degli stereotipi e del contrasto alla violenza di genere, attraverso interventi educativi diffusi, rivolte a soggetti adulti, che possano fungere da *multipliers*, ossia da moltiplicatori di visioni contro-stereotipiche: docenti, educatori, formatori, manager di aziende pubbliche e private, associazioni di genitori, medici, assistenti sociali, psicologi, orientatori e consulenti. In parallelo: sviluppo di piattaforme e strumenti tecnologici di autoformazione sui temi delle disuguaglianze, della violenza e degli stereotipi di genere (app, video training, podcast, canali youtube, tv on demand), fruibili anche da persone con bassa scolarizzazione.

3. Interventi di sensibilizzazione dei media e delle agenzie di comunicazione sui temi della violenza, degli stereotipi e dei pregiudizi, delle disuguaglianze tra i generi (e delle relazioni tra questi elementi) perché:

a. svolgono corretta funzione informativa su questi temi nel loro complesso;

b. riservino spazi per la narrazione delle storie di uscita dalla violenza, valorizzando le potenzialità anche in termini di recupero sociale e di diffusione di “buone pratiche” di intervento che favoriscono autonomia e indipendenza. Parallelamente: predisposizione di Linee Guida, e attivazione di organismi di supporto e controllo sulla correttezza informativa, focalizzati sullo sviluppo di vecchi e nuovi media.

La realizzazione di una progettualità come quella sopra descritta passa infine attraverso la creazione di **Reti inclusive e operative**, ossia di protocolli, accordi, Tavoli Tecnici ecc. in collaborazione con le istituzioni, le parti sociali, gli organismi di parità e pari opportunità, la società civile, il confronto e la contaminazione tra esperienze e buone pratiche già sviluppate nei territori nel corso degli anni.

In questa direzione si muove il Comitato Pari Opportunità del Cnop (Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi) con le ricerche<sup>3</sup> condotte sulla percezione delle pari opportunità tra psicologhe e psicologi e le attività di formazione che sono state specificamente costruite a partire dai risultati di ricerca, il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia con il neo costituito "Osservatorio Pari Opportunità e Generi"<sup>4</sup>, e la Fondazione della Professione Psicologica Adriano Ossicini con la costituzione dell'Osservatorio sulle Pari Opportunità di Genere nelle Professioni Ordinistiche<sup>5</sup>, a cui hanno aderito i Consigli Nazionali di diversi Ordini.

---

<sup>3</sup>Quaderno Cnop n°5, 2019 "Psicologhe Psicologi e pari opportunità"  
[/https://www.psy.it/wp-content/uploads/wp-post-to-pdf-enhanced-cache/1/newsletter-n8-psicologhe-psicologi-e-pari-opportunita-il-report-di-ricerca-cnop.pdf](https://www.psy.it/wp-content/uploads/wp-post-to-pdf-enhanced-cache/1/newsletter-n8-psicologhe-psicologi-e-pari-opportunita-il-report-di-ricerca-cnop.pdf)

<sup>4</sup><https://www.opl.it/notizia/15-12-2023-Nasce-l-Osservatorio-Pari-Opportunit-e-Generi>

<sup>5</sup> <https://www.fondazioneossicini.it/osservatorio>

## **Sulla Giustizia riparativa**

**Don Dario Crotti**

**Cappellano del Carcere di Pavia**

Il paradigma della giustizia riparativa, o Restorative Justice, in una giornata come questa ha necessariamente il proprio spazio e un senso profondo, in quanto parte dal punto di vista delle vittime.

Il termine giustizia riparativa si riferisce a ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale (facilitatore). La giustizia riparativa prende sovente la forma di un dialogo (diretto o indiretto) tra la vittima e l'autore dell'illecito, e può anche includere, eventualmente, altre persone direttamente o indirettamente toccate da un reato. Ciò può comprendere persone che sostengono le vittime o gli autori dell'illecito, operatori interessati e membri o rappresentanti delle comunità colpite.

Secondo questo paradigma, non si tratta di vedere il reato soltanto come violazione di una norma, ma soprattutto come violazione di un legame tra persone: mette al centro le persone.

Se per la giustizia "retributiva", il crimine è una violazione della legge e dello Stato e ha come suo focus centrale "quello che gli autori si meritano", per la giustizia riparativa o restorativa, il crimine è violazione di persone, di relazioni, di obblighi e assume come focus centrale i bisogni delle vittime, e la responsabilità dell'autore per riparare il danno.

Questo ci spiega perché tale via e forma di giustizia venga definita "giustizia di comunità", proprio perché coinvolge non solo autore e vittima specifica di un determinato reato, ma l'intera comunità che è coinvolta, ferita da quanto accaduto.

E' un passaggio educativo molto importante questo: spesso si pensa che "sono fatti loro", in realtà dovremmo assumere tutti uno sguardo diverso: sono fatti che ci riguardano tutte e tutti, e la comunità è chiamata a prendere parola, a dare voce su tutto quello che possa averla segnata per quanto accaduto.

Spesso inoltre teniamo presente che le vicende processuali sono così tecniche e con linguaggi non sempre fruibili e comprensibili a tutte le persone che tutto viene affidato a persone terze: giudici, avvocati, esperti e la cosa più assurda che le vittime non trovano un luogo e uno spazio in cui poter raccontare come stanno, cosa provano.

In merito alle vittime di reati sessuali e violenza di genere occorre tenere presente alcuni elementi fondamentali.

Le vittime di reati sessuali rappresentano una categoria di vittime estremamente fragile con una ferita inferta dal reato che comporta conseguenze fortemente traumatiche.

Per far fronte alle conseguenze primarie della vittimizzazione e a quei dolori indicibili che non trovano spazio nei meccanismi di denuncia pubblica della sofferenza, sarebbe necessario riconoscere alle vittime un diritto all'assistenza e offrire loro servizi dedicati che, con accoglienza e professionalità, consentano all'esperienza di vittimizzazione di restare uno stato transitorio, non uno statuto o, ancora peggio, un'identità che sempre più si cristallizza. Ad oggi la maggior parte delle vittime non si sente trattata adeguatamente, pone in essere l'istanza di un processo trasformativo per migliorare l'esperienza della giustizia in queste vittime. E' importante lavorare a livello personalizzato, cercando risposte ad personam, non generiche. Il rischio di una vittimizzazione secondaria, di una partecipazione non libera, irresponsabilità e minimizzazione del danno prodotto dal reato rendono il tutto estremamente delicato. Si aggiunga il fatto che spesso una cultura diffusa legga la RJ come una via di impunità, o semplificativa a favore dell'autore del reato, con una sfiducia diffusa nel ruolo dei facilitatori. Tutto questo ci rende consapevoli della cura sempre da coltivare: attenta valutazione dei rischi per la vittima e stabilire procedure di qualità per la RJ sono sempre da tenere in alta considerazione.

Credo, crediamo fortemente che in giornate come queste parlare di giustizia riparativa significhi lavorare in termini preventivi: come educare alla risoluzione di conflitti? Come far sperimentare che si possa uscire da un conflitto senza necessariamente portare il peso di relazioni incrinata, e fragili dentro i nostri vissuti quotidiani? Come educare soprattutto che il male non può essere vinto con un altro male, ma laddove sia possibile dall'incontro che permetta percorsi educativi, trasformativi al fine di restituire a ciascuno delle parti in causa e alla comunità responsabilità, impegno e spazi di racconto e ascolto.

Pensiamo per la nostra città, per le nostre comunità a come ripartire creando spazi di ascolto alle vittime dei reati, pensiamo a quali percorsi formativi oggi, utili e necessari per avere in futuro persone sensibili, preparate e competenti, dotate di tutti gli strumenti per essere buoni riparatori, e fornire quel ristoro necessario a dare fiducia, dignità a chi è stato ferito.



## **Il programma futuro**

**Isa Maggi**

### **Stati Generali delle Donne**

Il Convegno del 25 novembre 2023 è stato finalizzato alla produzione di un Paper – gli atti del convegno - come strumento di lavoro capace di unire, creare alleanze, sviluppare azioni concrete di dialogo con le Istituzioni, le principali organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore che hanno dimostrato di saper agire in rete contro la violenza sulle donne.

La vera sfida che vogliamo cogliere, unendo voci, condividendo buone pratiche, promuovendo esempi positivi e prospettive future è la capacità di incidere sul versante culturale nel suo complesso, il solo che possa portare al cambiamento verso una società libera dalla violenza e dagli stereotipi di genere.

Abbiamo affrontato, durante il Convegno e la formazione, il tema della violenza da molteplici punti di vista attraverso la partecipazione di autorevoli esponenti delle Istituzioni, rappresentanti del mondo accademico, della Giustizia ordinaria e militare, delle Forze dell'ordine, delle organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore, nella consapevolezza che solo lavorando in rete e collaborando, ciascuno/a nella propria specificità, si possa arrivare a risultati concreti.

Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin e il messaggio di coraggio e di dignità inviato dalla sua famiglia a tutto il paese, in cui le parole di condanna non sono state rivolte a un singolo uomo ma a tutto il sistema patriarcale che ci avvolge e anche ci uccide, tutte abbiamo pensato che finalmente qualcosa poteva cambiare nel nostro paese, soprattutto nella consapevolezza e nella coscienza delle persone rispetto alle relazioni affettive, in cui il possesso e la gelosia non possono mai essere “sintomo di amore e di ascolto dell'altro”.

Ci hanno fatto sperare le piazze del nostro ultimo 25 novembre, affollate di giovani, donne e uomini, quei giovani che la politica non riesce più ad intercettare ma che, come è emerso dalla loro partecipazione e dalle loro parole, vogliono essere soggetti attivi per contrastare gli schemi patriarcali e maschilisti di cui essi stessi sono vittime.

Ma nel frattempo altre donne sono state uccise e già dall'inizio del 2024 sono 11 i femminicidi avvenuti, ovvero una donna ogni due giorni è rimasta vittima del proprio compagno e sempre all'interno di relazioni di coppia in cui l'uomo non tollera l'abbandono.

Si tratta di un fenomeno complesso che si traveste spesso da “amore geloso”, o possessivo a cui spesso le giovani ragazze all’inizio non si sottraggono, illudendosi di trovare nel bisogno di controllo dell’altro un segnale di attenzione e di protezione, che nel tempo, invece le intrappola e le rinchiude nell’isolamento e nella paura.

Come Stati generali delle Donne, Sportello Donna, Fondazione Gaia abbiamo nel tempo, in tutti i modi, chiesto alle donne di denunciare, di trovare il coraggio di ribellarsi e di non sottovalutare i segnali che vengono da uomini violenti e le donne lo stanno facendo sempre di più, pagando prezzi molto cari, come quando sono costrette ad abbandonare le loro case, per avere denunciato una violenza domestica, e a volte si sono viste anche private dei propri figli, per sentenze costruite su pregiudizi e stereotipi basati su teorie infondate quali per esempio l’alienazione parentale.

Risulta allora evidente che questa emergenza nazionale deve essere affrontata in maniera più complessa e più strutturale, perché da tempo né la scuola, né la famiglia sono i luoghi privilegiati dove si costruisce l’affettività o sui cui spesso non si può fare affidamento, perché, a loro volta, intrisi di modelli culturali non attenti alle tematiche di genere.

Gli interventi e le misure di contrasto verso la violenza devono essere maggiormente diffusi e coinvolgere tutti i livelli di Governo e le Istituzioni ed anche le associazioni femminili che fanno già tanto sui territori ma che non devono essere lasciate sole ad occuparsi delle donne, durante la fase di ascolto, della gestione dell’emergenza e della necessaria fase successiva di rigenerazione personale e professionale. Oltre all’attenzione che si rende sempre più necessaria verso la creazione di una cittadinanza digitale consapevole e per una maggiore educazione civica digitale che indirizzi verso un uso più sicuro della Rete che né la scuola né le famiglie possono ancora veicolare, a causa del divario digitale esistente tra le generazioni.

Ognuno/a di noi è soggetto attivo e responsabile per aiutare, ascoltare, promuovere attività – ad esempio l’attività di sensibilizzazione della panchina rossa - ed anche divulgare un linguaggio antisessista da usare nel nostro quotidiano ma anche nella scrittura delle stesse sentenze. Nessuno si può chiamare fuori da questa quotidiana e infinita battaglia ma è dagli uomini, dagli Uomini Illuminati che aspettiamo segnali di cambiamento e di contaminazione positiva.

A 100 giorni dalle elezioni europee segnaliamo il grave rischio che stiamo correndo se dalla Direttiva UE contro la violenza sulle donne e la violenza domestica sparirà il presupposto del consenso che deve essere alla base di ogni rapporto sessuale. Il sesso senza consenso è stupro: questo è un presupposto fondamentale per combattere la violenza sulle donne e non possiamo permettere che venga stralciato dall’UE.

Il testo della Direttiva sulla violenza di genere deciso il giorno 6 febbraio dal Consiglio europeo è inaccettabile, fa arretrare i diritti delle donne e ostacola ancora di più l'accesso alla Giustizia per le donne che hanno subito crimini orribili. Negare che senza consenso non sia stupro vuol dire assegnare alle donne la responsabilità di dimostrare la coercizione e la resistenza. Inoltre la direttiva non fa più riferimento alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e le donne sono lasciate completamente sole. Le donne sono anche chiamate a dover dimostrare "danni gravi" per poter avere Giustizia se subiscono violenze in ambito digitale. La Direttiva infine non fa riferimento alla formazione di Forze dell'Ordine e Magistratura.

Auspichiamo che la decisione del Parlamento Europeo prevista per il 19 aprile prenda in considerazione tutte le osservazioni che i movimenti delle donne stanno inviando.

La presenza di donne al potere non è sufficiente a garantire la parità di genere e la difesa dei diritti delle donne. Molte donne in politica sono infatti vincolate dai partiti e dalle coalizioni di cui fanno parte e devono seguire le linee guida imposte dai leader o dalla maggioranza. Altre donne in politica sono invece espressione di ideologie conservatrici o reazionarie, che non condividono i principi della Convenzione di Istanbul e che anzi ne ostacolano l'attuazione. Queste donne non rappresentano le aspirazioni e le esigenze di tutte le donne, ma solo di una parte di esse, che spesso ha interessi contrapposti a quelli delle donne più vulnerabili e discriminate.

Per questo è importante che le donne in politica non si limitino a occupare degli spazi, ma che li trasformino in luoghi di cambiamento e di innovazione. Le donne in politica devono essere consapevoli del loro ruolo e della loro responsabilità, e devono agire in modo solidale e cooperativo con le altre donne, sia all'interno che all'esterno delle istituzioni. Le donne in politica devono essere portavoce e protagoniste di una visione di società più giusta che valorizzi la diversità e il dialogo e che tuteli i diritti umani di tutte e di tutti.

Nel Global Gender Gap del World Economic Forum, sui Paesi con comportamenti virtuosi nei confronti delle donne, l'Italia è precipitata al 79mo posto. Al ritmo attuale ci vorranno 132 anni per raggiungere la parità totale. Dopo decenni di battaglie femministe, siamo ancora costretti a constatare la visione del corpo della donna come oggetto da possedere, da sottomettere, da usare, figlia della peggiore cultura arcaica e patriarcale.

Guardare indietro aiuta a capire da dove veniamo, per comprendere quanto c'è ancora da fare. In Italia il delitto d'onore è stato abolito nel 1981, insieme al matrimonio riparatore. La violenza sessuale è divenuta reato contro la persona solo da 27 anni, nel 1996. Prima, con il Codice Rocco di epoca fascista, lo stupro era un reato contro la morale.

L' Italia non è un Paese per donne, ed è un Paese che ancora non accetta la cultura del rispetto, della parità, dei diritti delle donne.

Le donne, a volte, non percepiscono il rischio che soggiace alla propria relazione. La gelosia, il possesso, il dover chiedere permesso ad un uomo, l'isolamento che i violenti attuano verso le compagne, sono indicatori di una relazione non paritaria, di una pericolosa limitazione della libertà e dei diritti. Se un uomo controlla o gestisce il denaro e le spese della propria compagna – in Italia una donna su tre non ha un conto corrente personale - è violenza economica, una via facile di accesso per quella psicologica e fisica. Le donne che subiscono violenza – che sia economica, psicologica, fisica, digitale - non sempre la riconoscono subito come tale.

In Italia le leggi contro la violenza sulle donne ci sono, non è tanto un problema di norme, a detta delle esperte che da anni lavorano sul campo. Il disegno di legge Roccella è stato approvato in via definitiva e implementa il Codice Rosso del 2019 e tutte le precedenti norme contro la violenza di genere.

Le leggi ci sono quindi, ma riguardano la repressione del fenomeno e quasi per niente, i provvedimenti riguardano la prevenzione, che si gioca quasi tutta sulla formazione del personale sanitario che accoglie una donna maltrattata, delle Forze di polizia che accettano le denunce o le richieste di aiuto, dei Giudici che scrivono le sentenze.

*“Se le ragazze fossero rimaste accanto al focolare, dove era il loro posto, se non fossero uscite di notte, se non avessero accettato di andare a casa di quei ragazzi, non sarebbe accaduto nulla”.* Questo sosteneva l'avvocato di Gianni Guido nell'arringa finale del processo a quei “bravi ragazzi” del massacro del Circeo. Era il 1975. Lo stupro non era ancora reato contro la persona, ma contro la morale.

Il sessismo nei Tribunali c'è ancora, riguarda oggi soprattutto le sentenze. Nelle motivazioni scritte dai giudici che hanno negato l'ergastolo al killer di Carol Maltesi (condannato a 30 anni), leggiamo che la vittima di femminicidio era “disinibita” e che lui “si sentiva usato”. O che la cosiddetta “palpata breve” non è reato. O ancora, il datore di lavoro accusato di molestie, assolto, la dipendente era “complessata”. E poi ancora si è scritto che la vittima era “troppo brutta e mascolina”.

Nel 1999 la clamorosa sentenza dei jeans: non poteva essere stupro perché quei pantaloni non si possono togliere “senza la fattiva collaborazione di chi li porta”.

Gli esempi potrebbero continuare. Non a caso l'Italia è stata più volte condannata per sessismo nelle sentenze dal Comitato Cedaw dell'Onu e dalla Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo. Le motivazioni, come uno specchio della società, sono impregnate di pregiudizi sessisti ai danni delle donne e questo non fa che perpetuare la

vittimizzazione secondaria, la minimizzazione, la banalizzazione e la normalizzazione della violenza maschile sulle donne.

Devono essere istituiti corsi di formazione obbligatori in maniera continua e sistemica per Magistrati, operatori delle Forze dell'ordine, servizi sociali, operatori sanitari perché solo conoscendo il fenomeno e capendone le cause culturali e storiche possiamo veramente avere un'applicazione delle leggi nazionali che seguono i principi delle leggi internazionali come la Convenzione di Istanbul e la Convenzione Cedaw.

Occorre un Testo Unico sulla Violenza sulle donne.

Se una donna non lavora e non ha un conto corrente personale ha ancora più rischi di subire la violenza. In Italia c'è quindi da affrontare il problema della grave disoccupazione femminile, soprattutto al Sud. Inoltre, i ruoli sociali e familiari e i lavori di cura non retribuiti in Italia sono ancora in maniera sproporzionata (oltre il 70%) a carico delle donne. Il Pnrr è l'investimento che dobbiamo cogliere: servono più asili nido e più welfare per un nuovo ruolo della genitorialità.

Ma spesso accade che una donna che chiede aiuto ad un operatore che non è correttamente formato il rischio è la sottovalutazione del pericolo che la donna corre e non attivare le procedure di protezione. Potrebbe addirittura sottoporla ad ulteriori violenze, facendo domande inopportune, potrebbe ignorare del tutto il bisogno di protezione e di sicurezza, potrebbe commettere errori che mettono a rischio la vita.

Ancora oggi la sottovalutazione della violenza è frequente, ecco perché dovrebbe esserci un impegno anche economico perché si avvii una formazione sistemica nella società, indispensabile per un reale cambiamento.

La formazione dovrebbe essere inserita in modo sistemico nei corsi di laurea di tutte le professioni (da medicina a psicologia a sociologia), ma anche nelle scuole di polizia.

Bisogna sfatare un altro tabù: gli uomini violenti non si presentano come "mostri", il più delle volte sono uomini apparentemente normali. Ma c'è un dato emergente che allarma, ossia che le nuove generazioni di maschi sono ancora più violente delle precedenti. Se le donne oggi denunciano prima e sono più informate, raccontano però che i loro giovani partner o ex sono diventati più violenti in un tempo molto breve. È la cosiddetta "escalation della violenza", oggi più veloce e più pericolosa: si attua in un periodo di massimo tre anni mentre prima avveniva in 10 anni. Ecco perché è ormai indispensabile anche la formazione continua e l'educazione sessuale nelle scuole, per guidare gli uomini e le donne di domani verso modelli di relazione uomo-donna diversi.

Le vittime di violenza spesso, ancora oggi, non vengono credute: per le donne con disabilità è quasi la norma perché si pensa, a causa di altri pregiudizi e stereotipi, che

non abbiano una sessualità. Come nel caso di Maria, violentata tre volte al giorno dai 7 ai 27 anni. Nessuno le credeva, perfino la sua psicologa sosteneva fossero “fantasie”. Fin quando, grazie ad una magistrata che chiese le rilevazioni ambientali, sono state trovate le conferme. O come nel caso di una donna sorda che aveva scritto la denuncia di violenza contro il proprio partner: le forze dell’ordine la riportarono a casa dal compagno, parlando di “banali conflitti”.

Anche su questo tipo di violenza è necessario agire su due fronti: l’emersione del fenomeno e la formazione del personale delle forze dell’ordine e sociosanitario e l’educazione sessuale nelle scuole. Anche perché le ragazze disabili sono spesso isolate, non invitate nei gruppi di amici, quindi scoprono la sessualità, spesso attraverso i social network, senza esperienze e mediazioni.

Dalla violenza se ne può uscire ma è fondamentale chiedere aiuto.

Ma questo non basta: da un lato occorre continuare a sensibilizzare e a formare intorno ai valori dell’affettività e del rispetto. Serve una rivoluzione culturale e per attuarla è necessario investire in una formazione sistemica e in un ruolo diverso delle donne nella società. E soprattutto le donne devono poter lavorare in un mercato del lavoro equo.

Alleghiamo un breve ADDENDUM di AGGIORNAMENTO sulla NORMATIVA in tema di violenza sulle donne.

Nella XVIII legislatura il Parlamento ha proseguito nell'adozione di misure volte a contrastare la violenza contro le donne, iniziata nella scorsa legislatura con la ratifica della Convenzione di Istanbul, le modifiche al codice penale e di procedura penale volte ad inasprire le pene di alcuni reati più spesso commessi nei confronti di donne, l'emanazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere e la previsione di stanziamenti per il supporto delle vittime. Il legislatore è intervenuto in tale ambito perseguendo in via principale gli obiettivi di prevenzione dei reati e di protezione delle vittime, comunque prevedendo parallelamente un inasprimento delle pene per la commissione dei cd. reati di genere.

Il provvedimento che più ha inciso nel contrasto alla violenza di genere è la legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso), che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica. Una estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere è stata prevista anche dalla legge n. 134 del 2021, di riforma del processo penale, mentre la legge n. 53 del 2022 ha potenziato la raccolta di dati statistici sulla violenza di genere.

Non hanno invece terminato il loro iter parlamentare il disegno di legge che il Governo aveva presentato al Senato (A.S. 2530) volto a rafforzare la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, e una proposta di legge, già approvata dalla Camera, volta a concedere il permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio (A.S. 2577).

Sempre al Senato, infine, è stata istituita la Commissione d'inchiesta monocamerale sul femminicidio.

La tutela delle vittime di violenza domestica e di genere nella legge n. 69 del 2019

La legge 19 luglio 2019, n. 69, interviene sul codice penale, sul codice di procedura, sul c.d. codice antimafia e sull'ordinamento penitenziario al fine di inasprire la repressione penale della violenza domestica e di genere e ad introdurre ulteriori disposizioni di tutela delle vittime.

In particolare, per quanto riguarda il diritto penale, la legge introduce nel codice quattro nuovi delitti:

- il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo art. 583-quinquies c.p.), punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Contestualmente, è stato abrogato il reato di lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, secondo comma, n. 4 c.p., che puniva con la reclusione da 6 a 12 anni

le lesioni personali gravissime con deformazione o sfregio permanente del viso. Quando dalla commissione di tale delitto consegue l'omicidio si prevede la pena dell'ergastolo. La riforma inserisce, inoltre, questo nuovo delitto nel catalogo dei reati intenzionali violenti che danno diritto all'indennizzo da parte dello Stato;

- il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. Revenge porn, inserito all'art. 612-ter c.p. dopo il delitto di stalking), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro; la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocimento agli interessati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l'impiego di strumenti informatici;
- il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.), punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da, o in danno, di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
- il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Inoltre, con ulteriori interventi sul codice penale, la legge n. 69 del 2019 prevede modifiche al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) volte a:

- inasprire la pena;
- prevedere una fattispecie aggravata speciale (pena aumentata fino alla metà) quando il delitto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi;
- considerare sempre il minore che assiste ai maltrattamenti come persona offesa dal reato.

Inoltre, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è inserito nell'elenco dei delitti che consentono nei confronti degli indiziati l'applicazione di misure di prevenzione, tra le quali è inserita la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere.



Vengono modificati anche:

- il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), con un inasprimento della pena;
- i delitti di violenza sessuale (artt. 609-bis e ss. c.p.), inasprendo le pene e ampliando il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela (dagli attuali 6 mesi a 12 mesi). Il provvedimento, inoltre, rimodula e inasprisce le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore;
- il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) con la previsione di un'aggravante (pena aumentata fino a un terzo) quando gli atti siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Tale delitto diviene inoltre procedibile d'ufficio;
- il delitto di omicidio, con l'estensione del campo di applicazione delle aggravanti dell'omicidio aggravato dalle relazioni personali.

Infine, con una modifica all'art. 165 c.p., il provvedimento prevede che la concessione della sospensione condizionale della pena per i delitti di violenza domestica e di genere sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero.

Un'analisi delle modifiche al codice penale apportate dalla legge n. 69 del 2019 è contenuta nella relazione n. 62/2019, curata dall'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione.

Per quanto riguarda la procedura penale, sono state apportate modifiche volte a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere, conseguentemente accelerando l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime (c.d. Codice rosso).

A tal fine, la legge n. 69 del 2019 prevede, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere:

- che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta.
- che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; tale termine può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della

persona offesa;

- che la polizia giudiziaria proceda ritardando al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e ponga, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte.

Con ulteriori interventi sul codice di procedura penale la legge, tra l'altro:

- introduce l'obbligo per il giudice di penale - se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale - di trasmettere senza ritardo al giudice civile i provvedimenti adottati nei confronti di una delle parti, relativi ai delitti di violenza domestica o di genere;
- modifica la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico);
- prevede una serie di obblighi di comunicazione alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore relativi all'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione, di applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato.

Infine, accanto alle modifiche al codice di procedura penale e al codice penale, la legge n. 69 del 2019 prevede ulteriori disposizioni volte:

- a prevedere l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere; interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere;
- a modificare l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) per consentire l'applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso solo sulla base dei

risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno e per estendere ai condannati per i delitti di violenza domestica e di genere la possibilità di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari;

- ad individuare nella procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

Si segnala che un primo bilancio sull'impatto della legge n. 69 del 2019 ad un anno dalla sua entrata in vigore è stato redatto anche dal Ministero della Giustizia. Il rapporto, dal titolo Un anno di Codice Rosso, contiene notizie dettagliate su come le Procure della Repubblica si siano conformate al dettato legislativo che ha introdotto il termine di 3 giorni per l'assunzione di informazioni dalla persona offesa e presenta la statistica sul numero di detenuti presenti negli istituti penitenziari per reati di violenza domestica e di genere (dati al 16.10.2020).

Le ulteriori misure introdotte dalla legge n. 134 del 2021

La legge n. 134 del 2021 ( legge delega per la riforma del processo penale), contiene anche alcune novelle al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente precettive. Tra queste si segnalano in questa sede le disposizioni per il rafforzamento degli istituti di tutela della vittima del reato.

In particolare, l'articolo 2, commi 11-13, integra le disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere introdotte con legge n. 69 del 2019 (c.d. Codice rosso), estendendone la portata applicativa anche alle vittime dei suddetti reati in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio.

Con le novelle introdotte, si applicheranno dunque anche alle fattispecie di tentato omicidio ed ai delitti di violenza domestica e di genere in forma tentata le seguenti disposizioni, tutte introdotte nell'ordinamento dalla legge n. 69 del 2019:

- la previsione (di cui all'art. 90-ter, comma 1-bis c.p.p.) in base alla quale le comunicazioni relative ai provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché dell'evasione dell'imputato sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato;

- la previsione (art. 362, comma 1-ter c.p.p.) in base alla quale il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa;
- la previsione (art. 370, comma 2 bis c.p.p.) in base alla quale la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero;
- la previsione (art. 659, comma 2 bis c.p.p.) in base alla quale quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore;
- la previsione (di cui all'art. 64-bis, disp. att. c.p.p.) in base alla quale ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione a determinati reati è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente;
- la previsione (di cui all'art. 165 c.p.) relativa agli obblighi per il condannato in base alla quale nei casi di condanna per determinati delitti, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

Un'ulteriore disposizione (articolo 2, comma 15) è volta ad inserire tra i delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza quello di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

La raccolta di dati statistici sulla violenza di genere e il suo potenziamento con la legge n. 53 del 2022

L'ordinamento italiano non prevede misure volte a contrastare specificamente ed esclusivamente condotte violente verso le donne, né prevede specifiche aggravanti quando alcuni delitti abbiano la donna come vittima. Per il nostro diritto penale, se si esclude il delitto di mutilazioni genitali femminili, il genere della persona offesa dal reato non assume uno specifico rilievo, e conseguentemente non è stato fino a pochi anni fa censito nelle statistiche giudiziarie.

Alla carenza di dati sull'incidenza dei reati che hanno le donne come vittime hanno ora ovviato l'Istituto nazionale di statistica e il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, che hanno reso disponibile, sul sito dell'ISTAT, un apposito portale internet, che fornisce un quadro informativo integrato sulla violenza contro le donne in Italia. È a questo portale che occorre riferirsi per i dati più aggiornati sulla violenza di genere, anche in prospettiva europea e internazionale.

Un'accurata analisi dei delitti riconducibili al fenomeno della violenza maschile contro le donne viene svolta periodicamente dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che sul sito web pubblica report settimanali e semestrali di monitoraggio dei più diffusi reati contro le donne.

Nell'ottica del potenziamento e del coordinamento nella raccolta dei dati statistici si pone la legge n. 53 del 2022, con cui il Parlamento ha disciplinato la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.

A tal fine, la legge:

- introduce l'obbligo per gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, nonché di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne;
- introduce l'obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare le unità operative di pronto soccorso di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne;
- istituisce un sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne, con particolare riguardo a quei dati che consentono di ricostruire la relazione esistente tra l'autore e la vittima del reato;
- prevede che alle rilevazioni concernenti specifici reati siano apportate le opportune modifiche affinché vengano registrati i dati riguardanti la relazione

tra l'autore e la vittima del reato, la loro età e genere e le circostanze del reato, attraverso l'emanazione di due appositi decreti del Ministro della giustizia;

- perfeziona, arricchendole di ulteriori dati informativi, le rilevazioni annuali condotte da Istat sulle prestazioni e i servizi offerti rispettivamente dai Centri antiviolenza e dalle case rifugio.

L'ulteriore attività parlamentare nella XVIII legislatura

Al termine della legislatura, erano in corso di esame al Senato due provvedimenti in tema di violenza contro le donne:

- la proposta di legge A.S. 2577, già approvata dalla Camera dei deputati, che modificava l'art. 18-bis del TU immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) al fine di consentire il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, in attuazione della Convenzione di Istanbul;
- il disegno di legge del Governo (S. 2530) recante "disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica", che interveniva con modifiche ai codici penale, di procedura penale, delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011) e ad alcune leggi speciali al fine di rendere maggiormente efficace l'impianto delle misure di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne.

Entrambi i provvedimenti non hanno concluso il loro iter parlamentare.

Sempre al Senato è stata istituita, anche nella XVIII legislatura, la Commissione monocamerale di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (delibera del 16 ottobre 2018). La Commissione, che si è avvalsa degli approfondimenti e delle indagini già svolte dall'omonima Commissione istituita in XVII legislatura, si prefiggeva il compito di svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, di monitorare la concreta attuazione della Convenzione di Istanbul, nonché di accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti, verificando altresì la possibilità di una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita alle molestie sessuali, con particolare riferimento a quelle perpetrate in luoghi di lavoro. In esito ai propri lavori, la Commissione ha approvato una serie di documenti; in particolare, nell'ultima seduta, tenutasi il 6 settembre 2022, ha approvato 3 relazioni su temi specifici (formazione scolastica e universitaria e la comunicazione,

attuazione delle linee guida nei pronto soccorso per le donne che hanno subito violenza, riordino della normativa in materia.

Il Piano di azione contro la violenza di genere (e le risorse per la sua attuazione)

In attuazione del decreto-legge n. 93 del 2013 il Governo adotta piani straordinari per contrastare la violenza contro le donne.

La disciplina del Piano è stata in parte recentemente modificata dall'art. 1, comma 149, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021), che ne ha innanzitutto mutato la denominazione da Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere a Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; il Piano perde quindi la qualifica di "straordinario" per diventare uno strumento "strategico" nel contrasto alla violenza sulle donne.

Ulteriori modifiche apportate dalla legge di bilancio riguardano:

- l'elaborazione del Piano da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità (non più dal Ministro per le pari opportunità), con cadenza almeno triennale (non più biennale) e previo parere (anziché previa intesa) in sede di Conferenza unificata;
- l'istituzione di una Cabina di regia interistituzionale e di un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- la soppressione dell'obbligo di trasmissione annuale alle Camere di una relazione sull'attuazione del Piano da parte del Ministro delegato per le pari opportunità.

Dopo l'emanazione nel 2015 del primo Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, è stato recentemente adottato il terzo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per il biennio 2021-2023.

Il Piano 2021-2023 ripropone la struttura del Piano precedente, con un'articolazione in 4 assi tematici (prevenzione, protezione e sostegno, perseguire e punire, assistenza e promozione) secondo le linee indicate dalla Convenzione di Istanbul, a ciascuna delle quali si ricollegano specifiche priorità.

Quanto alla prevenzione, le priorità sono: l'aumento del livello di consapevolezza nella pubblica opinione e nel sistema educativo e formativo sulle cause e le conseguenze della violenza maschile sulle donne; il coinvolgimento del settore privato (social, piattaforme, mass media) sul ruolo di stereotipi e sessismo, anche in relazione alla cyberviolenza e alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; la promozione

dell'empowerment femminile; l'attivazione di azioni di emersione e contrasto della violenza contro donne vittime di discriminazione multipla; il rafforzamento per la prevenzione della recidiva per uomini autori di violenza; la formazione delle figure professionali che, a vario titolo, interagiscono con le donne vittime e con i minori nel percorso di prevenzione, sostegno e reinserimento; il raccordo delle misure normative anche nell'ambito della prevenzione della vittimizzazione secondaria.

Sul versante della protezione e del sostegno alle vittime, la priorità sono: la presa in carico delle donne vittime di violenza e dei minori vittime di violenza assistita; l'attivazione di percorsi di empowerment economico finanziario, lavorativo e autonomia abitativa; il monitoraggio ed il miglioramento dell'efficacia dei "Percorsi rivolti alle donne che subiscono violenza" attivi presso le aziende sanitarie e ospedaliere; il potenziamento della Linea telefonica nazionale gratuita antiviolenza 1522; la tutela e il sostegno psicosociale delle/dei minori vittime di violenza assistita; l'implementazione di soluzioni operative per garantire l'accesso ai servizi di prevenzione, sostegno e reinserimento, in particolare per le donne vittime di discriminazione multipla (migranti, richiedenti asilo e rifugiate).

Riguardo all'asse perseguire e punire, le priorità sono: garantire procedure e strumenti per la tutela delle donne vittime di violenza che consentano una efficace e rapida valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva; definire un modello condiviso di approccio, gestione e valutazione del rischio all'interno del reparto sicurezza; migliorare l'efficacia dei procedimenti giudiziari nell'applicazione di misure cautelari e della sospensione condizionale della pena; definire linee guida per l'analisi ed il monitoraggio qualitativo e quantitativo degli interventi svolti nell'ambito dei programmi per uomini maltrattanti.

Infine, nel campo dell'assistenza e della promozione, le priorità sono: l'implementazione del sistema informativo integrato per la raccolta e l'analisi dei dati sul fenomeno; l'implementazione di un sistema di monitoraggio e valutazione a livello nazionale degli interventi, delle politiche, delle attività e delle risorse; la predisposizione di linee guida, in accordo con le regioni, per uniformare a livello nazionale gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati dai centri antiviolenza, dalle reti territoriali e dal sistema socio sanitario; la costruzione di luoghi stabili di confronto e programmazione per gli organismi politici, le istituzioni e le strutture amministrative; la comunicazione e degli strumenti normativi e degli interventi operativi in sostegno alle donne vittime di violenza maschile.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie a sostegno degli interventi previsti dal Piano, occorre fare riferimento alle risorse del Fondo per le pari opportunità che sono appostate - unitamente agli altri eventuali ulteriori interventi a carico del Fondo - nel cap. 2108 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF),



per essere successivamente trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio, dove il cap. 496 contiene le somme da destinare al Piano contro la violenza alle donne.

Nel bilancio di previsione 2022 della Presidenza del Consiglio il cap. 496 reca uno stanziamento di 39,1 milioni di euro.

### **Stanziamenti per il Piano nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio**

*(in mln di euro)*

anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
stanziamento	18,0	21,7	35,4	33,1	27,6	31,5	<b>39,1</b>	36,0	36,0

Nella nota preliminare di accompagnamento del bilancio 2022 della Presidenza del Consiglio dei ministri si legge che le risorse disponibili per l'anno in corso (euro 39.099.181,00) saranno destinate a:

- iniziative connesse all'attuazione del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023;
- iniziative per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne, comprese quelle di comunicazione e sensibilizzazione;
- riparto a favore delle Regioni nell'ambito della ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", annualità 2022, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013 (v. infra);
- attuazione delle misure concernenti il c.d. reddito di libertà, istituito a favore delle donne vittime di violenza (art. 105-bis del d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020);
- istituzione e potenziamento dei centri per uomini autori di violenza (art. 26-bis del d.l. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020);
- gestione del call center dedicato al numero verde nazionale di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking;
- potenziamento del monitoraggio delle politiche e dei progetti in materia di prevenzione e contrasto della violenza maschile sulle donne.

Inoltre, l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013 prevede che annualmente le risorse del Fondo per le pari opportunità siano ripartite alle Regioni al fine di finanziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei Centri antiviolenza e dei servizi di assistenza (Case rifugio) alle donne vittime di violenza.

Da ultimo, il D.P.C.M. 16 novembre 2021 ha decretato la ripartizione del Fondo a favore delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per l'anno 2021.

Le risorse, nella misura di 20 milioni di euro, sono state ripartite tra Regioni e Province autonome in base ai seguenti criteri:

- 10 milioni per il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
- 10 milioni per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione.

In allegato al decreto è pubblicata una tabella di dettaglio sulle risorse destinate a ciascuna regione e provincia autonoma in relazione alla popolazione residente ed al numero di centri antiviolenza e case rifugio.

Inoltre, lo stato di utilizzo delle risorse stanziato per potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza è oggetto di una Relazione che il Governo presenta annualmente al Parlamento (cfr. Doc. CCLIII): l'ultima relazione, aggiornata al 30 marzo 2022, è stata presentata il 30 giugno 2022.

Infine, le risorse del Fondo Pari Opportunità sono state da ultimo ulteriormente incrementate di un milione di euro, a decorrere dal 2020, per l'istituzione e il potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti. In questo senso ha disposto l'art. 26-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), "al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza".

#### Il sostegno economico alle vittime

Il diritto all'indennizzo alle vittime di reato è stato pienamente riconosciuto nella XVII legislatura con la legge n. 122 del 2016 (Legge europea 2015-2016), dando completa attuazione alla direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, che vincola gli Stati membri UE a prevedere un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime.

Con la citata legge n. 122, peraltro poi modificata dalla legge europea 2017 (legge n. 167 del 2017), il legislatore ha riconosciuto il diritto all'indennizzo «alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo

603-bis del codice penale [caporalato], ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 [percosse] e 582 [lesioni personali], salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale».

L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali; per i reati di violenza sessuale e di omicidio l'indennizzo è comunque elargito, alla vittima o agli aventi diritto, anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

La determinazione degli importi dell'indennizzo riconoscibile alle vittime dei reati intenzionali violenti è stata effettuata Con decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2020, n. 18, e sono i seguenti:

Reato	Importo indennizzo
Omicidio	50.000 euro
Omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa	60.000 euro (esclusivamente in favore dei figli della vittima)
Violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante del caso di minore gravita' prevista dall'art. 609-bis, terzo comma, c.p.	25.000 euro
Lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2, c.p. Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'art. 583-quinquies c.p.	25.000 euro

Per i delitti per i quali è previsto l'indennizzo, tale somma può essere incrementata fino a ulteriori 10.000 euro per le spese mediche e assistenziali documentate.

Per ogni altro delitto, l'indennizzo è erogato solo per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di 15.000 euro.

È entrata in vigore il 9 dicembre la nuova legge anti-violenza sulle donne che, rafforzando e semplificando l'applicazione del cosiddetto Codice Rosso esistente dal 2019, punta a favorire la prevenzione.

Il testo che porta la firma della ministra per la Famiglia e le Pari opportunità Eugenia Roccella non si limita a stabilire una trattazione prioritaria per i reati di violenza sulle donne, inclusi lesioni aggravate, violenze sessuali, stalking, revenge porn e altri ma estende ad esempio la possibilità di ricorrere a misure cautelari anche nei confronti delle persone accusate dei cosiddetti "reati spia".

Ovvero quelli che sono considerati indicatori di abusi o violenza di genere come percosse, lesioni personali, minaccia grave, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e violazione di domicilio. E' anche possibile disporre di un ammonimento nei confronti di chi è accusato di uno di questi reati, decidendo di ritirare eventuali armi possedute legalmente dal soggetto in questione anche qualora non vi fosse una querela.

Cioè è possibile, in caso di reiterazione delle accuse, procedere d'ufficio. Un po' come già accadeva per alcuni altri reati come la violenza domestica, il cyberbullismo o lo stalking.

A fronte di una tempistica oggi indefinita, viene reso obbligatorio per il Pm decidere se disporre o meno misure cautelari entro 30 giorni dal momento in cui sono iniziate le indagini nei confronti della persona accusata. Il Giudice avrà poi altri 30 giorni per decidere se accogliere o meno le richieste. Intanto però il giudice potrà imporre il non avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente dalla presunta vittima, con l'obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri. Obbligo che potrà essere fatto rispettare anche ricorrendo all'uso del braccialetto elettronico mediante una procedura semplificata e rafforzata.

Infine, è stato introdotto anche il cosiddetto "arresto in flagranza differita" in casi di maltrattamenti, di atti persecutori o violazione di un provvedimento di allontanamento. Diviene cioè possibile arrestare una persona accusata anche nei casi in cui il reato sia dimostrabile attraverso video, foto o altro genere di documentazioni (ad esempio chat o altre informazioni fornite mediante localizzazioni GPS), a condizione che non si superino le 48 ore dal fatto documentato.

Le nuove disposizioni però, al di là di un controllo più serrato con misure di prevenzione ad hoc per chi è condannato per reati di violenza, stabilisce anche percorsi di recupero più rigorosi e una semplificazione dell'accesso a richieste di indennizzo statali. In particolare è sono stati ampliati i termini per la presentazione delle richieste e la possibilità di ricevere un ristoro anticipato in caso di stato di bisogno. Il termine per la richiesta sale da 60 a 120 giorni e non occorre più dimostrare di avere provato a ottenere, senza successo, il risarcimento del danno dal reo. Possibile chiedere allo Stato una provvisoria a titolo di ristoro anticipato.